Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 97 del 26 aprile 2002 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 aprile 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

N. 87

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2002.

Approvazione di n. 17 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

SOMMARIO

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 13 marzo 2002.

Approvazione di n. 17 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone:

1. *Approvazione dei modelli*

1.1 Sono approvati, unitamente alle relative istruzioni, gli annessi modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, che costituiscono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, anche in forma unificata. Tali modelli devono essere compilati dai contribuenti, ai quali si applicano gli studi di settore, che nel periodo d'imposta 2001, hanno esercitato in via prevalente una delle seguenti attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali:

a) Fabbricazione di mobili metallici, codice di attività 36.12.1; Studio di settore **SD38U**;

b) Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici, codice di attività 51.44.3; Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale, codice di attività 51.53.1; Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione, codice di attività 51.53.2; Commercio all'ingrosso di vetro piano, codice di attività 51.53.3; Commercio all'ingrosso di vernici e colori, codice di attività 51.53.4; Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro-piano, vernici e colori, codice di attività 51.53.5; Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta), codice di attività 51.54.1; Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, codice di attività 51.54.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria, codice di attività 51.54.4; Studio di settore **SM11B**;

c) Commercio al dettaglio di pane, codice di attività 52.24.1; Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria, codice di attività 52.24.2; Studio di settore **SM14U**;

d) Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi, codice di attività 51.23.1; Commercio all'ingrosso di altri animali vivi, codice di attività 51.23.2; Studio di settore **SM18B**;

e) Commercio all'ingrosso di elettrodomestici, codice di attività 51.43.1; Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi, codice di attività 51.43.2; Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti), codice di attività 51.43.3; Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, codice di attività 51.43.4; Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attività 51.43.5; Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario, codice di attività 51.43.A; Studio di settore **SM22A**;

f) Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie, codice di attività 51.44.1; Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane, codice di attività 51.44.2; Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati, codice di attività 51.44.5; Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria, codice di attività 51.54.3; Studio di settore **SM22B**;

g) Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale, codice di attività 51.47.1; Studio di settore **SM22C**;

h) Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria, codice di attività 51.47.2; Studio di settore **SM24U**;

i) Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi, codice di attività 52.23.0; Studio di settore **SM27B**;

j) Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande), codice di attività 52.25.0; Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari, codice di attività 52.27.1; Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili, codice di attività 52.27.2; Commercio al dettaglio di caffè torrefatto, codice di attività 52.27.3; Studio di settore **SM27C**;

k) Commercio al dettaglio di mobili, codice di attività 52.44.1; Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica, codice di attività 52.44.4; Studio di settore **SM29U**;

l) Commercio all'ingrosso di libri, codice di attività 51.47.3; Studio di settore **SM36U**;

m) Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia, codice di attività 51.44.4; Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici, codice di attività 51.45.0; Studio di settore **SM37U**;

n) Richiesta certificati e disbrigo pratiche, codice di attività 74.83.4; Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche, codice di attività 80.41.0; Studio di settore **SG88U**;

o) Dattilografia e fotocopiatura, codice di attività 74.83.2; Studio di settore **SG89U**;

p) Servizi di contabilità e consulenza fiscale forniti da altri soggetti, codice di attività 74.12.C; Studio di settore **SK06U**;

q) Attività sanitarie svolte da ostetriche, codice di attività 85.14.A; Attività sanitarie svolte da infermieri, codice di attività 85.14.B; Attività sanitarie svolte da fisioterapisti, codice di attività 85.14.C; Altre attività professionali paramediche indipendenti, codice di attività 85.14.D; Studio di settore **SK19U**.

1.2 I modelli di cui al punto 1 sono predisposti in duplice versione per la compilazione in lire o in euro.

1.3 I modelli di cui al punto 1 possono essere altresì utilizzati dai soggetti che svolgono una delle predette attività economiche, come attività secondaria, per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

1.4 Sono altresì approvate le istruzioni per la compilazione dei predetti modelli che integrano quelle relative alla compilazione dei questionari per gli studi di settore approvati con i decreti del Ministro delle Finanze 5 dicembre 1997, 10 febbraio 1998, e con i decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998 e 26 novembre 1999.

1.5 Per la stampa dei modelli di cui al punto 1 deve essere utilizzato il colore nero su sfondo bianco.

2. *Caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli*

2.1 I soggetti che si avvalgono di sistemi informatici per la compilazione dei modelli approvati al punto 1, possono comunicare al contribuente i dati relativi all'applicazione degli studi di settore, utilizzando, in luogo dei predetti modelli, uno schema nel quale vengono riportati tutti i dati contenuti nei modelli stessi esposti nella sequenza prevista e con l'esatta indicazione del numero progressivo; la denominazione e la descrizione dei campi possono essere trascritti anche in forma abbreviata se tale modalità risulta più agevole. Qualora alcuni dati non siano presenti il codice degli stessi dovrà comunque essere riportato con l'indicazione "0" (zero) nella corrispondente casella oppure, ove risulti più agevole, senza alcuna indicazione. Vanno comunque riportati gli zeri prestampati, nel caso di compilazione del modello in lire, ovvero ",00" nel caso di compilazione del modello in euro.

2.2 Lo schema di cui al punto 1 va riprodotto su stampati a striscia continua di formato a pagina singola. Le facciate di ogni modello devono essere tra loro solidali e lungo i lembi di separazione di ciascuna facciata deve essere stampata l'avvertenza: «ATTENZIONE: DA NON STACCARE». Le dimensioni per il formato a pagina singola, esclusi gli spazi occupati dalle bande laterali di trascinamento, possono variare entro i seguenti limiti:

larghezza minima cm 19,5 — massima cm 21,5;

altezza minima cm 29,2 — massima cm 31,5.

2.3 I fogli che compongono lo schema devono essere privati delle bande laterali di trascinamento.

2.4 La stampa deve essere effettuata su una sola facciata dei fogli, lasciando in bianco il relativo retro.

2.5 I dati devono essere stampati usando il tipo di carattere "courier", o altro carattere a passo fisso con densità orizzontale di 10 ctr per pollice e verticale di 6 righe per pollice.

3. *Autorizzazione alla stampa e reperibilità dei modelli*

3.1 E' autorizzata, con le stesse caratteristiche richiamate nei punti 1 o 2, la riproduzione e/o la contemporanea compilazione meccanografica dei modelli indicati nel punto 1, su fogli singoli di formato A4, mediante l'utilizzo di stampanti laser o di altri tipi di stampanti che comunque garantiscono la chiarezza e l'intelligibilità dei modelli nel tempo.

3.2 I modelli di cui al punto 1 sono resi disponibili gratuitamente dal Ministero delle finanze in formato elettronico e possono essere utilizzati prelevandoli dal sito Internet www.agenziaentrate.it nel rispetto, in fase di stampa, delle caratteristiche tecniche di cui ai punti 1 e 2.

3.3 I medesimi modelli possono essere altresì prelevati da altri siti Internet, a condizione che gli stessi abbiano le caratteristiche indicate nel comma precedente e rechino l'indirizzo del sito dal quale sono stati prelevati nonché gli estremi del presente atto.

4. *Modalità per la trasmissione dei dati*

4.1 I modelli, debitamente compilati e sottoscritti, in base all'art. 5 e 6 dei decreti ministeriali concernenti l'approvazione degli studi di settore relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali, devono essere trasmessi all'Amministrazione finanziaria unitamente alla dichiarazione dei redditi.

4.2 La trasmissione dei dati deve essere effettuata direttamente all'Agenzia delle Entrate attraverso il servizio telematico Entratel o Internet, ovvero avvalendosi degli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. n. 322 del 22 luglio 1998, secondo le specifiche tecniche che saranno indicate con successivo decreto.

5. *Asseverazione*

5.1 I soggetti che effettuano l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili indicati nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, corrispondono a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra documentazione idonea.

5.2 L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali sia necessario esaminare, a tal fine, l'intera documentazione contabile o gran parte di essa;

b) che implicano valutazioni di carattere imprenditoriale;

c) relativi alle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività.

Motivazioni

Il presente provvedimento, previsto dagli artt. 5 e 6 dei decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2002, stabilisce le modalità con cui i contribuenti comunicano alla amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, relativi alle attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali. Inoltre stabilisce le caratteristiche tecniche per la stampa dei modelli da utilizzare per la compilazione, anche meccanografica, della comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, e le caratteristiche e le modalità di predisposizione dei predetti dati da trasmettere all'Amministrazione finanziaria.

I modelli che sono approvati con il presente atto sono parte integrante della dichiarazione dei redditi da presentare con il modello Unico 2002, analogamente ai 128 modelli approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 12 febbraio 2002 e ai 9 modelli approvati con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 22 febbraio 2002.

Riferimenti normativi

a) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate

• Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1; art. 68, comma 1);

• Statuto dell'Agenzia delle Entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

• Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate (art. 2, comma 1).

b) Disciplina degli studi di settore

• Decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): *Istituzione degli studi di settore*;

• Legge 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 3, comma 121): *Individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione dei questionari per gli studi di settore*;

• Decreto legislativo 9 luglio 1997, n, 241, e successive modificazioni: *Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti*;

• Decreto ministeriale 5 dicembre 1997: *Approvazione di questionari per gli studi di settore*;

• Decreto ministeriale 10 febbraio 1998: *Approvazione di questionari per gli studi di settore*;

• Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 10 agosto 1998: *Approvazione di questionari per gli studi di settore*;

• Decreto del Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate 26 novembre 1999: *Approvazione di questionari per gli studi di settore*;

• Legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): *Individuazione delle modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento*;

• Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*;

• Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni: *Emanazione del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni*;

• Decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: *Disposizioni concernenti i tempi e le modalità di applicazione degli studi di settore*;

• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 12 febbraio 2002: *Approvazione dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali*;

• Decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 febbraio 2002: *Approvazione degli studi di settore relativi ad attività economiche nel settore delle manifatture, del commercio, dei servizi e delle attività professionali*;

• Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 febbraio 2002: *Approvazione di n. 9 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore relativi alle attività economiche delle manifatture e del commercio da utilizzare per il periodo d'imposta 2001.*

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2002

Il direttore: FERRARA

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SD38U

36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SD38U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SD38U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro C - Modalità di svolgimento dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Fabbricazione di mobili metallici"- 36.12.1.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, me-

diante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità produttiva va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A09**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoranti a domicilio desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A11**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A17**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A12** ad **A17**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A18**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ PRODUTTIVA DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità produttiva e agli spazi che, a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
L'unità produttiva da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001.
La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità produttiva;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla produzione;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc.;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a magazzino di materie prime, semilavorati, attrezzature, ecc., comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici;
- nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi diversi da quelli indicati nei righi precedenti (ad esempio, spogliatoi, garage, box, ecc.);
- nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati a servizi diversi da quelli indicati nel rigo B06, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali contigui all'unità produttiva, destinati all'attività di vendita.

11 QUADRO C - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro C sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

Produzione/lavorazione e commercializzazione

In particolare, indicare:
- nel **rigo C01**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte in conto proprio in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta in conto proprio si intende la produzione e/o la lavorazione effettuata, in assenza di commissione,ordine, accordo, ecc., all'interno e/o all'esterno delle unità produttive dell'impresa, anche avvalendosi di terzi. Si considera svolta in conto proprio la produzione e/o la lavorazione effettuata con propri modelli e proprie tipologie di prodotti offerti direttamente sul mercato;
- nel **rigo C02**, la percentuale dei ricavi derivanti da attività svolte per conto terzi in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività. Per attività svolta per conto terzi si intende la produzione e/o lavorazione effettuata per conto di terze imprese in presenza di commissione, ordine, accordo, ecc., indipendentemente dalla provenienza del materiale utilizzato Come già precisato al punto precedente, si configura l'ipotesi di attività svolta in conto proprio qualora i prodotti finiti, semilavorati o componenti vengono offerti direttamente sul mercato a privati o imprese;
- nel **rigo C03**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti finiti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi da C01 a C03, deve risultare pari a 100;

Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)

- nel **rigo C04**, il **codice 1**, **2** o **3**, se l'attività svolta solo per conto terzi è commissionata, rispettivamente, da un solo committente, da due a cinque o da più di cinque committenti. Si precisa che il presente rigo va compilato solo se è stato compilato il rigo C02;
- nel **rigo C05**, la percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Questo dato va indicato solo se sono stati compilati i righi C02 ed C04;

Lavorazione affidata a terzi

- nei **righi** da **C06** a **C08,** qualora una parte del processo produttivo sia affidata a terzi, la spesa sostenuta per prestazioni eseguite in Italia, nell'Unione Europea o al di fuori dell'Unione Europea compilando, rispettivamente, il primo, il secondo e/o il terzo rigo;
- nel **rigo C09**, il numero di agenti e procacciatori con obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti monomandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2001;
- nel **rigo C10**, il numero di agenti e procacciatori senza obbligo di esercitare la propria attività esclusivamente per il soggetto interessato alla compilazione del modello (cosiddetti rappresentanti plurimandatari), con riferimento alla data del 31 dicembre 2001;
- nel **rigo C11**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
- nel **rigo C12**, il numero dei giorni di partecipazione a fiere e mostre;

Area di mercato

- nel **rigo C13**, il **codice 1, 2, 3, 4 o 5**, a seconda che l'area nazionale di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il comune, la provincia, la regione, più regioni o con l'intero territorio nazionale;
- nel **rigo C14**, indicare se si effettuano esportazioni nei confronti di clientela appartenente a paesi dell'Unione Europea barrando la relativa casella;
- nel **rigo C15**, indicare se si effettuano esportazioni in paesi al di fuori dell'Unione Europea, barrando la relativa casella.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di cessioni vanno compilate ambedue le caselle.

Tipologia clientela

- nei **righi** da **C16** a **C24**, per ciascuna tipologia di clientela indicata (italiana e/o straniera), in percentuale, i ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi. Al riguardo, si precisa che nell'ambito della "grande distribuzione" rientrano gli ipermercati, i supermercati e i grandi magazzini, mentre in quello della "distribuzione organizzata" rientrano i gruppi di acquisto, le catene di negozi e l'affiliazione commerciale (franchising).

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;
- nel **rigo C25**, la percentuale dei ricavi conseguiti per cessioni effettuate nei confronti della clientela appartenente all'Unione Europea e/o a Paesi al di fuori di detta Unione, in rapporto ai ricavi complessivamente derivanti dall'attività.

12. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative agli elementi specifici dell'attività.

In particolare, indicare:

Materiali di produzione

- nei **righi** da **D01**a **D05**, la percentuale di acquisti, per ciascuna tipologia di materiali di produzione individuata, in rapporto al totale degli acquisti effettuati.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi suddetti deve risultare pari a 100;

Fasi di lavorazione

- nei **righi** da **D06** a **D19**, barrando le apposite caselle, le diverse fasi della lavorazione che caratterizzano il proprio processo produttivo, distinguendo quelle svolte in conto proprio da quelle svolte per conto terzi o affidate a terzi;

Prodotti ottenuti/lavorati

- nei **righi** da **D20** a **D28**, le percentuali di ricavi provenienti dalle vendite dei diversi prodotti con riferimento ai ricavi complessivi.

Si precisa che il totale delle percentuali nei righi da D20 a D28 deve risultare pari a 100;

Modalità di produzione

- nei **righi D29** e **D30**, suddividere, in percentuali sui ricavi conseguiti, le vendite di pezzi a dimensione standard dalle vendite derivate da pezzi prodotti su misura a richiesta.

Si precisa che il totale delle percentuali indicate nei righi da D29 a D30 deve risultare pari a 100.

13. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

Nei **righi** da **E01** a **E12,** indicare nella **prima colonna** il numero e nella **seconda colonna**, il numero di quelli inseriti in isole robotizzate (ad asservimento automatico, a controllo numerico o a controllo numerico computerizzato).

14. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, oc-

corre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato

l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:

– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

15. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel ri-

go F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

16. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD38U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati alla produzione		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati ad esposizione		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Locali destinati ad altri servizi		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati ad altri servizi diversi da quelli indicati nel rigo B06		Mq
B11	Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione)		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

Produzione/lavorazione e commercializzazione

		Percentuale sui ricavi
C01	Produzione conto proprio	%
C02	Produzione conto terzi	%
C03	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa	%
		TOT = 100%

Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)

C04	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C05	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

Lavorazione affidata a terzi

C06	Italia	.000
C07	U.E.	.000
C08	EXTRA U.E.	.000

C09	Agenti e rappresentanti esclusivi	Numero
C10	Agenti e rappresentanti non esclusivi	Numero
C11	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
C12	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero

Area di mercato

C13	Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Piu' regioni; 5 = Italia)	
C14	Estero (U.E.)	Barrare la casella
C15	Estero (Extra U.E.)	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
C16	Industria	%
C17	Artigiani	%
C18	Distribuzione organizzata / Grande distribuzione	%
C19	Hard discount	%
C20	Commercianti all'ingrosso	%
C21	Commercianti al dettaglio	%
C22	Enti pubblici e privati	%
C23	Privati (uffici, officine, negozi, etc.)	%
C24	Altri	%
		TOT = 100%

C25	Export e cessioni Intracomunitarie	%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD38U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Materiali di produzione	Percentuale sul totale degli acquisti
D01	Materie prime metalliche	%
D02	Legno	%
D03	Altre materie prime lavorate	%
D04	Semilavorati incorporati	%
D05	Parti d'acquisto/componenti	%
		TOT = 100%

	Fasi di lavorazione	Conto proprio Produzione interna	Conto terzi Produzione interna	Affidata a terzi	
D06	Progettazione				Barrare la casella
D07	Taglio				Barrare la casella
D08	Sbavatura				Barrare la casella
D09	Tranciatura/punzonatura				Barrare la casella
D10	Filettatura				Barrare la casella
D11	Scantonatura				Barrare la casella
D12	Piegatura				Barrare la casella
D13	Fresatura				Barrare la casella
D14	Verniciatura				Barrare la casella
D15	Trattamento protettivo				Barrare la casella
D16	Saldatura e puntatura				Barrare la casella
D17	Assemblaggio finale				Barrare la casella
D18	Imballaggio				Barrare la casella
D19	Installazione				Barrare la casella

	Prodotti ottenuti/lavorati	Percentuale sui ricavi
D20	Arredo tradizionale per uso industriale e civile (armadi, scaffali, spogliatoi, etc.)	%
D21	Sistemi (anche automatizzati) di movimentazione e magazzinaggio (scaffalature per uso industriale, portapallets, cantilever, soppalchi, carpenteria metallica in genere, etc.)	%
D22	Arredo officina (carrelli, portautensili, banchi da lavoro, contenitori metallici, etc.)	%
D23	Arredo ufficio (scrivanie, cassettiere, classificatori, pareti divisorie, etc.)	%
D24	Arredo tecnico (arredamenti per laboratori scientifici e/o studi medici, cappe aspiranti, etc.)	%
D25	Arredo per la casa (librerie, tavoli, portatelevisori, scarpiere, portascope, etc.)	%
D26	Arredo per il giardino (panchine, tavoli, sedie, etc.)	%
D27	Componenti metallici per l'industria mobiliera	%
D28	Altro	%
		TOT = 100%

	Modalità di produzione	Percentuale sui ricavi
D29	Dimensioni standard	%
D30	Su misura a richiesta	%
		TOT = 100%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SD38U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	di cui appartenenenti ad isole robotizzate (numero)
E01	Cesoie		
E02	Sbavatrici		
E03	Tranciatrici		
E04	Scantonatrici		
E05	Piegatrici		
E06	Fresatrici		
E07	Filettatrici		
E08	Puntatrici		
E09	Saldatrici		
E10	Impianti di sgrassaggio		
E11	Impianti di verniciatura		
E12	Macchine per l'imballaggio		

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

36.12.1 Fabbricazione di mobili metallici

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine	
A09	Lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A10	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A11	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A12	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A13	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A15	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A16	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A17	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A18	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità produttiva destinata all'esercizio dell'attività

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati alla produzione		Mq
B05	Locali destinati a magazzino		Mq
B06	Spazi all'aperto destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati ad esposizione		Mq
B08	Locali destinati ad uffici		Mq
B09	Locali destinati ad altri servizi		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati ad altri servizi diversi da quelli indicati nel rigo B06		Mq
B11	Locali destinati alla vendita (contigui alla produzione)		Mq

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO C
Modalità di svolgimento dell'attività

	Produzione/lavorazione e commercializzazione	Percentuale sui ricavi
C01	Produzione conto proprio	%
C02	Produzione conto terzi	%
C03	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o lavorati dall'impresa	%
		TOT = 100%

	Produzione/lavorazione conto terzi (da indicare solo se è stato compilato il rigo C02)	
C04	Numero committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	
C05	Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	%

	Lavorazione affidata a terzi	
C06	Italia	,00
C07	U.E.	,00
C08	EXTRA U.E.	,00

C09	Agenti e rappresentanti esclusivi	Numero
C10	Agenti e rappresentanti non esclusivi	Numero
C11	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
C12	Giorni di partecipazione a fiere e mostre	Numero

	Area di mercato	
C13	Nazionale (1 = Comune; 2 = Provincia; 3 = Regione; 4 = Piu' regioni; 5 = Italia)	
C14	Estero (U.E.)	Barrare la casella
C15	Estero (Extra U.E.)	Barrare la casella

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
C16	Industria	%
C17	Artigiani	%
C18	Distribuzione organizzata / Grande distribuzione	%
C19	Hard discount	%
C20	Commercianti all'ingrosso	%
C21	Commercianti al dettaglio	%
C22	Enti pubblici e privati	%
C23	Privati (uffici, officine, negozi, etc.)	%
C24	Altri	%
		TOT = 100%

C25	Export e cessioni Intracomunitarie	%

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Materiali di produzione	Percentuale sul totale degli acquisti
D01	Materie prime metalliche	%
D02	Legno	%
D03	Altre materie prime lavorate	%
D04	Semilavorati incorporati	%
D05	Parti d'acquisto/componenti	%
		TOT = 100%

	Fasi di lavorazione	Conto proprio Produzione interna	Conto terzi Produzione interna	Affidata a terzi	
D06	Progettazione				Barrare la casella
D07	Taglio				Barrare la casella
D08	Sbavatura				Barrare la casella
D09	Tranciatura/punzonatura				Barrare la casella
D10	Filettatura				Barrare la casella
D11	Scantonatura				Barrare la casella
D12	Piegatura				Barrare la casella
D13	Fresatura				Barrare la casella
D14	Verniciatura				Barrare la casella
D15	Trattamento protettivo				Barrare la casella
D16	Saldatura e puntatura				Barrare la casella
D17	Assemblaggio finale				Barrare la casella
D18	Imballaggio				Barrare la casella
D19	Installazione				Barrare la casella

	Prodotti ottenuti/lavorati	Percentuale sui ricavi
D20	Arredo tradizionale per uso industriale e civile (armadi, scaffali, spogliatoi, etc.)	%
D21	Sistemi (anche automatizzati) di movimentazione e magazzinaggio (scaffalature per uso industriale, portapallets, cantilever, soppalchi, carpenteria metallica in genere, etc.)	%
D22	Arredo officina (carrelli, portautensili, banchi da lavoro, contenitori metallici, etc.)	%
D23	Arredo ufficio (scrivanie, cassettiere, classificatori, pareti divisorie, etc.)	%
D24	Arredo tecnico (arredamenti per laboratori scientifici e/o studi medici, cappe aspiranti, etc.)	%
D25	Arredo per la casa (librerie, tavoli, portatelevisori, scarpiere, portascope, etc.)	%
D26	Arredo per il giardino (panchine, tavoli, sedie, etc.)	%
D27	Componenti metallici per l'industria mobiliera	%
D28	Altro	%
		TOT = 100%

	Modalità di produzione	Percentuale sui ricavi
D29	Dimensioni standard	%
D30	Su misura a richiesta	%
		TOT = 100%

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' PRODUTTIVA

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	di cui appartenenenti ad isole robotizzate (numero)
E01	Cesoie		
E02	Sbavatrici		
E03	Tranciatrici		
E04	Scantonatrici		
E05	Piegatrici		
E06	Fresatrici		
E07	Filettatrici		
E08	Puntatrici		
E09	Saldatrici		
E10	Impianti di sgrassaggio		
E11	Impianti di verniciatura		
E12	Macchine per l'imballaggio		

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM11B

51.44.3	Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
51.53.1	Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
51.53.2	Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
51.53.3	Commercio all'ingrosso di vetro piano;
51.53.4	Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
51.53.5	Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori;
51.54.1	Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
51.54.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
51.54.4	Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM11B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM11B va compilato con riferimento al periodo di imposta 2001 e si compone dei seguenti quadri:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici" - 51.44.3;
"Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale" - 51.53.1;
"Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione" - 51.53.2;
"Commercio all'ingrosso di vetro piano" - 51.53.3;
"Commercio all'ingrosso di vernici e colori" - 51.53.4;
"Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori" - 51.53.5;
"Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta)" - 51.54.1;
"Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento" - 51.54.2;
"Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria" - 51.54.4.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:

– la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITA' LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITA' DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso;
- in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
- nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, showroom);
- nel **rigo B06**, il numero complessivo dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino/deposito della merce;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio e a lavorazioni varie (ad esempio, per la piallatura, per il taglio del legno o del vetro, ecc.);

– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati al deposito della merce;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei piazzali utilizzati per le operazioni di carico e scarico della merce. Si precisa che, qualora uno stesso spazio sia utilizzato contemporaneamente per il deposito della merce e per operazioni di carico e scarico, la sua superficie andrà ripartita proporzionalmente tra i due utilizzi, indicando le rispettive quote nei righi B10 e B11;
– nel **rigo B12**, il numero complessivo dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B13**, l'orario giornaliero di apertura osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 10 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 10 ore;
– nel **rigo B14**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore rispettivamente a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B15**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo, non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale;
– nel **rigo B16**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.).

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni su alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D01** a **D06**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D07** a **D11**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna delle tipologie di vendita elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti nel 2001. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.

Al riguardo, si precisa che:

• per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry) si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro ed al trasporto a proprie spese;
• per ingrosso tradizionale (con vendita al banco) si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
• per ingrosso con vendita sul territorio si intende la tipologia di vendita nella quale il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
• le provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi sono le somme conseguite dal grossista per la vendita conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
• le provvigioni per intermediazione e vendita conto deposito sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D12** a **D43**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. La percentuale degli eventuali ricavi conseguiti per la prestazione di servizi (ad esempio, noleggio di attrezzi, messa in posa dei prodotti, ecc.) va riportata nel rigo D43. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D44** a **D49**, barrando una o più caselle, le tipologie di servizi offerti alla clientela sia gratuitamente che a pagamento;

Altri dati

– nel **rigo D50**, la tipologia di vendita al dettaglio praticata, utilizzando il **codice 1**, se la vendita è assistita da personale addetto, il **codice 2**, se viene praticata la vendita self-service, il **codice 3**, se viene praticata vendita mista, ossia se l'esercizio commerciale, pur essendo organizzato come self-service, offre al cliente la possibilità di richiedere l'assistenza di personale addetto;
– nel **rigo D51**, barrare la casella se la gestione del magazzino merci è informatizzata;
– nel **rigo D52**, in percentuale, la quota delle rimanenze finali di cui al rigo F05 del quadro degli "Elementi contabili" costituita da materiale obsoleto, vale a dire dichiarato fuori produzione dal produttore o invendibile perché deteriorato;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D53** a **D55**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili".

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Si precisa che gli acquisti di ciascuna tipologia possono essere effettuati sia direttamente che tramite intermediari del commercio;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D56** a **D58**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella.

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

Nei **righi** da **D59** a **D64**, sono richieste informazioni relative a particolari figure professionali anche se le stesse sono già state indicate nel quadro A - "Personale addetto all'attività". In particolare, indicare:

– nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un banconista ha prestato servizio per due mesi ed un altro banconista per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo D59, il numero due;
– nella **seconda colonna**, il numero degli addetti titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite ai titolari di rapporto di lavoro dipendente (al riguardo, vedere le istruzioni del quadro A - "Personale addetto all'attività").

Di seguito, indicare:

Costi e spese specifici

– nel **rigo D65**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;

– nel **rigo D66**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per le attrezzature da esposizione e per i materiali di campionatura (ad esempio, cataloghi, campioni, ecc.);
– nel **rigo D67**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D68**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D69**, il numero complessivo dei veicoli di cui alla lettera d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada) posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si precisa che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.;
– nel **rigo D70**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E, per ciascuna delle tipologie elencate nei **righi** da **E01** ad **E07**, indicare il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi so-

stenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
- le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
- le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
- le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
- non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
- tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
- i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;
- nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
- [ ] 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- [ ] 51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
- [ ] 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
- [ ] 51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
- [ ] 51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori;
- [ ] 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
- [ ] 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
- [ ] 51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		Numero

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio		Mq
B05	Locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, show-room)		Mq
B06	Punti cassa		Numero
B07	Locali destinati a magazzino/deposito		Mq
B08	Locali destinati a laboratorio e a lavorazioni varie		Mq
B09	Locali destinati ad uffici		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati a deposito		Mq
B11	Piazzali utilizzati per operazioni di carico e scarico della merce		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 10 ore; 3 = oltre 10 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale)		
B16	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM11B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Consumatori privati	%
D02	Artigiani, posatori, specialisti ed utilizzatori professionali in genere	%
D03	Imprese manifatturiere, di costruzione ed affini	%
D04	Enti pubblici o enti privati	%
D05	Commercianti al dettaglio	%
D06	Commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D07	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D08	Ingrosso tradizionale con vendita al banco	%
D09	Ingrosso con rete di vendita sul territorio	%
D10	Vendita al dettaglio	%
D11	Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D12	Utensileria manuale ed elettrica	%
D13	Materiale elettrico	%
D14	Elettrodomestici, apparecchi per il riscaldamento e relativi accessori (compresi radiatori, caldaie, scaldabagni, ecc.)	%
D15	Riproduzione e vendita chiavi	%
D16	Ferramenta per infissi e mobili, bulloneria, viteria, derivati vergella, minuteria di ferramenta	%
D17	Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti	%
D18	Serramenti e materiali da finitura (compresi quelli per le facciate di edifici)	%
D19	Rubinetteria sanitaria e per impiantistica	%
D20	Legnami segati e in tronco	%
D21	Pavimenti in legno (parquet)	%
D22	Prodotti base in legno (cornici, infissi, aste, battiscopa, coprifili, perline, listoni, profili lamellari, ecc.)	%
D23	Pannelli a base di legno (truciolari, OSB, multistrati lamellari, di fibra, ecc.)	%
D24	Vetro piano	%
D25	Carte da parati, moquette, stoffe per arredamenti, stucchi e pavimentazioni resilienti	%
D26	Colle, adesivi, siliconi e abrasivi	%
D27	Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate di edifici	%
D28	Prodotti vernicianti per l'automobile	%
D29	Vernici per l'industria	%
D30	Articoli, vernici e colori per belle arti	%
D31	Attrezzature per la verniciatura (aerografi, pennelli, levigatrici, ponteggi, scale, ecc.)	%
D32	Complementi d'arredo, oggettistica, mobili, casalinghi	%
D33	Prodotti per la pulizia della casa, diluenti e solventi	%
D34	Prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idro-termo-sanitaria (esclusa la rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria)	%
D35	Materiali e manufatti da costruzione	%
D36	Coperture, isolanti e materiali per l'impermeabilizzazione	%
D37	Piante, sementi e prodotti chimici per il giardinaggio e l'agricoltura	%
D38	Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio (compresi quelli elettrici)	%
D39	Articoli per la pulizia e la manutenzione dell'automobile	%
D40	Combustibili per il riscaldamento	%
D41	Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti	%
D42	Altri articoli	%
D43	Ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM11B**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Servizi offerti

D44	Applicazione, messa in posa e/o in opera dei prodotti	Barrare la casella
D45	Consegna della merce a domicilio	Barrare la casella
D46	Noleggio attrezzi	Barrare la casella
D47	Taglio legno e/o vetro	Barrare la casella
D48	Altre lavorazioni del legno (essiccazione, piallatura, bordatura, foratura, impregnazione, ecc.)	Barrare la casella
D49	Servizio di pronto intervento/assistenza tecnica	Barrare la casella

Altri dati

D50	Tipologia di vendita al dettaglio (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista)	
D51	Gestione informatizzata del magazzino merci	Barrare la casella
D52	Quota delle rimanenze finali costituita da materiale obsoleto	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D53	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie e da consorzi, cooperative, affiliante	%
D54	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D55	Da ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D56	Indipendente	Barrare la casella
D57	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D58	Associato a gruppi di acquisto e/o unione volontaria	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

		non dipendenti	dipendenti	
D59	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Venditori diretti dipendenti		Numero	Numero giornate retribuite
D61	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D62	Addetti alle lavorazioni (ad esempio, tagliatori, lattonieri, ecc.)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D63	Addetti alla messa in posa e/o in opera	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D64	Agenti/rappresentanti al 31 dicembre	Numero		

Costi e spese specifici

D65	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	.000
D66	Spese per materiali da esposizione e campionatura (ad esempio, cataloghi, campioni, ecc.)	.000
D67	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Mezzi di trasporto

D69	Autocarri	Numero
D70	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Tagliatrici / Seghe elettriche	Numero
E02	Gruppi elettrogeni e di continuità	Numero
E03	Tintometri per la miscelazione delle vernici	Numero
E04	Muletti	Numero
E05	Carrelli (transpalletts)	Numero
E06	Mezzi di sollevamento elettrici (carri ponte)	Numero
E07	Macchine confezionatrici	Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
F10	Costo per la produzione di servizi	.000
F11	Valore dei beni strumentali	.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
F13	Spese per acquisti di servizi	.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

- 51.44.3 Commercio all'ingrosso di carte da parati, stucchi e cornici;
- 51.53.1 Commercio all'ingrosso di legname, semilavorati in legno e legno artificiale;
- 51.53.2 Commercio all'ingrosso di materiali da costruzione;
- 51.53.3 Commercio all'ingrosso di vetro piano;
- 51.53.4 Commercio all'ingrosso di vernici e colori;
- 51.53.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di legname e di materiali da costruzione, vetro piano, vernici e colori;
- 51.54.1 Commercio all'ingrosso di articoli in ferro e in altri metalli (ferramenta);
- 51.54.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento;
- 51.54.4 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli in ferro, di apparecchi e accessori per impianti idraulici e di riscaldamento, di coltelleria e posateria.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		Numero

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Locali destinati esclusivamente alla vendita al dettaglio		Mq
B05	Locali destinati all'esposizione interna della merce (ad esempio, show-room)		Mq
B06	Punti cassa		Numero
B07	Locali destinati a magazzino/deposito		Mq
B08	Locali destinati a laboratorio e a lavorazioni varie		Mq
B09	Locali destinati ad uffici		Mq
B10	Spazi all'aperto destinati a deposito		Mq
B11	Piazzali utilizzati per operazioni di carico e scarico della merce		Mq
B12	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B13	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 10 ore; 3 = oltre 10 ore)		
B14	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B15	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale)		
B16	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia della clientela	Percentuale sui ricavi
D01	Consumatori privati	%
D02	Artigiani, posatori, specialisti ed utilizzatori professionali in genere	%
D03	Imprese manifatturiere, di costruzione ed affini	%
D04	Enti pubblici o enti privati	%
D05	Commercianti al dettaglio	%
D06	Commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D07	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D08	Ingrosso tradizionale con vendita al banco	%
D09	Ingrosso con rete di vendita sul territorio	%
D10	Vendita al dettaglio	%
D11	Provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi e/o conto deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D12	Utensileria manuale ed elettrica	%
D13	Materiale elettrico	%
D14	Elettrodomestici, apparecchi per il riscaldamento e relativi accessori (compresi radiatori, caldaie, scaldabagni, ecc.)	%
D15	Riproduzione e vendita chiavi	%
D16	Ferramenta per infissi e mobili, bulloneria, viteria, derivati vergella, minuteria di ferramenta	%
D17	Maniglieria, lucchetti, serrature e casseforti	%
D18	Serramenti e materiali da finitura (compresi quelli per le facciate di edifici)	%
D19	Rubinetteria sanitaria e per impiantistica	%
D20	Legnami segati e in tronco	%
D21	Pavimenti in legno (parquet)	%
D22	Prodotti base in legno (cornici, infissi, aste, battiscopa, coprifili, perline, listoni, profili lamellari, ecc.)	%
D23	Pannelli a base di legno (truciolari, OSB, multistrati lamellari, di fibra, ecc.)	%
D24	Vetro piano	%
D25	Carte da parati, moquette, stoffe per arredamenti, stucchi e pavimentazioni resilienti	%
D26	Colle, adesivi, siliconi e abrasivi	%
D27	Prodotti vernicianti per la casa e per le facciate di edifici	%
D28	Prodotti vernicianti per l'automobile	%
D29	Vernici per l'industria	%
D30	Articoli, vernici e colori per belle arti	%
D31	Attrezzature per la verniciatura (aerografi, pennelli, levigatrici, ponteggi, scale, ecc.)	%
D32	Complementi d'arredo, oggettistica, mobili, casalinghi	%
D33	Prodotti per la pulizia della casa, diluenti e solventi	%
D34	Prodotti ed impianti per l'idraulica e l'idro-termo-sanitaria (esclusa la rubinetteria e compresa la ceramica sanitaria)	%
D35	Materiali e manufatti da costruzione	%
D36	Coperture, isolanti e materiali per l'impermeabilizzazione	%
D37	Piante, sementi e prodotti chimici per il giardinaggio e l'agricoltura	%
D38	Attrezzature ed utensili vari per il giardinaggio (compresi quelli elettrici)	%
D39	Articoli per la pulizia e la manutenzione dell'automobile	%
D40	Combustibili per il riscaldamento	%
D41	Piastrelle, ceramiche e materiali per pavimentazioni e rivestimenti	%
D42	Altri articoli	%
D43	Ricavi derivanti dall'offerta di servizi	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Servizi offerti

D44	Applicazione, messa in posa e/o in opera dei prodotti	Barrare la casella
D45	Consegna della merce a domicilio	Barrare la casella
D46	Noleggio attrezzi	Barrare la casella
D47	Taglio legno e/o vetro	Barrare la casella
D48	Altre lavorazioni del legno (essiccazione, piallatura, bordatura, foratura, impregnazione, ecc.)	Barrare la casella
D49	Servizio di pronto intervento/assistenza tecnica	Barrare la casella

Altri dati

D50	Tipologia di vendita al dettaglio (1 = assistita, 2 = self-service, 3 = mista)	
D51	Gestione informatizzata del magazzino merci	Barrare la casella
D52	Quota delle rimanenze finali costituita da materiale obsoleto	%

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D53	Tramite gruppi di acquisto, unioni volontarie e da consorzi, cooperative, affiliante	%
D54	Da commercianti all'ingrosso (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
D55	Da ditte produttrici (direttamente o tramite intermediari del commercio)	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D56	Indipendente	Barrare la casella
D57	In franchising o in affiliazione	Barrare la casella
D58	Associato a gruppi di acquisto e/o unione volontaria	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita e ad altre lavorazioni

		non dipendenti	dipendenti	
D59	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Venditori diretti dipendenti		Numero	Numero giornate retribuite
D61	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D62	Addetti alle lavorazioni (ad esempio, tagliatori, lattonieri, ecc.)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D63	Addetti alla messa in posa e/o in opera	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D64	Agenti/rappresentanti al 31 dicembre	Numero		

Costi e spese specifici

D65	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	,00
D66	Spese per materiali da esposizione e campionatura (ad esempio, cataloghi, campioni, ecc.)	,00
D67	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

Mezzi di trasporto

D69	Autocarri	Numero
D70	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Tagliatrici / Seghe elettriche	Numero
E02	Gruppi elettrogeni e di continuità	Numero
E03	Tintometri per la miscelazione delle vernici	Numero
E04	Muletti	Numero
E05	Carrelli (transpalletts)	Numero
E06	Mezzi di sollevamento elettrici (carri ponte)	Numero
E07	Macchine confezionatrici	Numero

pagina 3

QUADRO F Elementi contabili		**Imposte sui redditi**	
	F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
	F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
	F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
	F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
	F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
	F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	,00
	F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
	F10	Costo per la produzione di servizi	,00
	F11	Valore dei beni strumentali	,00
	F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
	F13	Spese per acquisti di servizi	,00
	F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore ,00	,00
	F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	,00
	F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir ,00	,00
		Imposta sul valore aggiunto	
	F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
	F18	Volume d'affari	,00
	F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
	F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
	F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
	F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE	COLORE AZZURRO

SM14U

52.24.1 Commercio al dettaglio di pane;

52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM14U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM14U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento delle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio al dettaglio di pane" - 52.24.1;
"Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria" - 52.24.2.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
– la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.

I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.

Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili

sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B01,** l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02,** il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03,** la sigla della provincia;
– nel **rigo B04,** la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali diret-

tamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati,dei locali destinati alla produzione;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici e servizi;
– nel **rigo B09**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione del locale fronte strada (vetrine, vetrate e porte) indipendentemente dall'esposizione della merce in vendita;
– nel rigo **B10**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B11**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore, il **codice 2**,se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore, il **codice 3**, se superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B12**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore ai nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B13**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio, e, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in un super/ipermercato;
– nel **rigo B14**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

– nel **rigo B15**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare indicare:

Materie prime e sussidiarie per l'attività di produzione

– nei **righi** da **D01** a **D07**, per ciascuna delle tipologie individuate, il numero e/o la quantità espressa nelle unità di misura indicate delle materie prime e sussidiarie utilizzate per l'attività di produzione;

Tipologia dell'attività produttiva

– nei **righi** da **D08** a **D14**,barrando una o più caselle , la tipologia dei beni prodotti dal soggetto interessato alla compilazione del modello;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D15** a **D23,** la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

– nel **rigo D24,** la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti di produzione propria, in rapporto ai ricavi complessivi;

Tipologia di vendita

– nei **righi D25** e **D26,**la percentuale dei ricavi conseguiti con le vendite effettuate con emissione di scontrini fiscali e di fatture, in rapporto ai ricavi complessivi;
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nel **rigo D27,** barrando la corrispondente casella, se viene effettuato servizio di consegna presso il domicilio del cliente;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D28** a **D31,** distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili". Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D32** a **D34**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la rispettiva casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D35**,l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D36**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Addetti all'attività dell'impresa

– nei **righi D37** e **D38**, nella **prima colonna**, il numero degli addetti all'attività, che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto per altri cinque mesi, andrà indicato il numero due; nella **seconda colonna**, il numero degli addetti, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività").

Consumi

– nel **rigo D39,** il consumo, di gas utilizzato espresso in metri cubi;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D40,** il numero degli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione

dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
  Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.
Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;
– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle

riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo Z15,** la percentuale del costo del venduto relativo alle merci commercializzate senza alcuna trasformazione.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SM14U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
☐ 52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati alla produzione		Mq
B08	Locali destinati a uffici e servizi		Mq
B09	Esposizione del locale fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B11	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B12	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B13	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio inserito in super/ipermercato)		
B14	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali adibiti a laboratorio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Materie prime e sussidiarie per l'attività di produzione

D01	Farina		Quintali
D02	Latte		Litri
D03	Latte in polvere		Kg
D04	Burro		Kg
D05	Zucchero		Kg
D06	Uova in guscio		Numero
D07	Uova trattate		Kg

Tipologia dell'attività produttiva

D08	Pane		Barrare la casella
D09	Pizze e focacce		Barrare la casella
D10	Fette biscottate, crackers, grissini		Barrare la casella
D11	Prodotti di pasticceria		Barrare la casella
D12	Biscotteria		Barrare la casella
D13	Prodotti lievitati da forno (cornetti, brioches, ecc.)		Barrare la casella
D14	Pasta fresca		Barrare la casella

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi	
D15	Pane		%
D16	Pizza e focacce		%
D17	Fette biscottate, crackers, grissini		%
D18	Biscotteria		%
D19	Prodotti lievitati da forno (cornetti, brioches, ecc.)		%
D20	Pasticceria e dolciumi, confetteria		%
D21	Pasta fresca		%
D22	Bevande		%
D23	Altri prodotti		%
		TOT = 100%	
D24	Percentuale dei ricavi provenienti dalla vendita di prodotti di produzione propria		%

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi	
D25	Con scontrino		%
D26	Con fattura		%
		TOT = 100%	

Servizi offerti

D27	Consegna a domicilio		Barrare la casella

Modalità di acquisto

		Percentuale sugli acquisti	
D28	Da commercianti all'ingrosso		%
D29	Da produttori e/o cooperative		%
D30	Da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, consorzi		%
D31	Da altri operatori		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D32	In proprio		Barrare la casella
D33	Associato o affiliato a gruppo d'acquisto e/o unione volontaria		Barrare la casella
D34	Franchising		Barrare la casella

Costi e spese specifici

D35	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D36	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM14U**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Addetti all'attività dell'impresa	Non dipendenti	Dipendenti	
D37	Addetti alla vendita	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Addetti alla produzione	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
	Consumi			
D39	Gas			Metri cubi
	Mezzi di trasporto			
D40	Autocarri		Numero	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Scaffali	Metri lineari	
E03	Armadi frigoriferi e freezer	Capacità in metri cubi	
E04	Banconi frigoriferi, freezer e scaffali refrigerati	Metri lineari	
E05	Gruppo di continuità	Barrare la casella	
E06	Impastatrici	Capacità in litri	
E07	Spezzatrici	Numero	
E08	Formatrici	Numero	
E09	Sfogliatrici	Numero	
E10	Scioglitori	Numero	
E11	Cuocitori	Numero	
E12	Forni	Numero	
E13	Forni - superficie di cottura	Mq	
E14	Friggitrici	Numero	
E15	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		Importo
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

Rigo	Descrizione	Importo
F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Rigo	Descrizione	Importo
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Percentuale del costo del venduto relativo alle merci commercializzate senza alcuna trasformazione %

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

EURO €

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 52.24.1 Commercio al dettaglio di pane
☐ 52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria e dolciumi; di confetteria

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati per la vendita e l'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati alla produzione		Mq
B08	Locali destinati a uffici e servizi		Mq
B09	Esposizione del locale fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B11	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B12	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B13	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = esercizio inserito in super/ipermercato)		
B14	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B15	Locali adibiti a laboratorio		Mq

pagina 1

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM14U**

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Materie prime e sussidiarie per l'attività di produzione

D01	Farina	Quintali
D02	Latte	Litri
D03	Latte in polvere	Kg
D04	Burro	Kg
D05	Zucchero	Kg
D06	Uova in guscio	Numero
D07	Uova trattate	Kg

Tipologia dell'attività produttiva

D08	Pane	Barrare la casella
D09	Pizze e focacce	Barrare la casella
D10	Fette biscottate, crackers, grissini	Barrare la casella
D11	Prodotti di pasticceria	Barrare la casella
D12	Biscotteria	Barrare la casella
D13	Prodotti lievitati da forno (cornetti, brioches, ecc.)	Barrare la casella
D14	Pasta fresca	Barrare la casella

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D15	Pane	%
D16	Pizza e focacce	%
D17	Fette biscottate, crackers, grissini	%
D18	Biscotteria	%
D19	Prodotti lievitati da forno (cornetti, brioches, ecc.)	%
D20	Pasticceria e dolciumi, confetteria	%
D21	Pasta fresca	%
D22	Bevande	%
D23	Altri prodotti	%
		TOT = 100%
D24	Percentuale dei ricavi provenienti dalla vendita di prodotti di produzione propria	%

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D25	Con scontrino	%
D26	Con fattura	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella

Modalità di acquisto

		Percentuale sugli acquisti
D28	Da commercianti all'ingrosso	%
D29	Da produttori e/o cooperative	%
D30	Da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, consorzi	%
D31	Da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D32	In proprio	Barrare la casella
D33	Associato o affiliato a gruppo d'acquisto e/o unione volontaria	Barrare la casella
D34	Franchising	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D35	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D36	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Addetti all'attività dell'impresa	**Non dipendenti**	**Dipendenti**	
D37	Addetti alla vendita	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Addetti alla produzione	Numero	Numero	Numero giornate retribuite

	Consumi	
D39	Gas	Metri cubi

	Mezzi di trasporto	
D40	Autocarri	Numero

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Scaffali	Metri lineari	
E03	Armadi frigoriferi e freezer	Capacità in metri cubi	
E04	Banconi frigoriferi, freezer e scaffali refrigerati	Metri lineari	
E05	Gruppo di continuità	Barrare la casella	
E06	Impastatrici	Capacità in litri	
E07	Spezzatrici	Numero	
E08	Formatrici	Numero	
E09	Sfogliatrici	Numero	
E10	Scioglitori	Numero	
E11	Cuocitori	Numero	
E12	Forni	Numero	
E13	Forni - superficie di cottura	Mq	
E14	Friggitrici	Numero	
E15	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Percentuale del costo del venduto relativo alle merci commercializzate senza alcuna trasformazione %

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM18B

51.23.1 **Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi;**

51.23.2 **Commercio all'ingrosso di altri animali vivi.**

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM18B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM18B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);

– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi" – 51.23.1;

"Commercio all'ingrosso di altri animali vivi" – 51.23.2;

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   - – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   - – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   - – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è

però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;

e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;

b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;

2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;

3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;

– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite.
Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alle unità locali e agli spazi che a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita.
Per individuare le unità locali da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello, ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati allo stallaggio;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree destinate a deposito;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, delle aree destinate a serre, vivai e semenzai;
– nel **rigo B08**,il volume, espresso in metri cubi, dei silos utilizzati per il deposito dei mangimi;
– nel **rigo B09**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati,delle aree destinate a recinti bestiame, gabbie e voliere;
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la vendita e l'esposizione della merce;
– nel **rigo B11**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B12,** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali e degli spazi esterni destinati alle operazioni di carico e scarico, comprese eventuali tettoie;
– nel **rigo B13,** la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita al dettaglio;

– nel **rigo B14,** la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**, se si tratta di attività svolta in centro commerciale all'ingrosso, vale a dire in un'unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno 5 esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni, gestito con criteri unitari; il **codice 3**, in presenza di attività svolta in parco commerciale, cioè in un'area integrata di distribuzione, non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio ed all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse, non gestite in maniera unitaria con l'uso di parti comuni per le quali si condividono le spese pur in presenza di gestioni autonome; il **codice 4**, se si tratta di attività svolta in mercati generali;
– nel **rigo B15**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o nei cosiddetti "supercondomìni" (pluralità di condomìni con proprietà o gestione di beni o servizi comuni) o alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, pulizia dei locali comuni, cura dei giardini ecc.);
– nel **rigo B16**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore ai nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B17**,il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali anche se gli stessi dati sono già stati indicati nel quadro "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D01** a **D05**, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.
In particolare si precisa che:
• **per ingrosso con vendita al banco**, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
• **l'ingrosso con vendita sul territorio** (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.), riguarda il caso in cui il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici, su un territorio specifico considerato zona di vendita;
• **le provvigioni per intermediazione/conto terzi**, sono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
• **le provvigioni per intermediazione/conto deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D06** a **D24**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia della clientela

– nei **righi** da **D25** a **D34**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D35**, l'ammontare dei ricavi derivanti dalla tentata vendita giornaliera;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D36** ad **D42**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili". Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi D43** e **D44**, barrando la rispettiva casella la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello,. Al riguardo si precisa che le modalità individuate sono alternative e che, conseguentemente, va barrata una sola casella;

Addetti alla attività di vendita

– nei **righi D45** e **D46**, nonché nei **righi** da **D48** a **D50**, per ciascuna delle specializzazioni professionali individuate, nella **prima colonna**, il numero dei lavoratori dipendenti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo delle giornate retribuite desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001, se trattasi di lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno; oppure determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato, se trattasi di lavoratori dipendenti a tempo parziale e di lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo D47**, il numero di agenti e rappresentanti con riferimento alla data del 31 dicembre 2001;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D51**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
– nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per la custodia e/o per il deposito delle merci presso terzi;
– nel **rigo D53**, l'ammontare complessivo delle somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo occasionale afferenti l'attività dell'impresa;

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si fa presente che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.
In particolare indicare:
– nei **righi** da **D54** a **D59**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo** dei righi D55, D56, D58 e D59, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D54 a D56 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi da D57 a D59 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.
– nel **rigo D60**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001. In particolare nei **righi E06** ed **E07**, indicare, rispettivamente, le motrici e i rimorchi per il trasporto degli animali e le relative portate complessive espresse in quintali, già indicate nel quadro "Mezzi di trasporto".

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

- non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
- va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
- le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
- è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

- nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;
- nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta

per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM18B**

CODICE FISCALE

LIRE

☐ 51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi
☐ 51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi
barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati allo stallaggio		Mq
B06	Aree destinate a deposito		Mq
B07	Aree destinate a serre/vivai/semenzai		Mq
B08	Silos (per i mangimi)		Metri cubi
B09	Aree destinate a recinti bestiame, gabbie e voliere		Mq
B10	Locali destinati alla vendita		Mq
B11	Locali destinati ad uffici		Mq
B12	Locali destinati alle operazioni di carico e scarico		Mq
B13	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale; 4 = mercati generali)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	.000	
B16	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B17	Giorni di apertura nell'anno		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso con vendita al banco	%
D02	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc..)	%
D03	Dettaglio	%
D04	Provvigioni per intermediazione di vendita c/terzi	%
D05	Provvigioni per intermediazione di vendita c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Ovini	%
D07	Equini	%
D08	Suini	%
D09	Bovini	%
D10	Caprini	%
D11	Pollame (polli, tacchini, oche,ecc..)	%
D12	Conigli	%
D13	Cacciagione e animali selvatici da allevamento (quaglie, piccioni, lepri, cinghiali,ecc..)	%
D14	Animali da affezione	%
D15	Uova	%
D16	Fiori freschi recisi	%
D17	Fiori secchi/artificiali	%
D18	Piante ornamentali	%
D19	Piante da esterno	%
D20	Piante da frutto	%
D21	Piante da riforestazione	%
D22	Piante da orto	%
D23	Sementi e bulbi	%
D24	Altro	%
		TOT = 100%

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D25	Allevatori	%
D26	Mattatoi	%
D27	Industrie di trasformazione alimentare	%
D28	Grossisti	%
D29	Dettaglianti	%
D30	Agricoltori	%
D31	Enti pubblici e privati	%
D32	Grande distribuzione e distribuzione organizzata	%
D33	Consumatori privati	%
D34	Export	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D35	Ricavi derivanti da tentata vendita giornaliera	.000

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D36	Da produttori in Italia	%
D37	Da importatori	%
D38	Dall' Estero	%
D39	Da grossisti	%
D40	Tramite aste	%
D41	Da vivai	%
D42	Da agricoltori	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM18B**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità organizzativa

D43	Indipendente		Barrare la casella
D44	Associato ad Unione Volontaria e/o Gruppo d' Acquisto		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D45	Banconisti	Numero	Numero giornate retribuite
D46	Venditori diretti	Numero	Numero giornate retribuite
D47	Agenti/rappresentanti	Numero	
D48	Magazzinieri	Numero	Numero giornate retribuite
D49	Giardinieri	Numero	Numero giornate retribuite
D50	Addetti alla custodia degli animali	Numero	Numero giornate retribuite

Costi e spese specifici

D51	Costi sostenuti per provvigioni di vendita	.000
D52	Costi sostenuti per custodia e deposito presso terzi	.000
D53	Costi sostenuti per collaborazioni occasionali	.000

Mezzi di trasporto

D54	Autovetture	Numero	
D55	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D56	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D57	Motocicli	Numero	
D58	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D59	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D60	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scivoli	Numero	
E02	Muletti e carrelli	Numero	
E03	Pallets e transpallets	Numero	
E04	Macchine confezionatrici	Numero	
E05	Vasche per lavaggio	Numero	
E06	Motrici per trasporto animali	Numero	Portata in quintali
E07	Rimorchi per trasporto animali	Numero	Portata in quintali
E08	Trattori	Numero	
E09	Incubatrici	Numero	
E10	Modem	Numero	

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
F10	Costo per la produzione di servizi	.000
F11	Valore dei beni strumentali	.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
F13	Spese per acquisti di servizi	.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM18B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 5

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 51.23.1 Commercio all'ingrosso di pollame, conigli, cacciagione, selvaggina e altri volatili vivi
- [ ] 51.23.2 Commercio all'ingrosso di altri animali vivi

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati allo stallaggio		Mq
B06	Aree destinate a deposito		Mq
B07	Aree destinate a serre/vivai/semenzai		Mq
B08	Silos (per i mangimi)		Metri cubi
B09	Aree destinate a recinti bestiame, gabbie e voliere		Mq
B10	Locali destinati alla vendita		Mq
B11	Locali destinati ad uffici		Mq
B12	Locali destinati alle operazioni di carico e scarico		Mq
B13	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale; 4 = mercati generali)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,00	
B16	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B17	Giorni di apertura nell'anno		Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso con vendita al banco	%
D02	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc..)	%
D03	Dettaglio	%
D04	Provvigioni per intermediazione di vendita c/terzi	%
D05	Provvigioni per intermediazione di vendita c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Ovini	%
D07	Equini	%
D08	Suini	%
D09	Bovini	%
D10	Caprini	%
D11	Pollame (polli, tacchini, oche,ecc..)	%
D12	Conigli	%
D13	Cacciagione e animali selvatici da allevamento (quaglie, piccioni, lepri, cinghiali,ecc..)	%
D14	Animali da affezione	%
D15	Uova	%
D16	Fiori freschi recisi	%
D17	Fiori secchi/artificiali	%
D18	Piante ornamentali	%
D19	Piante da esterno	%
D20	Piante da frutto	%
D21	Piante da riforestazione	%
D22	Piante da orto	%
D23	Sementi e bulbi	%
D24	Altro	%
		TOT = 100%

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D25	Allevatori	%
D26	Mattatoi	%
D27	Industrie di trasformazione alimentare	%
D28	Grossisti	%
D29	Dettaglianti	%
D30	Agricoltori	%
D31	Enti pubblici e privati	%
D32	Grande distribuzione e distribuzione organizzata	%
D33	Consumatori privati	%
D34	Export	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D35	Ricavi derivanti da tentata vendita giornaliera	,00

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D36	Da produttori in Italia	%
D37	Da importatori	%
D38	Dall' Estero	%
D39	Da grossisti	%
D40	Tramite aste	%
D41	Da vivai	%
D42	Da agricoltori	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità organizzativa

D43	Indipendente		Barrare la casella
D44	Associato ad Unione Volontaria e/o Gruppo d' Acquisto		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D45	Banconisti	Numero	Numero giornate retribuite
D46	Venditori diretti	Numero	Numero giornate retribuite
D47	Agenti/rappresentanti	Numero	
D48	Magazzinieri	Numero	Numero giornate retribuite
D49	Giardinieri	Numero	Numero giornate retribuite
D50	Addetti alla custodia degli animali	Numero	Numero giornate retribuite

Costi e spese specifici

D51	Costi sostenuti per provvigioni di vendita	,00
D52	Costi sostenuti per custodia e deposito presso terzi	,00
D53	Costi sostenuti per collaborazioni occasionali	,00

Mezzi di trasporto

D54	Autovetture	Numero	
D55	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D56	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D57	Motocicli	Numero	
D58	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D59	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D60	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Scivoli	Numero	
E02	Muletti e carrelli	Numero	
E03	Pallets e transpallets	Numero	
E04	Macchine confezionatrici	Numero	
E05	Vasche per lavaggio	Numero	
E06	Motrici per trasporto animali	Numero	Portata in quintali
E07	Rimorchi per trasporto animali	Numero	Portata in quintali
E08	Trattori	Numero	
E09	Incubatrici	Numero	
E10	Modem	Numero	

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM22A

51.43.1	Commercio all'ingrosso di elettrodomestici;
51.43.2	Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi;
51.43.3	Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti);
51.43.4	Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi;
51.43.5	Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario;
51.43.A	Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM22A

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM22A va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio all'ingrosso di elettrodomestici" - 51.43.1;
"Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi" - 51.43.2;
"Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti)" - 51.43.3;
"Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici e televisivi" - 51.43.4;
"Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario" - 51.43.5;
"Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario" - 51.43.A.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;

– non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
– viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:

– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:

a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:

1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:

– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:

a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione sepa-

rata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con

quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci, compresi quelli coperti con tettoie;
– nel **rigo B08**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**,

se si tratta di una struttura inserita in centro commerciale all'ingrosso (unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno cinque esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni e gestione unitaria); il **codice 3**, se si tratta di una struttura inserita in un parco commerciale (area integrata di distribuzione non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio e all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse non gestite in maniera unitaria, con l'uso di parti comuni per le quali vengono condivise le spese anche in presenza di gestioni autonome);
- nel **rigo B09**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti dalle strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, vigilanza, ecc.);
- nel **rigo B10**, il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti:
- nei **righi** da **D01** a **D05**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna tipologia di vendita elencata, in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Si precisa che:
- **per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry),** si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro e al trasporto a proprie spese;
- **per ingrosso con vendita al banco,** si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
- **l'ingrosso con vendita sul territorio** (tramite venditori e/o via fax, modem, etc.), riguarda il caso in cui il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
- **le provvigioni per intermediazione /conto terzi**, cono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
- **le provvigioni per intermediazione conto/deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

- nei **righi** da **D06** a **D25**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si precisa che i ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio, quelli elencati nei righi da D26 a D30, se effettuati a pagamento, devono essere indicati nel rigo D25;

Servizi offerti

- nei **righi** da **D26** a **D30**, barrando la corrispondente casella, i servizi offerti. In particolare nel rigo D29 deve essere indicato se si effettua servizio di consulenza tecnica sul prodotto venduto;

Tipologia di clientela

- nei **righi** da **D31** a **D36**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Altri dati

- nel **rigo D37**, il numero totale delle ribalte per accosti stradali collegate al magazzino ed utilizzate per operazioni di carico e scarico con l'impiego di nastri trasportatori;
- nel **rigo D38**, la superficie espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita al dettaglio;
- nel **rigo D39**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale;
- nel **rigo D40**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale, attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
- nel **rigo D41**, la dimensione espressa in metri lineari, della scaffalatura utilizzata per l'esposizione della merce in caso di vendita al dettaglio.

Modalità di acquisto

- nei **righi D42** e **D43**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
- nei **righi D44** e **D45**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

- nei **righi** da **D46** a **D48**, barrando la corrispondente casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello;

Addetti all'attività di vendita

- nei **righi** da **D49** a **D51**, per ciascuna tipologia individuata, nella **prima colonna**, il numero degli addetti (già indicati nel quadro "Personale addetto all'attività") e, nella **seconda colonna** dei righi D49 e D50, il numero complessivo delle giornate retribuite;

Costi e spese specifici

- nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
- nel **rigo D53**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
- nel **rigo D54**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
- nel **rigo D55**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per il deposito e/o per la custodia della merce presso terzi.

Mezzi di trasporto

- nel **rigo D56**, il numero degli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
- nel **rigo D57**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
In particolare indicare:
– nel **rigo E01**, la dimensione espressa in metri lineari, delle scaffalature,
– nel **rigo E02**, il numero dei muletti e/o dei carrelli elevatori.

13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al

netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;

c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:
Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici
- [ ] 51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi
- [ ] 51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti)
- [ ] 51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici, e televisivi
- [ ] 51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
- [ ] 51.43.A Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM22A**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali		Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
D39	Punti cassa		Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre		Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio		Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti	
D42	Da produttore o da depositario del marchio		%
D43	Da altri distributori		%
		TOT = 100%	
D44	Da imprese in Italia		%
D45	Da imprese all'estero		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D46	In proprio		Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri		Numero		Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)		Numero		Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti		Numero		

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	.000
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	.000

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri		Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Scaffalature		Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori		Numero

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 51.43.1 Commercio all'ingrosso di elettrodomestici
- [ ] 51.43.2 Commercio all'ingrosso di apparecchi radiotelevisivi
- [ ] 51.43.3 Commercio all'ingrosso di supporti audio-video-informatici (dischi, nastri e altri supporti)
- [ ] 51.43.4 Commercio all'ingrosso di materiali radioelettrici, telefonici, e televisivi
- [ ] 51.43.5 Commercio all'ingrosso di articoli per illuminazione e materiale elettrico vario
- [ ] 51.43.A Commercio all'ingrosso despecializzato di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, materiali radioelettrici, telefonici e televisivi, articoli per illuminazione e materiale elettrico vario

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

Tipologia di clientela

		Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali		Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
D39	Punti cassa		Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre		Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio		Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti	
D42	Da produttore o da depositario del marchio		%
D43	Da altri distributori		%
		TOT = 100%	
D44	Da imprese in Italia		%
D45	Da imprese all'estero		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D46	In proprio		Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri		Numero		Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)		Numero		Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti		Numero		

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	,00
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	,00

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri		Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature		Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori		Numero

pagina 3

EURO
QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM22B

51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie;
51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane;
51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati;
51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM22B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM22B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
• quadro A - Personale addetto all'attività;
• quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
• quadro D - Elementi specifici dell'attività;
• quadro E – Beni strumentali;
• quadro F - Elementi contabili;
• quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
• quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie" – 51.44.1;
"Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane" – 51.44.2;
"Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati – 51.44.5;
"Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria" – 51.54.3.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione

degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita;
– in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci, compresi quelli coperti con tettoie;
– nel **rigo B08**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**, se si tratta di una struttura inserita in centro commerciale all'ingrosso (unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno cinque esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni e gestione unitaria); il **codice 3**, se si tratta di una struttura inserita in un parco commerciale (area integrata di distribuzione non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio e all'ingrosso, con for-

me distributive e tecniche di vendita diverse non gestite in maniera unitaria, con l'uso di parti comuni per le quali vengono condivise le spese anche in presenza di gestioni autonome);
– nel **rigo B09**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti dalle strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, vigilanza, ecc.);
– nel **rigo B10**, il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA'

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti:
– nei **righi** da **D01** a **D05**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna tipologia di vendita elencata, in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Si precisa che:
• **per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry),** si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro e al trasporto a proprie spese;
• **per ingrosso con vendita al banco,** si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
• **l'ingrosso con vendita sul territorio** (tramite venditori e/o via fax, modem, etc.), riguarda il caso in cui il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
• **le provvigioni per intermediazione /conto terzi**, cono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
• **le provvigioni per intermediazione conto/deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D06** a **D25**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si precisa che i ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio, quelli elencati nei righi da D26 a D30, se effettuati a pagamento, devono essere indicati nel rigo D25;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D26** a **D30**, barrando la corrispondente casella, i servizi offerti. In particolare nel rigo D29 deve essere indicato se si effettua servizio di consulenza tecnica sul prodotto venduto;

Tipologia di clientela

– nei **righi** da **D31** a **D36**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo D37**, il numero totale delle ribalte per accosti stradali collegate al magazzino ed utilizzate per operazioni di carico e scarico con l'impiego di nastri trasportatori;
– nel **rigo D38**, la superficie espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita al dettaglio;
– nel **rigo D39**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale;
– nel **rigo D40**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale, attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
– nel **rigo D41**, la dimensione espressa in metri lineari, della scaffalatura utilizzata per l'esposizione della merce in caso di vendita al dettaglio.

Modalità di acquisto

– nei **righi D42** e **D43**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

– nei **righi D44** e **D45**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D46** a **D48**, barrando la corrispondente casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello;

Addetti all'attività di vendita

– nei **righi** da **D49** a **D51**, per ciascuna tipologia individuata, nella **prima colonna**, il numero degli addetti (già indicati nel quadro "Personale addetto all'attività") e, nella **seconda colonna** dei righi D49 e D50, il numero complessivo delle giornate retribuite;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
– nel **rigo D53**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D54**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D55**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per il deposito e/o per la custodia della merce presso terzi.

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D56**, il numero degli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
– nel **rigo D57**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.

In particolare indicare:
– nel **rigo E01**, la dimensione espressa in metri lineari, delle scaffalature,
– nel **rigo E02**, il numero dei muletti e/o dei carrelli elevatori.

13. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale al momento dell'immis-

sione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM22B**

CODICE FISCALE

LIRE

- 51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
- 51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
- 51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati
- 51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM22B**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali	Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio	Mq
D39	Punti cassa	Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre	Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio	Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D42	Da produttore o da depositario del marchio	%
D43	Da altri distributori	%
		TOT = 100%
D44	Da imprese in Italia	%
D45	Da imprese all'estero	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D46	In proprio	Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto	Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri	Numero	Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)	Numero	Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti	Numero	

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	.000
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	.000

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri	Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature	Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori	Numero

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM22B**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 51.44.1 Commercio all'ingrosso di vetrerie e cristallerie
- [ ] 51.44.2 Commercio all'ingrosso di ceramiche e porcellane
- [ ] 51.44.5 Commercio all'ingrosso despecializzato di articoli di porcellana e di vetro, di carte da parati
- [ ] 51.54.3 Commercio all'ingrosso di coltelleria e posateria

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

Tipologia di clientela

		Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali		Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
D39	Punti cassa		Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre		Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio		Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti	
D42	Da produttore o da depositario del marchio		%
D43	Da altri distributori		%
		TOT = 100%	
D44	Da imprese in Italia		%
D45	Da imprese all'estero		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D46	In proprio		Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri		Numero		Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)		Numero		Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti		Numero		

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	,00
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	,00

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri		Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature		Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori		Numero

pagina 3

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE	COLORE AZZURRO

SM22C

51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM22C

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM22C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale" - 52.47.1.**

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi

di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra, il codice fiscale.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordi-

nati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita;
- in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione della merce;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati alle operazioni di carico e scarico, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
- nel **rigo B08**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**, se si tratta di una struttura inserita in centro commerciale all'ingrosso (unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno cinque esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni e gestione unitaria); il **codice 3**, se si tratta di una struttura inserita in un parco commerciale (area integrata di distribuzione non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio e all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse non gestite in maniera unitaria, con l'uso di parti comuni per le quali vengono condivise le spese anche in presenza di gestioni autonome);
- nel **rigo B09**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti dalle strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, vigilanza, ecc.);
- nel **rigo B10**, il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti:
– nei **righi** da **D01** a **D05**, la percentuale dei ricavi derivanti da ciascuna tipologia di vendita elencata, in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Si precisa che:
- **per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry),** si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro e al trasporto a proprie spese;
- **per ingrosso con vendita al banco,** si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
- **l'ingrosso con vendita sul territorio** (tramite venditori e/o via fax, modem, etc.), riguarda il caso in cui il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
- **le provvigioni per intermediazione /conto terzi**, cono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
- **le provvigioni per intermediazione conto/deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D06** a **D25**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100. Al riguardo, si precisa che i ricavi derivanti dalla prestazione dei servizi aggiuntivi, quali ad esempio, quelli elencati nei righi da D26 a D30, se effettuati a pagamento, devono essere indicati nel rigo D25;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D26**a **D30**, barrando la corrispondente casella, i servizi offerti. In particolare nel rigo D29 deve essere indicato se si effettua servizio di consulenza tecnica sul prodotto venduto;

Tipologia di clientela

– nei **righi** da **D31** a **D36**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Altri dati

– nel **rigo D37**, il numero totale delle ribalte per accosti stradali collegate al magazzino ed utilizzate per operazioni di carico e scarico con l'impiego di nastri trasportatori;
– nel **rigo D38**, la superficie espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita al dettaglio;
– nel **rigo D39**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale;
– nel **rigo D40**, il numero dei punti o postazioni cassa presenti nell'unità locale, attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
– nel **rigo D41**, la dimensione espressa in metri lineari, della scaffalatura utilizzata per l'esposizione della merce in caso di vendita al dettaglio.

Modalità di acquisto

– nei **righi D42** e **D43**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

– nei **righi D44** e **D45**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto individuate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D46** a **D48**, barrando la corrispondente casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello;

Addetti all'attività di vendita

– nei **righi** da **D49** a **D51**, per ciascuna tipologia individuata, nella **prima colonna**, il numero degli addetti (già indicati nel quadro "Personale addetto all'attività") e, nella **seconda colonna** dei righi D49 e D50, il numero complessivo delle giornate retribuite;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D52**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
– nel **rigo D53**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;
– nel **rigo D54**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D55**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti per il deposito e/o per la custodia della merce presso terzi.

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D56**, il numero degli autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare sono quelli di cui alla lettera d) dell'articolo 54, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
– nel **rigo D57**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo al 31 dicembre 2001.
In particolare indicare:
– nel **rigo E01**, la dimensione espressa in metri lineari, delle scaffalature,
– nel **rigo E02**, il numero dei muletti e/o dei carrelli elevatori.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di

settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tie-

ne conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
- dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
- delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
- degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro

25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM22C**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali		Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
D39	Punti cassa		Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre		Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio		Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti	
D42	Da produttore o da depositario del marchio		%
D43	Da altri distributori		%
		TOT = 100%	
D44	Da imprese in Italia		%
D45	Da imprese all'estero		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D46	In proprio		Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri		Numero		Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)		Numero		Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti		Numero		

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	.000
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	.000

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri		Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature		Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori		Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

Rigo	Descrizione		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

Rigo	Descrizione	
F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Rigo	Descrizione	
X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

51.47.1 Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi materiale

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		
B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati ad uffici		Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B10	Giorni di apertura nell'anno		Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Dettaglio	%
D05	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D06	Elettrodomestici	%
D07	Apparecchi radio televisivi, videoregistratori, hi-fi	%
D08	Supporti audio-video-informatici	%
D09	Materiale elettrico	%
D10	Materiale telefonico/radiotelevisivo	%
D11	Apparecchiature telefoniche	%
D12	Apparecchi e materiale di illuminazione	%
D13	Vetri, cristalli e specchi	%
D14	Articoli di cristalleria (bicchieri, bottiglie, vasi, ecc.)	%
D15	Articoli in ceramica e porcellana	%
D16	Coltelleria e posateria	%
D17	Casalinghi	%
D18	Bigiotteria e oggetistica in vetro	%
D19	Carte da parati	%
D20	Mobili ed articoli di arredamento per la casa	%
D21	Mobili, attrezzature ed articoli per l'ufficio	%
D22	Scaffalature, arredamenti metallici (esclusi mobili per ufficio)	%
D23	Mobili per esterni, articoli per giardinaggio ed arredo giardino	%
D24	Mobili ed attrezzature (inclusi articoli tessili) per negozi, comunità (scuole,palestre, biblioteche, ecc.) ed alberghi	%
D25	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D26	Installazione dei prodotti	Barrare la casella
D27	Consegna a domicilio	Barrare la casella
D28	Noleggio prodotti	Barrare la casella
D29	Consulenza tecnica	Barrare la casella
D30	Assistenza tecnica	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D31	Dettaglianti	%
D32	Grande distribuzione	%
D33	Artigiani/installatori/posatori/specialisti	%
D34	Enti pubblici e privati/Comunità	%
D35	Privati	%
D36	Altri grossisti	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Altri dati

D37	Ribalte per accosti stradali		Numero
D38	Locali destinati alla vendita al dettaglio		Mq
D39	Punti cassa		Numero
D40	Punti cassa - di cui attrezzati con lettore codici a barre		Numero
D41	Scaffalatura espositiva relativa alla vendita al dettaglio		Metri lineari

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti	
D42	Da produttore o da depositario del marchio		%
D43	Da altri distributori		%
		TOT = 100%	
D44	Da imprese in Italia		%
D45	Da imprese all'estero		%
		TOT = 100%	

Modalità organizzativa

D46	In proprio		Barrare la casella
D47	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto		Barrare la casella
D48	Concessionario/esclusivista di un produttore		Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita

D49	Banconisti/Magazzinieri		Numero		Numero giornate retribuite
D50	Venditori diretti (dipendenti)		Numero		Numero giornate retribuite
D51	Agenti/rappresentanti		Numero		

Costi e spese specifici

D52	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	,00
D53	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D54	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, unioni volontarie, franchisor, affilianti per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D55	Costi per deposito e custodia presso terzi	,00

Mezzi di trasporto

D56	Autocarri		Numero
D57	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E Beni strumentali

E01	Scaffalature		Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori		Numero

pagina 3

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM24U

51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM24U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM24U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria" - 51.47.2.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1°gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore.
In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per indivi-

duare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:

– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in KW. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi all'aperto destinati alle operazioni di carico e scarico, comprendendo anche gli spazi coperti con tettoie;
– nel **rigo B08**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di una struttura autonoma; il **codice 2**, se si tratta di una struttura inserita in centro commerciale all'ingrosso (unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno cinque esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni e gestione unitaria); il **codice 3**, se si tratta di una struttura inserita in un parco commerciale (area integrata di distribuzione non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio e all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse non gestite in maniera unitaria, con l'uso di parti comuni per le quali vengono condivise le spese anche in presenza di gestioni autonome);
– nel **rigo B09**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti dalle strutture nelle quali è inserito l'esercizio. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali addebitate per la gestione dei beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, vigilanza, ecc.);
– nel **rigo B10**, il numero di giorni di apertura dell'attività nel corso dell'anno.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete moda-

lità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D01** a **D05**, per ciascuna tipologia di vendita individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Al riguardo, si precisa che:
- per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry), si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro e al trasporto a proprie spese;
- per ingrosso con vendita al banco, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
- l'ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.), riguarda il caso in cui il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
- le provvigioni per intermediazione/conto terzi, sono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
- le provvigioni per intermediazione/conto deposito, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici commercializzati

– nei **righi** da **D06** a **D17**, la percentuale dei ricavi conseguiti alla vendita delle diverse tipologie di prodotti merceologici elencati con riferimento ai ricavi da vendita complessivamente conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei **righi D18** e **D19**, barrando la casella, la tipologia di servizi offerti alla clientela;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D20** a **D25**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D26**, barrando l'apposita casella, se l'impresa è titolare anche di licenza per la vendita al dettaglio. Nel caso ricorra tale ipotesi compilare anche i righi D27 e D29;
– nel **rigo D27**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo D28**, barrando l'apposita casella, se l'impresa è concessionario o esclusivista di uno o più produttori;
– nel **rigo D29**, il numero totale dei registra tori di cassa utilizzati per la vendita al dettaglio;
– nel **rigo D30**, il numero di registra tori di cassa utilizzati per la vendita al dettaglio attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D31** a **D33**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti effettuati.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D34** a **D36**, barrando l'apposita casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del presente modello. Al riguardo si precisa che le modalità individuate sono alternative; conseguentemente la casella va barrata in corrispondenza di una sola modalità;

Articolazione dell'attività di vendita

Addetti

– nei **righi** da **D37** a **D40**, distintamente per ciascuna tipologia di addetti individuata, nella **prima colonna**, il numero complessivo degli addetti all'attività; nella **seconda** e nella **terza colonna**, previste per i **righi D37** e **D38**, rispettivamente, il numero degli addetti legati all'azienda da un contratto di lavoro dipendente e il numero delle giornate retribuite;

Costi e spese specifici

In tale sezione, indicare:
– nel **rigo D41**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti ai venditori nel corso dell'anno;
– nel **rigo D42**, l'ammontare delle spese sostenute per assicurazioni contro l'incendio e il furto della merce;
– nel **rigo D43**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonchè quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo D44**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del presente modello. Dette spese sono, ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per l'addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D45**, i costi sostenuti dall'impresa per il deposito e la custodia delle merci presso terzi;

Mezzi di trasporto

– nel **rigo D46**, il numero di autocarri posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare al rigo D46 sono quelli di cui alla lettera d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada);
nel **rigo D47**, le spese sostenute per servizi di trasporto effettuate da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative alla misura espressa in metri lineari (**rigo E01**), al numero (**righi** da **E02** ad **E03**) e alla presenza barrando l'apposita casella (**rigo E04**), dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro

in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio. In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;

– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.

Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;

– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM24U**

CODICE FISCALE

LIRE

51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino	Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce	Mq
B06	Locali destinati ad uffici	Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci	Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)	
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000
B10	Giorni di apertura nell'anno	Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Provvigioni per intermediazione di vendita c/terzi e/o c/deposito	%
D05	Dettaglio	%
		TOT = 100%

Prodotti merceologici commercializzati

		Percentuale sui ricavi
D06	Carta scuola/disegno	%
D07	Carta da stampa ed altro (per pacchi, per la casa)	%
D08	Cartone e articoli per imballaggio	%
D09	Articoli per l'archivio e cancelleria ufficio	%
D10	Articoli da scrittura	%
D11	Articoli da pittura	%
D12	Cartelle, zaini, agende, astucci	%
D13	Articoli da regalo/gadgets, giochi Natale/Carnevale	%
D14	Colle, nastri e adesivi	%
D15	Libri, manuali, bollettari	%
D16	Prodotti informatici e di supporto (software, hardware)	%
D17	Altro	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D18	Assistenza tecnica	Barrare la casella
D19	Servizio di ordinazione on line tramite rete telematica	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D20	Grande distribuzione e distribuzione organizzata	%
D21	Altri dettaglianti	%
D22	Studi professionali	%
D23	Altri grossisti e altre imprese	%
D24	Enti pubblici e privati, scuole e comunità	%
D25	Consumatori privati	%
		TOT = 100%

Altri dati

D26	Licenza per vendita al dettaglio	Barrare la casella
D27	Locali per la vendita al dettaglio	Mq
D28	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella
D29	Registratori di cassa	Numero
D30	Registratori di cassa attrezzati con lettore codice a barre	Numero

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D31	Da imprese industriali in Italia	%
D32	Da imprese industriali all' Estero	%
D33	Da grossisti, importatori e/o altri intermediari	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D34	Associato a gruppi di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D35	In franchising o affiliato	Barrare la casella
D36	Indipendente	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM24U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Articolazione dell'attività di vendita

	Addetti	Totale	Dipendenti	
D37	Banconisti/Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Venditori diretti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Agenti/Rappresentanti	Numero		
D40	Procacciatori, mediatori e altri intermediari	Numero		

Costi e spese specifici

D41	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti ai venditori nell'anno	.000
D42	Spese per assicurazioni sulla merce	.000
D43	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D44	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliato per voci diverse da acquisti di merce	.000
D45	Costi sostenuti per deposito o custodia presso terzi	.000

Mezzi di trasporto

D46	Autocarri	Numero
D47	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E Beni strumentali

E01	Scaffali destinati alla vendita al dettaglio	Metri lineari
E02	Muletti e carrelli	Numero
E03	Bilance e bascule	Numero
E04	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

51.47.2 Commercio all'ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Potenza impegnata	Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino	Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce	Mq
B06	Locali destinati ad uffici	Mq
B07	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci	Mq
B08	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)	
B09	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00
B10	Giorni di apertura nell'anno	Numero

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Provvigioni per intermediazione di vendita c/terzi e/o c/deposito	%
D05	Dettaglio	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici commercializzati	Percentuale sui ricavi
D06	Carta scuola/disegno	%
D07	Carta da stampa ed altro (per pacchi, per la casa)	%
D08	Cartone e articoli per imballaggio	%
D09	Articoli per l'archivio e cancelleria ufficio	%
D10	Articoli da scrittura	%
D11	Articoli da pittura	%
D12	Cartelle, zaini, agende, astucci	%
D13	Articoli da regalo/gadgets, giochi Natale/Carnevale	%
D14	Colle, nastri e adesivi	%
D15	Libri, manuali, bollettari	%
D16	Prodotti informatici e di supporto (software, hardware)	%
D17	Altro	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D18	Assistenza tecnica	Barrare la casella
D19	Servizio di ordinazione on line tramite rete telematica	Barrare la casella

	Tipologia clientela	Percentuale sui ricavi
D20	Grande distribuzione e distribuzione organizzata	%
D21	Altri dettaglianti	%
D22	Studi professionali	%
D23	Altri grossisti e altre imprese	%
D24	Enti pubblici e privati, scuole e comunità	%
D25	Consumatori privati	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D26	Licenza per vendita al dettaglio	Barrare la casella
D27	Locali per la vendita al dettaglio	Mq
D28	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella
D29	Registratori di cassa	Numero
D30	Registratori di cassa attrezzati con lettore codice a barre	Numero

	Modalità di acquisto	Percentuale sul totale degli acquisti
D31	Da imprese industriali in Italia	%
D32	Da imprese industriali all' Estero	%
D33	Da grossisti, importatori e/o altri intermediari	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D34	Associato a gruppi di acquisto e/o a unione volontaria	Barrare la casella
D35	In franchising o affiliato	Barrare la casella
D36	Indipendente	Barrare la casella

(segue)

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Articolazione dell'attività di vendita

	Addetti	Totale	Dipendenti	
D37	Banconisti/Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Venditori diretti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Agenti/Rappresentanti	Numero		
D40	Procacciatori, mediatori e altri intermediari	Numero		

Costi e spese specifici

D41	Provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti ai venditori nell'anno	,00
D42	Spese per assicurazioni sulla merce	,00
D43	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D44	Costi e spese addebitati da gruppi di acquisto, franchisor, affiliato per voci diverse da acquisti di merce	,00
D45	Costi sostenuti per deposito o custodia presso terzi	,00

Mezzi di trasporto

D46	Autocarri	Numero
D47	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Scaffali destinati alla vendita al dettaglio	Metri lineari
E02	Muletti e carrelli	Numero
E03	Bilance e bascule	Numero
E04	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista   Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM27B

52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM27B

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM27B va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi" – 52.23.0.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del

quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in parteci-

pazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:

– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

In particolare, indicare:

– nel **rigo B01**, barrando la corrispondente casella, se, precedentemente all'attuale gestione, veniva svolta nell'unità locale attività analoga a quella esercitata dall'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici e a servizi vari;
– nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la lavorazione e/o il confezionamento dei prodotti;
– nel **rigo B09**, la lunghezza, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrate, porte). Per calcolare il dato in questione non vanno presi in considerazione eventuali banchi esterni utilizzati per esporre la merce in strada;
– nel **rigo B10**, il numero delle porte sul fronte stradale;
– nel **rigo B11**, il numero complessivo dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
– nel **rigo B12**, il numero dei soli punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
– nel **rigo B13**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B14**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B15**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B16**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in supermercato o ipermercato;
– nel **rigo B17**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad

esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

– nel **rigo B19**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito delle merci e di attrezzature varie;
– nel **rigo B20**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B21**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D01** a **D11**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D12**, barrando la relativa casella, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio;
– nel **rigo D13**, barrando la relativa casella, se l'esercizio è specializzato nella vendita di prodotti tipici sia italiani che esteri;
– nei **righi** da **D14** a **D16**, barrando le relative caselle, se viene anche venduta produzione propria, rispettivamente, di prodotti lattiero-caseari, insaccati e prodotti di panetteria;
– nel **rigo D17**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture e/o ricevute fiscali;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D18** a **D22**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto alle spese complessivamente sostenute per gli acquisti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D23** a **D25**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D26**, l'ammontare delle spese, diverse da quelle sostenute per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D27**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo D28**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effettuata in proprio.

Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si fa presente che i dati relativi ad eventuali veicoli coibentati non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nell'apposito rigo E06 del quadro relativo ai beni strumentali. In particolare, nei **righi** da **D29** a **D32**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, indicare nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive. I veicoli da indicare nei righi D29 e D30 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi D31 e D32 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.
Nel **rigo D33**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E, sono richieste le informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2001. In particolare, nei **righi** da **E01** a **E10**, per ciascuna tipologia dei beni strumentali elencata, indicare il numero degli stessi o la lunghezza, espressa in metri lineari. Nel **secondo campo** dei **righi E02** ed **E03**, indicare la capacità dei relativi beni espressa in metri cubi e, nel **secondo campo** del **rigo E06**, la portata complessiva dei veicoli coibentati espressa in quintali.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valo-

re positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono

a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:
Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero to-

tale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM27B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Presenza di attività analoga, precedentemente all'attuale gestione		Barrare la casella
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici e servizi vari		Mq
B08	Locali utilizzati per la lavorazione dei prodotti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Porte fronte strada		Numero
B11	Punti cassa complessivi		Numero
B12	Punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre		Numero
B13	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B14	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B15	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = in supermercati o ipermercati)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B18	Parcheggio riservato alla clientela		Mq

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

B19	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B20	Locali destinati a ufficio		Mq
B21	Locali adibiti a laboratorio		Mq

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM27B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D01	Frutta e verdura fresche	%
D02	Pesci, crostacei e molluschi freschi	%
D03	Pane, pasta fresca e prodotti da forno / pasticceria e dolciumi freschi	%
D04	Olio e bevande (vino, birra e altre)	%
D05	Latte e prodotti lattiero - caseari	%
D06	Salumi	%
D07	Scatolame (confezioni alimentari)	%
D08	Detersivi e prodotti per la casa / prodotti per l'igiene personale	%
D09	Caffe' torrefatto sfuso	%
D10	Surgelati	%
D11	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

Altri dati

D12	Servizio di consegna a domicilio	Barrare la casella
D13	Specializzazione in prodotti tipici italiani ed esteri	Barrare la casella
D14	Produzione propria di prodotti lattiero-caseari	Barrare la casella
D15	Produzione propria di insaccati	Barrare la casella
D16	Produzione propria di prodotti di panetteria	Barrare la casella
D17	Vendite con emissione di fattura	.000

Modalità di acquisto

		Percentuale sugli acquisti
D18	Acquisti da commercianti all'ingrosso	%
D19	Acquisti da produttori e/o cooperative	%
D20	Acquisti da gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	%
D21	Acquisti da mercati generali o da aste	%
D22	Acquisti da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D23	In proprio	Barrare la casella
D24	Associato o affiliato a gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	Barrare la casella
D25	Franchising	Barrare la casella

Costi e spese specifici

D26	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D27	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D28	Spese per acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effetuata in proprio	.000

Mezzi di trasporto

D29	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D30	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D31	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D32	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D33	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		.000

pagina 2

UNICO 2002 Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM27B**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer	Numero	Capacità in metri cubi
E03	Vasche-acquari per pesci vivi	Numero	Capacità in metri cubi
E04	Affettatrici	Numero	
E05	Impastatrici	Numero	
E06	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali
E07	Scaffali	Metri lineari	
E08	Banconi frigoriferi e freezer	Metri lineari	
E09	Banconi di vendita diversi da quelli indicati nel rigo precedente	Metri lineari	
E10	Macinacaffè	Numero	

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR — adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso — annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi — di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 3

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

52.23.0 Commercio al dettaglio di pesci, crostacei e molluschi

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Presenza di attività analoga, precedentemente all'attuale gestione		Barrare la casella
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici e servizi vari		Mq
B08	Locali utilizzati per la lavorazione dei prodotti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Porte fronte strada		Numero
B11	Punti cassa complessivi		Numero
B12	Punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre		Numero
B13	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B14	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B15	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = in supermercati o ipermercati)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B18	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
	Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita		
B19	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B20	Locali destinati a ufficio		Mq
B21	Locali adibiti a laboratorio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D01	Frutta e verdura fresche	%
D02	Pesci, crostacei e molluschi freschi	%
D03	Pane, pasta fresca e prodotti da forno / pasticceria e dolciumi freschi	%
D04	Olio e bevande (vino, birra e altre)	%
D05	Latte e prodotti lattiero - caseari	%
D06	Salumi	%
D07	Scatolame (confezioni alimentari)	%
D08	Detersivi e prodotti per la casa / prodotti per l'igiene personale	%
D09	Caffe' torrefatto sfuso	%
D10	Surgelati	%
D11	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D12	Servizio di consegna a domicilio	Barrare la casella
D13	Specializzazione in prodotti tipici italiani ed esteri	Barrare la casella
D14	Produzione propria di prodotti lattiero-caseari	Barrare la casella
D15	Produzione propria di insaccati	Barrare la casella
D16	Produzione propria di prodotti di panetteria	Barrare la casella
D17	Vendite con emissione di fattura	,00

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D18	Acquisti da commercianti all'ingrosso	%
D19	Acquisti da produttori e/o cooperative	%
D20	Acquisti da gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	%
D21	Acquisti da mercati generali o da aste	%
D22	Acquisti da altri operatori	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D23	In proprio	Barrare la casella
D24	Associato o affiliato a gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	Barrare la casella
D25	Franchising	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D26	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D27	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D28	Spese per acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effetuata in proprio	,00

	Mezzi di trasporto		
D29	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D30	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D31	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D32	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D33	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00

pagina 2

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer	Numero	Capacità in metri cubi
E03	Vasche-acquari per pesci vivi	Numero	Capacità in metri cubi
E04	Affettatrici	Numero	
E05	Impastatrici	Numero	
E06	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali
E07	Scaffali	Metri lineari	
E08	Banconi frigoriferi e freezer	Metri lineari	
E09	Banconi di vendita diversi da quelli indicati nel rigo precedente	Metri lineari	
E10	Macinacaffè	Numero	

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM27C

52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande);
52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;
52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;
52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto.

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM27C

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM27C va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A – Personale addetto all'attività;
- quadro B – Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D – Elementi specifici dell'attività;
- quadro E – Beni strumentali;
- quadro F – Elementi contabili;
- quadro X – Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z – Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)" – 52.25.0;
"Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari" – 52.27.1;
"Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili" – 52.27.2;
"Commercio al dettaglio di caffè torrefatto" – 52.27.3.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello ap-

positamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.
Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato, in alto a destra, il codice fiscale. Il numero progressivo dell'unità di vendita va indicato soltanto dai contribuenti che hanno tenuto annotazione separata, seguendo le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. Occorre indicare, inoltre, barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni concernenti l'unità locale che, a qualsiasi titolo, è stata utilizzata per l'esercizio dell'attività di vendita. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare, indicare:

- nel **rigo B01**, barrando la corrispondente casella, se, precedentemente all'attuale gestione, veniva svolta nell'unità locale attività analoga a quella esercitata dall'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti ad uffici e a servizi vari;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per la lavorazione e/o il confezionamento dei prodotti;
- nel **rigo B09**, la lunghezza, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrate, porte). Per calcolare il dato in questione non vanno presi in considerazione eventuali banchi esterni utilizzati per esporre la merce in strada;
- nel **rigo B10**, il numero delle porte sul fronte stradale;
- nel **rigo B11**, il numero complessivo dei punti (o postazioni) cassa presenti nell'unità locale;
- nel **rigo B12**, il numero dei soli punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
- nel **rigo B13**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;

– nel **rigo B14**, l'orario giornaliero di apertura riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore; il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore; il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B15**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, ai tre, ai sei o ai nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B16**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali; il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio; il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in supermercato o ipermercato;
– nel **rigo B17**, l'ammontare delle spese sostenute per beni e servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali o in alcuni consorzi, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B18**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

– nel **rigo B19**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito delle merci e di attrezzature varie;
– nel **rigo B20**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
– nel **rigo B21**, la somma di tutte le superfici, espresse in metri quadrati, dei locali adibiti a laboratorio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni sulle concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D01** a **D11**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, con riferimento ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D12**, barrando la relativa casella, se viene effettuato servizio di consegna a domicilio;
– nel **rigo D13**, barrando la relativa casella, se l'esercizio è specializzato nella vendita di prodotti tipici sia italiani che esteri;
– nei **righi** da **D14** a **D16**, barrando le relative caselle, se viene anche venduta produzione propria, rispettivamente, di prodotti lattiero-caseari, insaccati e prodotti di panetteria;
– nel **rigo D17**, l'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti con le vendite per le quali sono state emesse fatture e/o ricevute fiscali;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D18** a **D22**, distintamente per ciascuna delle modalità elencate, la percentuale delle spese sostenute per l'acquisto dei prodotti destinati alla vendita, in rapporto alle spese complessivamente sostenute per gli acquisti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D23** a **D25**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D26**, l'ammontare delle spese, diverse da quelle sostenute per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per allestire l'arredo del punto vendita, per fornire servizi di consulenza e per addestrare il personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D27**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'art. 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;
– nel **rigo D28**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effettuata in proprio.

Mezzi di trasporto

Nei righi che seguono sono richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si fa presente che i dati relativi ad eventuali veicoli coibentati non devono essere indicati nel presente quadro, bensì nell'apposito rigo E06 del quadro relativo ai beni strumentali. In particolare, nei **righi** da **D29** a **D32**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, indicare nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali, così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive. I veicoli da indicare nei righi D29 e D30 sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi D31 e D32 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.
Nel **rigo D33**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E, sono richieste le informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti, a qualsiasi titolo, alla data del 31 dicembre 2001. In particolare, nei **righi** da **E01** a **E10**, per ciascuna tipologia dei beni strumentali elencata, indicare il numero degli stessi o la lunghezza, espressa in metri lineari. Nel **secondo campo** dei **righi E02** ed **E03**, indicare la capacità dei relativi beni espressa in metri cubi e, nel **secondo campo** del **rigo E06**, la portata complessiva dei veicoli coibentati espressa in quintali.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai

prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;

– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;

– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;

- dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
- dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

- nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

- nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

- nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
- nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
- nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  - operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
- nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
- nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
- nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  - alle cessioni di beni ammortizzabili;
  - ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  - ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.

Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

- nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
- nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM27C**

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

- [ ] 52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
- [ ] 52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
- [ ] 52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
- [ ] 52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Presenza di attività analoga, precedentemente all'attuale gestione		Barrare la casella
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici e servizi vari		Mq
B08	Locali utilizzati per la lavorazione dei prodotti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Porte fronte strada		Numero
B11	Punti cassa complessivi		Numero
B12	Punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre		Numero
B13	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B14	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B15	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = in supermercati o ipermercati)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B18	Parcheggio riservato alla clientela		Mq

Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita

B19	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B20	Locali destinati a ufficio		Mq
B21	Locali adibiti a laboratorio		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D01	Frutta e verdura fresche	%
D02	Pesci, crostacei e molluschi freschi	%
D03	Pane, pasta fresca e prodotti da forno / pasticceria e dolciumi freschi	%
D04	Olio e bevande (vino, birra e altre)	%
D05	Latte e prodotti lattiero - caseari	%
D06	Salumi	%
D07	Scatolame (confezioni alimentari)	%
D08	Detersivi e prodotti per la casa / prodotti per l'igiene personale	%
D09	Caffe' torrefatto sfuso	%
D10	Surgelati	%
D11	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D12	Servizio di consegna a domicilio	Barrare la casella
D13	Specializzazione in prodotti tipici italiani ed esteri	Barrare la casella
D14	Produzione propria di prodotti lattiero-caseari	Barrare la casella
D15	Produzione propria di insaccati	Barrare la casella
D16	Produzione propria di prodotti di panetteria	Barrare la casella
D17	Vendite con emissione di fattura	.000

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D18	Acquisti da commercianti all'ingrosso	%
D19	Acquisti da produttori e/o cooperative	%
D20	Acquisti da gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	%
D21	Acquisti da mercati generali o da aste	%
D22	Acquisti da altri operatori	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D23	In proprio	Barrare la casella
D24	Associato o affiliato a gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	Barrare la casella
D25	Franchising	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D26	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D27	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000
D28	Spese per acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effetuata in proprio	.000

	Mezzi di trasporto		
D29	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D30	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D31	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D32	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D33	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer	Numero	Capacità in metri cubi
E03	Vasche-acquari per pesci vivi	Numero	Capacità in metri cubi
E04	Affettatrici	Numero	
E05	Impastatrici	Numero	
E06	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali
E07	Scaffali	Metri lineari	
E08	Banconi frigoriferi e freezer	Metri lineari	
E09	Banconi di vendita diversi da quelli indicati nel rigo precedente	Metri lineari	
E10	Macinacaffè	Numero	

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

CODICE FISCALE

LIRE

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

☐ 52.25.0 Commercio al dettaglio di bevande (vini, oli, birra ed altre bevande)
☐ 52.27.1 Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari
☐ 52.27.2 Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili
☐ 52.27.3 Commercio al dettaglio di caffè torrefatto

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B01	Presenza di attività analoga, precedentemente all'attuale gestione		Barrare la casella
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati a uffici e servizi vari		Mq
B08	Locali utilizzati per la lavorazione dei prodotti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Porte fronte strada		Numero
B11	Punti cassa complessivi		Numero
B12	Punti cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre		Numero
B13	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B14	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B15	Apertura stagionale (1 = fino a tre mesi; 2 = fino a sei mesi; 3 = fino a nove mesi)		
B16	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale al dettaglio; 3 = in supermercati o ipermercati)		
B17	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B18	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
	Strutture non annesse all'unità locale destinata all'attività di vendita		
B19	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B20	Locali destinati a ufficio		Mq
B21	Locali adibiti a laboratorio		Mq

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D01	Frutta e verdura fresche	%
D02	Pesci, crostacei e molluschi freschi	%
D03	Pane, pasta fresca e prodotti da forno / pasticceria e dolciumi freschi	%
D04	Olio e bevande (vino, birra e altre)	%
D05	Latte e prodotti lattiero - caseari	%
D06	Salumi	%
D07	Scatolame (confezioni alimentari)	%
D08	Detersivi e prodotti per la casa / prodotti per l'igiene personale	%
D09	Caffe' torrefatto sfuso	%
D10	Surgelati	%
D11	Altri prodotti	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D12	Servizio di consegna a domicilio	Barrare la casella
D13	Specializzazione in prodotti tipici italiani ed esteri	Barrare la casella
D14	Produzione propria di prodotti lattiero-caseari	Barrare la casella
D15	Produzione propria di insaccati	Barrare la casella
D16	Produzione propria di prodotti di panetteria	Barrare la casella
D17	Vendite con emissione di fattura	,00

	Modalità di acquisto	Percentuale sugli acquisti
D18	Acquisti da commercianti all'ingrosso	%
D19	Acquisti da produttori e/o cooperative	%
D20	Acquisti da gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	%
D21	Acquisti da mercati generali o da aste	%
D22	Acquisti da altri operatori	%
		TOT = 100%

	Modalità organizzativa	
D23	In proprio	Barrare la casella
D24	Associato o affiliato a gruppi di acquisto, unione volontaria, consorzi	Barrare la casella
D25	Franchising	Barrare la casella

	Costi e spese specifici	
D26	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D27	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00
D28	Spese per acquisto di latte impiegato per la produzione lattiero-casearia effetuata in proprio	,00

	Mezzi di trasporto		
D29	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D30	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D31	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D32	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D33	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri		,00

CODICE FISCALE

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Bilance a calcolo automatico	Numero	
E02	Armadi, celle, vasche frigorifere e freezer	Numero	Capacità in metri cubi
E03	Vasche-acquari per pesci vivi	Numero	Capacità in metri cubi
E04	Affettatrici	Numero	
E05	Impastatrici	Numero	
E06	Veicoli coibentati	Numero	Portata in quintali
E07	Scaffali	Metri lineari	
E08	Banconi frigoriferi e freezer	Metri lineari	
E09	Banconi di vendita diversi da quelli indicati nel rigo precedente	Metri lineari	
E10	Macinacaffè	Numero	

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

pagina 3

EURO

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ DI VENDITA

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM29U

52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;
52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM29U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM29U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati richiesti nel presente modello con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili;
3. il riferimento delle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio al dettaglio di mobili" – 52.44.1;
"Commercio al dettaglio di articoli in legno, vimini e articoli in plastica" – **52.44.4**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. È sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;

b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;

b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

ATTENZIONE
Va tenuto presente che sono comprese nel costo di acquisto dei beni destinati alla rivendita (rigo F09), le spese sostenute per l'adattamento dei mobili su misura, anche se effettuate da terzi.
Inoltre, le spese di trasporto (connesse all'acquisto o alla vendita) e di montaggio dei mobili, vanno comprese nelle spese per l'acquisto di servizi (rigo F13).

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35,

comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale.
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative alla unità locale e agli spazi che a qualsiasi titolo, vengono utilizzati per l'esercizio dell'attività.
Per individuare l'unità locale e gli spazi da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"**, attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
– nel **rigo B01**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha iniziato l'attività nell'unità locale presa in considerazione;
– nel **rigo B02**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B03**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B04**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;

– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce (compresi gli uffici commerciali);
– nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali);
– nel **rigo B08**,la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio;
– nel **rigo B09**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione sul fronte stradale (vetrine, vetrate e porte);
– nel **rigo B10**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, del parcheggio riservato alla clientela;
– nel **rigo B11**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B12**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore, il **codice 2**,se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore, il **codice 3**, se superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B13**, il **codice 1**, **2 o 3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore ai nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B14**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di esercizio inserito in un super/ipermercato e, il **codice 3**, se si tratta di esercizio inserito in un centro commerciale al dettaglio;
– nel **rigo B15**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B16**, l'ubicazione dell'esercizio, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio ubicato in isola pedonale; il **codice 2**, se trattasi di esercizio ubicato in zona a traffico limitato.

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

– nel **rigo B161**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a magazzino e/o deposito della merce e di attrezzature varie;
– nel **rigo B162**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali);
– nel **rigo B163**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a laboratorio.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

– nel **rigo D01**, la tipologia di vendita praticata dall'impresa interessata alla compilazione del modello, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di attività assistita,il **codice 2**, se si tratta di attività a libero servizio (self-service), il **codice 3**, se si tratta di attività mista (self-service assistito). Al riguardo, si precisa che per vendita assistita si intende quella che prevede l'assistenza al cliente da parte di personale addetto; per vendita mista, invece, si intende quella effettuata in esercizi commerciali organizzati come self-service nei quali, però, è anche previsto che il cliente possa richiedere l'assistenza da parte di personale addetto;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D02** a **D16**, la percentuale dei ricavi conseguiti con la vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Fascia qualitativa dell'offerta

– nei **righi** da **D17** a **D19**, barrando la relativa casella il livello qualitativo dei prodotti offerti;

Servizi

– nei **righi** da **D20** a **D22**, barrando le relative caselle se i servizi elencati sono offerti avvalendosi di personale proprio o di personale di terzi. Si precisa che qualora non vengano offerti i servizi elencati deve essere barrata la relativa casella posta nella colonna 3 ("Assente");

Composizione delle esistenze iniziali e rimanenze finali di merci

– nei **righi** da **D23** a **D28**, per ciascuna voce indicata, riportare il relativo valore contabile. Si precisa, al riguardo, che per "beni in esposizione" si intendono quelli destinati all'allestimento delle aree espositive; per "beni per consegna clienti" quelli acquistati a fronte di un contratto di vendita con il cliente; per "altri beni" si intendono, ad esempio, i semilavorati, ferramenta, legname, ecc.

Modalità di acquisto

– nei **righi D29** e **D30**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti di cui al rigo F09 del quadro degli "Elementi contabili". Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Modalità organizzativa

– nei righi da **D31** a **D33**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la rispettiva casella;

Addetti

– nei **righi** da **D34** a **D40**, nella **prima colonna**, il numero degli addetti all'attività, che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto per altri cinque mesi, andrà indicato il numero due; nella **seconda colonna**, il numero degli addetti, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività").
– nel **rigo D41**, il numero degli agenti e rappresentanti;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D42**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese corrisposti agli intermediari del commercio;
– nel **rigo D43**, l'ammontare dei costi e delle spese, diversi da quelli sostenuti per l'acquisto delle merci, che i gruppi di acquisto, il franchisor o l'affiliante hanno addebitato all'impresa interessata alla compilazione del modello. Dette spese sono ad esempio, quelle che il franchisor addebita all'esercente per pubblicizzare i prodotti commercializzati, per l'allestimento dell'arredo del punto vendita, per servizi di consulenza forniti e per addestramento del personale addetto alle vendite;
– nel **rigo D44**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per servizi di trasporto e montaggio affidati a terzi;
– nel **rigo D45**, l'ammontare dei costi sostenuti per il deposito della merce presso terzi;
– nel **rigo D46**, l'ammontare delle spese sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

– nel **rigo D47**, l'ammontare delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza, dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione;

Mezzi di trasporto

Sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001.
Non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.
In particolare indicare:
– nei **righi** da **D48** a **D53**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, nel **primo campo**, il numero dei veicoli e nel **secondo campo** dei righi D49, D50, D52 e D53, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione. Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.

Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei righi da D48 a D50, sono rispettivamente, quelli di cui alle lettere a) c) e d), dell'articolo 54 , comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei righi da D51 a D53 vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c), e d) dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.
– nel **rigo D54,** le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, ecc.).

12. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":

– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.

In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:

– le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri subagenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
– le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
– le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
– non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
– tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
– i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

Non si deve tenere conto, invece:
– dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
– delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
– degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
– dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;

– ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

14. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;
– nel **rigo Z15**, indicare la percentuale degli acquisti di merci destinate all'allestimento di aree espositive (campionature);
– nel **rigo Z16**, indicare la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei beni acquistati per l'allestimento di aree espositive (campionature).

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

☐ 52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;
☐ 52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini, e articoli in plastica.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce (compresi gli uffici commerciali)		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali)		Mq
B08	Superficie adibita a laboratorio per modifiche o adeguamenti dei prodotti venduti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B12	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B13	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in super/ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	.000	
B16	Ubicazione (1= in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B161	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B162	Locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali)		Mq
B163	Locali destinati a laboratorio		Mq

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D02	Mobili per cucina (eventualmente comprensivi di elettrodomestici)	%
D03	Poltrone e divani	%
D04	Mobili da giorno/notte	%
D05	Camere per ragazzi	%
D06	Materassi e guanciali	%
D07	Mobili da bagno	%
D08	Mobili per esterni	%
D09	Complementi d'arredo	%
D10	Articoli per l'illuminazione	%
D11	Articoli da regalo/ liste di nozze	%
D12	Mobili da ufficio/contract (comunità, enti, alberghi)	%
D13	Articoli in legno (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D14	Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D15	Articoli in vimini (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D16	Altro	%
		TOT = 100%

Fascia qualitativa dell'offerta

D17	Alta	Barrare la casella
D18	Media	Barrare la casella
D19	Economica	Barrare la casella

	Servizi	**Con personale proprio**	**Con personale di terzi**	**Assente**
D20	Consulenza e progettazione d'interni			Barrare la casella
D21	Servizio di esecuzione arredi su misura			Barrare la casella
D22	Servizio di consegna a domicilio/montaggio			Barrare la casella

Composizione delle esistenze iniziali e rimanenze finali di merci

D23	Esistenze iniziali di beni in esposizione	.000
D24	Esistenze iniziali di beni per consegna clienti	.000
D25	Esistenze iniziali di altri beni	.000
D26	Rimanenze finali di beni in esposizione	.000
D27	Rimanenze finali di beni per consegna clienti	.000
D28	Rimanenze finali di altri beni	.000

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D29	Da produttori	%
D30	Da commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D31	In proprio	Barrare la casella
D32	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D33	Associato o partecipante a gruppo d'acquisto e/o consorzi/unione volontaria	Barrare la casella

(segue)

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM29U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Addetti	**Non dipendenti**	**Dipendenti**	
D34	Alla vendita	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D35	Di supporto alla vendita (inclusi progettisti)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D36	All'amministrazione/contabilità	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D37	Alla logistica	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Al magazzino	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Alle consegne/montaggio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D40	Al laboratorio di falegnameria	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D41	Agenti/rappresentanti	Numero		

Costi e spese specifici

D42	Costi per provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	.000
D43	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	.000
D44	Spese per servizi di trasporto e montaggio affidati a terzi	.000
D45	Costi per deposito merce presso terzi	.000
D46	Spese per partecipazione a fiere	.000
D47	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Mezzi di trasporto

D48	Autovetture	Numero	
D49	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D50	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D51	Motocicli	Numero	
D52	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D53	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D54	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Percentuale degli acquisti di merci destinate all'allestimento di aree espositive (campionature) %

Z16 Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni acquistati per l'allestimento di aree espositive (campionature) %

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

UNICO 2002 Studi di settore

AGENZIA DELLE ENTRATE

Modello **SM29U**

CODICE FISCALE

EURO

☐ 52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili;

☐ 52.44.4 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini, e articoli in plastica.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unità locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Anno di inizio dell'attività nell'unità locale		
B02	Comune		
B03	Provincia		
B04	Potenza impegnata		Kw
B05	Locali destinati alla vendita ed all'esposizione interna della merce (compresi gli uffici commerciali)		Mq
B06	Locali destinati a magazzino		Mq
B07	Locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali)		Mq
B08	Superficie adibita a laboratorio per modifiche o adeguamenti dei prodotti venduti		Mq
B09	Esposizione fronte strada (vetrine, vetrate e porte)		Metri lineari
B10	Parcheggio riservato alla clientela		Mq
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B12	Orario giornaliero di apertura (1 = fino a 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)		
B13	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)		
B14	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = esercizio inserito in super/ipermercato; 3 = esercizio inserito in centro commerciale al dettaglio)		
B15	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,00	
B16	Ubicazione (1= in isola pedonale; 2 = in zona a traffico limitato)		

Strutture non annesse alle unità locali destinate alla vendita

B161	Locali destinati a magazzino e/o deposito		Mq
B162	Locali destinati ad uffici (esclusi gli uffici commerciali)		Mq
B163	Locali destinati a laboratorio		Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

D01	Tipologia di vendita (1 = assistita; 2 = self-service; 3 = mista)	

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D02	Mobili per cucina (eventualmente comprensivi di elettrodomestici)	%
D03	Poltrone e divani	%
D04	Mobili da giorno/notte	%
D05	Camere per ragazzi	%
D06	Materassi e guanciali	%
D07	Mobili da bagno	%
D08	Mobili per esterni	%
D09	Complementi d'arredo	%
D10	Articoli per l'illuminazione	%
D11	Articoli da regalo/ liste di nozze	%
D12	Mobili da ufficio/contract (comunità, enti, alberghi)	%
D13	Articoli in legno (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D14	Articoli in plastica (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D15	Articoli in vimini (esclusi i mobili ed i complementi d'arredo)	%
D16	Altro	%
		TOT = 100%

Fascia qualitativa dell'offerta

D17	Alta	Barrare la casella
D18	Media	Barrare la casella
D19	Economica	Barrare la casella

	Servizi	Con personale proprio	Con personale di terzi	Assente
D20	Consulenza e progettazione d'interni			Barrare la casella
D21	Servizio di esecuzione arredi su misura			Barrare la casella
D22	Servizio di consegna a domicilio/montaggio			Barrare la casella

Composizione delle esistenze iniziali e rimanenze finali di merci

D23	Esistenze iniziali di beni in esposizione	,00
D24	Esistenze iniziali di beni per consegna clienti	,00
D25	Esistenze iniziali di altri beni	,00
D26	Rimanenze finali di beni in esposizione	,00
D27	Rimanenze finali di beni per consegna clienti	,00
D28	Rimanenze finali di altri beni	,00

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D29	Da produttori	%
D30	Da commercianti all'ingrosso	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D31	In proprio	Barrare la casella
D32	In franchising/affiliato	Barrare la casella
D33	Associato o partecipante a gruppo d'acquisto e/o consorzi/unione volontaria	Barrare la casella

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Addetti	**Non dipendenti**		**Dipendenti**	
D34	Alla vendita	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D35	Di supporto alla vendita (inclusi progettisti)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D36	All'amministrazione/contabilità	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D37	Alla logistica	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D38	Al magazzino	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D39	Alle consegne/montaggio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D40	Al laboratorio di falegnameria	Numero	Numero	Numero giornate retribuite	
D41	Agenti/rappresentanti	Numero			

	Costi e spese specifici	
D42	Costi per provvigioni di vendita e rimborsi spese corrisposti	,00
D43	Costi e spese addebitati da gruppi d'acquisto, franchisor, affiliante per voci diverse dall'acquisto delle merci	,00
D44	Spese per servizi di trasporto e montaggio affidati a terzi	,00
D45	Costi per deposito merce presso terzi	,00
D46	Spese per partecipazione a fiere	,00
D47	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

	Mezzi di trasporto		
D48	Autovetture	Numero	
D49	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D50	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D51	Motocicli	Numero	
D52	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D53	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D54	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Percentuale degli acquisti di merci destinate all'allestimento di aree espositive (campionature) %

Z16 Percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita di beni acquistati per l'allestimento di aree espositive (campionature) %

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM36U

51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM36U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM36U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di:
"Commercio all'ingrosso di libri" - 51.47.3.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.
Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.
Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.
Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.
L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei

decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato in alto a destra il codice fiscale.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e

continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
Tra il personale addetto all'attività va compreso anche quello utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoro interinale).
In particolare, indicare:

- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare, per ciascuna di queste, una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso;
  in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**,la superficie complessiva, espresso in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B06**, la superficie, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti alle operazioni di carico e scarico delle merci;
- nel **rigo B07**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se trattasi di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di attività svolta in un centro commerciale all'ingrosso vale a dire in un'unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno 5 esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni, gestito con criteri unitari, il **codice 3**, in presenza di attività svolta in un parco commerciale vale a dire in un'area integrata di distribuzione, non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio ed all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse, non gestite in maniera unitaria con l'uso di parti comuni per le quali si condividono le spese pur in presenza di gestioni autonome;
- nel **rigo B08**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione dei servizi (custodia dei parcheggi, pulizia di locali comuni, cura dei giardini, ecc.);
- nel **rigo B09**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;

Vendita al dettaglio con apposita licenza

- nel **rigo B10**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B11**, la sigla della provincia;

– nel **rigo B12**, l'anno in cui l'impresa interessata alla compilazione del modello ha acquisito la licenza per la vendita al dettaglio;
– nel **rigo B13**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce;
– nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino per il dettaglio;
– nel **rigo B15**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'esposizione della merce destinata alla vendita. Al riguardo, si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;
– nel **rigo B16**, il numero totale dei punti (o postazioni) cassa complessivi presenti nell'unità locale;
– nel **rigo B17**, il numero totale dei punti (o postazioni) cassa attrezzati con lettore ottico per i codici a barre che individuano i prodotti venduti;
– nel **rigo B18**, nel **primo campo**, il numero degli addetti all'attività di vendita al dettaglio non titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto alla vendita ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto alla vendita per altri cinque mesi andrà indicato il numero due; nel **secondo campo**, il numero degli addetti, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nel **terzo campo** il numero delle giornate retribuite (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività");
– nel **rigo B19**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B20**, il **codice 1, 2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B21**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore, il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore, il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".

In particolare indicare:

Tipologia di vendita

nei **righi** da **D01** a **D07**, la percentuale dei ricavi conseguiti, per ciascuna tipologia di vendita individuata, in rapporto ai ricavi complessivamente realizzati nel 2001. Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100.
In particolare, si precisa che:
– **per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry)**, si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro e al trasporto a proprie spese;
– **per ingrosso con vendita al banco**, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede ;
– **per ingrosso con vendita sul territorio**, si intende la tipologia di vendita nella quale il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle, avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
– **il rack jobber** è il grossista che si occupa in maniera esclusiva della vendita alla grande distribuzione organizzata;
– **le provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi**, sono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
– **le provvigioni per intermediazione e vendita conto deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D08** a **D15**, nella **prima colonna**, lo sconto medio applicato, in percentuale, sui prodotti in questione e nella **seconda colonna**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie elencate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti nel 2001. Il totale delle percentuali indicate nella seconda colonna deve risultare pari a 100.
In particolare, si precisa che:
– per editoria parascolastica si fa riferimento a sussidiari, atlanti, dizionari,ecc,
– per editoria multimediale si fa riferimento, ad esempio. a prodotti come i cd rom;
– per editoria remainder si fa riferimento, ad esempio, a libri in edizione economica oppure a metà prezzo o usati;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D16** a **D19**, barrando la relativa casella, i servizi offerti alla clientela. In particolare, nel **rigo D19** deve essere indicato se è previsto il diritto di resa sul prodotto venduto;

Tipologia di clientela

– nei **righi** da **D20** a **D30**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali deve risultare pari a 100;

Altri dati

– nel **rigo D31**, il numero delle case editrici fornitrici;
– nel **rigo D32**, il numero degli stockisti, fornitori di grossisti;
– nei **righi D33** e **D34**, il numero dei titoli, compresi i titoli multimediali (cd rom), trattati;
– nel **rigo D35**, il numero di ingressi novità nell'anno;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D36** a **D40**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D41** a **D43**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del modello, barrando la relativa casella;

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

– nei **righi D44** e **D45**, con riferimento agli addetti all'attività di vendita all'ingrosso, indicare:
– nel **primo campo**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno.
Ad esempio, se un banconista ha prestato servizio per due mesi ed un altro banconista per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo D44, il numero due;
– nel **secondo campo**, il numero degli addetti, titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nel **terzo campo**, il numero delle giornate retribuite. (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività");
– nel **rigo D46** nel **primo campo,** il numero dei venditori diretti dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e, nel **secondo campo**, il numero delle giornate retribuite;
– nel **rigo D47**, il numero degli agenti e rappresentanti;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D48**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonchè quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Mezzi di trasporto

sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si fa presente che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.
In particolare, indicare:

– nei **righi** da **D49** a **D54**, per ciascuna tipologia di mezzi di trasporto elencata, nel **primo campo**, il numero dei veicoli e, nel **secondo campo** dei **righi D50, D51, D53** e **D54**, la portata complessiva degli stessi espressa in quintali così come indicata alla corrispondente voce sul libretto di circolazione.

Ovviamente nel caso di disponibilità di più mezzi di trasporto della stessa tipologia, dovrà essere indicata la somma delle relative portate complessive.
Al riguardo, si precisa che i veicoli da indicare nei **righi** da **D49** a **D51** sono, rispettivamente, quelli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), mentre nei **righi** da **D52** a **D54** vanno indicati, rispettivamente, i veicoli di cui alle lettere a), c) e d), dell'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo.

– nel **rigo D55**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti o/e detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.
In particolare, indicare:

– nel **rigo E01**, la dimensione espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'ingrosso. Al riguardo, si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;;
– nel **rigo E02**, il numero dei muletti e/o dei carrelli elevatori;
– nel **rigo E03**, il numero dei computer collegati in rete;
– nel **rigo E04**, barrando la relativa casella, se la gestione del magazzino é computerizzata.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contri-

buente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;

– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \mathbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \mathbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \mathbf{28{,}5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unita' locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B04	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B05	Locali destinati ad uffici		Mq
B06	Locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B07	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B08	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	.000	
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero

Vendita al dettaglio con apposita licenza

B10	Comune		
B11	Provincia		
B12	Anno di intestazione della licenza per la vendita al dettaglio		
B13	Locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce		Mq
B14	Locali destinati a deposito/magazzino (se specificamente per il dettaglio)		Mq
B15	Scaffalature		Metri lineari
B16	Punti cassa complessivi		Numero
B17	Punti cassa attrezzati con lettore codici a barre		Numero

		Non dipendenti	Dipendenti	
B18	Addetti alla vendita al dettaglio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite

B19	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B20	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi; 2=fino a 6 mesi; 3=fino a 9 mesi)		
B21	Orario giornaliero di apertura (1=fino ad 8 ore; 2=fino a 12 ore; 3=oltre 12 ore)		

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Rack jobber	%
D05	Vendita al dettaglio con apposita licenza	%
D06	Esportazione	%
D07	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Sconto medio applicato	Percentuale sui ricavi
D08	Editoria scolastica	%	%
D09	Editoria parascolastica	%	%
D10	Prodotti di cartoleria	%	%
D11	Editoria multimediale	%	%
D12	Editoria remainder (edizioni economiche, libri a metà prezzo, libri usati, ecc.)	%	%
D13	Editoria in lingua straniera	%	%
D14	Editoria varia	%	%
D15	Altro	%	%
			TOT = 100%

	Servizi offerti	
D16	Servizio telematico per ordinazioni	Barrare la casella
D17	Servizio telematico per informazioni (stampe novità, giacenze e disponibilità, ecc.)	Barrare la casella
D18	Consegna al destinatario	Barrare la casella
D19	Diritto di resa	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D20	Librerie	%
D21	Grande distribuzione organizzata	%
D22	Biblioteche	%
D23	Scuole	%
D24	Università	%
D25	Edicole	%
D26	Cartolerie	%
D27	Librerie specializzate remainder	%
D28	Bancarelle	%
D29	Mostre mercato	%
D30	Altri	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D31	Case editrici fornitrici	Numero
D32	Stockisti fornitori	Numero
D33	Titoli trattati	Numero
D34	Titoli multimediali trattati	Numero
D35	Nuovi ingressi novità nell'anno	Numero

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM36U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D36	Direttamente da case editrici italiane	%
D37	Da case editrici straniere	%
D38	Da distributori indipendenti	%
D39	Da stockisti	%
D40	Da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D41	In proprio	Barrare la casella
D42	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto	Barrare la casella
D43	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

		Non dipendenti	Dipendenti	
D44	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D45	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D46	Venditori diretti		Numero	Numero giornate retribuite
D47	Agenti/rappresentanti	Numero		

Costi e spese specifici

D48	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Mezzi di trasporto

D49	Autovetture	Numero	
D50	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D51	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D52	Motocicli	Numero	
D53	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D54	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D55	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature (per l'ingrosso)	Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori	Numero
E03	Computer collegati in rete	Numero
E04	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM36U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR	.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	.000
F10	Costo per la produzione di servizi	.000
F11	Valore dei beni strumentali	.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	.000
F13	Spese per acquisti di servizi	.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore .000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi ☐ Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	☐ Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

51.47.3 Commercio all'ingrosso di libri

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unita' locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B04	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B05	Locali destinati ad uffici		Mq
B06	Locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B07	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B08	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni (in caso di localizzazione non autonoma)	,00	
B09	Giorni di apertura nell'anno		Numero

Vendita al dettaglio con apposita licenza

B10	Comune		
B11	Provincia		
B12	Anno di intestazione della licenza per la vendita al dettaglio		
B13	Locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce		Mq
B14	Locali destinati a deposito/magazzino (se specificamente per il dettaglio)		Mq
B15	Scaffalature		Metri lineari
B16	Punti cassa complessivi		Numero
B17	Punti cassa attrezzati con lettore codici a barre		Numero

		Non dipendenti	Dipendenti	
B18	Addetti alla vendita al dettaglio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite

B19	Giorni di apertura nell'anno		Numero
B20	Apertura stagionale (1=fino a 3 mesi; 2=fino a 6 mesi; 3=fino a 9 mesi)		
B21	Orario giornaliero di apertura (1=fino ad 8 ore; 2=fino a 12 ore; 3=oltre 12 ore)		

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Rack jobber	%
D05	Vendita al dettaglio con apposita licenza	%
D06	Esportazione	%
D07	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Sconto medio applicato	Percentuale sui ricavi
D08	Editoria scolastica	%	%
D09	Editoria parascolastica	%	%
D10	Prodotti di cartoleria	%	%
D11	Editoria multimediale	%	%
D12	Editoria remainder (edizioni economiche, libri a metà prezzo, libri usati, ecc.)	%	%
D13	Editoria in lingua straniera	%	%
D14	Editoria varia	%	%
D15	Altro	%	%
			TOT = 100%

	Servizi offerti	
D16	Servizio telematico per ordinazioni	Barrare la casella
D17	Servizio telematico per informazioni (stampe novità, giacenze e disponibilità, ecc.)	Barrare la casella
D18	Consegna al destinatario	Barrare la casella
D19	Diritto di resa	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D20	Librerie	%
D21	Grande distribuzione organizzata	%
D22	Biblioteche	%
D23	Scuole	%
D24	Università	%
D25	Edicole	%
D26	Cartolerie	%
D27	Librerie specializzate remainder	%
D28	Bancarelle	%
D29	Mostre mercato	%
D30	Altri	%
		TOT = 100%

	Altri dati	
D31	Case editrici fornitrici	Numero
D32	Stockisti fornitori	Numero
D33	Titoli trattati	Numero
D34	Titoli multimediali trattati	Numero
D35	Nuovi ingressi novità nell'anno	Numero

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D36	Direttamente da case editrici italiane	%
D37	Da case editrici straniere	%
D38	Da distributori indipendenti	%
D39	Da stockisti	%
D40	Da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D41	In proprio	Barrare la casella
D42	Associato ad unione volontaria e/o gruppo d'acquisto	Barrare la casella
D43	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

		Non dipendenti	Dipendenti	
D44	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D45	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D46	Venditori diretti		Numero	Numero giornate retribuite
D47	Agenti/rappresentanti	Numero		

Costi e spese specifici

D48	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

Mezzi di trasporto

D49	Autovetture	Numero	
D50	Autoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D51	Autocarri	Numero	Portata in quintali
D52	Motocicli	Numero	
D53	Motoveicoli per trasporto promiscuo	Numero	Portata in quintali
D54	Motocarri	Numero	Portata in quintali
D55	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00	

QUADRO E
Beni strumentali

E01	Scaffalature (per l'ingrosso)	Metri lineari
E02	Muletti/carrelli elevatori	Numero
E03	Computer collegati in rete	Numero
E04	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SM37U

51.44.4 **Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;**
51.45.0 **Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.**

Agenzia delle Entrate — Studi di settore

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SM37U

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SM37U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locale destinata all'attività di vendita;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:
"Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia" - 51.44.4; "Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici" – 51.45.0.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1° gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE

Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE

I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F".
Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
• le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
• i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
• i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
• nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
• la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
• la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
• l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra il codice fiscale;
– barrando la relativa casella, il codice dell'attività esercitata secondo le indicazioni fornite al paragrafo 2.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
Tra il personale addetto all'attività va compreso anche quello utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoro interinale).
In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
- nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
- nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
- nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
- nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
- nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
- nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
- nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B - UNITÀ LOCALE DESTINATA ALL'ATTIVITÀ DI VENDITA

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale e agli spazi che, a qualsiasi titolo, sono utilizzati per l'esercizio dell'attività di vendita. Per individuare l'unità locale da indicare in tale quadro è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. La superficie deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa. . Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare, per ciascuna di queste, una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività di vendita all'ingrosso;
  in corrispondenza di "**Progressivo unità locale**", attribuire a ciascuna delle unità locali di cui vengono indicati i dati un numero progressivo, barrando la casella corrispondente. Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario utilizzare fotocopie del presente quadro;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, la potenza elettrica complessivamente impegnata, espressa in Kw. In caso di più contatori sommare le potenze elettriche impegnate;
- nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a deposito e/o magazzino;
- nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati alla vendita e all'esposizione interna della merce;
- nel **rigo B06**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici;
- nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci;
- nel **rigo B08**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico, compresi quelli coperti con tettoie;
- nel **rigo B09**, la localizzazione dell'esercizio commerciale, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di esercizio autonomo non inserito in particolari strutture commerciali, il **codice 2**, se si tratta di attività svolta in un centro commerciale all'ingrosso vale a dire in un'unica superficie all'interno della quale sono presenti almeno 5 esercizi all'ingrosso, con attrezzature e servizi comuni, gestito con criteri unitari, il **codice 3**, in presenza di attività svolta in un parco commerciale vale a dire in area integrata di distribuzione, non necessariamente attrezzata, dove sono presenti esercizi al dettaglio e all'ingrosso, con forme distributive e tecniche di vendita diverse, non gestite in maniera unitaria con l'uso di parti comuni per le quali si condividono le spese pur in presenza di gestioni autonome;

– nel **rigo B10**, le spese sostenute per beni e/o servizi comuni forniti da strutture nelle quali è inserito l'esercizio commerciale in caso di localizzazione non autonoma. Si tratta, ad esempio, delle spese relative a quote condominiali derivanti dall'inserimento in centri commerciali, addebitate per la gestione di beni comuni e per la prestazione di servizi (custodia dei parcheggi, cura dei giardini, ecc.);
– nel **rigo B11**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;

Vendita al dettaglio con apposita licenza

– nel **rigo B12**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B13**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B14**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali direttamente destinati alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna delle merci;
– nel **rigo B15**, la dimensione complessiva, espressa in metri lineari, delle scaffalature per l'esposizione della merce destinata alla vendita. Al riguardo, si precisa che per calcolare il dato in questione è necessario sommare le misure di tutti i ripiani;
– nel **rigo B16**, la dimensione, espressa in metri lineari, dell'esposizione su fronte stradale (vetrine);
– nel **rigo B17**, nel **primo campo**, il numero degli addetti all'attività di vendita al dettaglio non titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un addetto alla vendita ha prestato servizio per due mesi ed un altro addetto alla vendita per altri cinque mesi andrà indicato il numero due; nel **secondo campo**, il numero degli addetti, titolari di un rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nel **terzo campo**, il numero delle giornate retribuite (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività");
– nel **rigo B18**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita al dettaglio di prodotti provenienti dal proprio magazzino all'ingrosso rispetto ai ricavi complessivi;
– nel **rigo B19**, il numero dei giorni di apertura nel corso del 2001;
– nel **rigo B20**, il **codice 1, 2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;
– nel **rigo B21**, l'orario giornaliero di apertura, osservato nella maggior parte dell'anno, riportando nell'apposita casella il **codice 1**, nei casi in cui lo stesso è inferiore o pari alle 8 ore, il **codice 2**, se si prolunga oltre le 8 ore ma non supera le 12 ore, il **codice 3**, se è superiore alle 12 ore;
– nel **rigo B22**, il numero dei marchi in vendita con licenza esclusiva.

11. QUADRO D - ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative alle concrete modalità di svolgimento dell'attività. Inoltre, vengono richiesti dati relativi a particolari figure professionali con maggior dettaglio rispetto a quanto già indicato nel quadro "Personale addetto all'attività".
In particolare indicare:

Tipologia di vendita

– nei **righi** da **D01** a **D06**, la percentuale dei ricavi conseguiti per ciascuna tipologia di vendita individuata, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.
Al riguardo, si precisa che:

– **per vendita all'ingrosso a libero servizio (cash & carry)**, si intende quella in cui il grossista acquista in proprio la merce, dispone di un ampio spazio espositivo presso il quale il cliente sceglie la merce, paga in contanti e provvede al ritiro ed al trasporto a proprie spese;
– **per ingrosso con vendita al banco**, si intende la tipologia di vendita caratterizzata dall'acquisto in proprio delle merci e dalla successiva rivendita in sede;
– **per ingrosso con vendita sul territorio** si intende la tipologia di vendita nella quale il grossista, che acquista in proprio, immagazzina le merci per poi rivenderle, avvalendosi di una rete di venditori o di sistemi telematici su un territorio specifico considerato zona di vendita;
– **le provvigioni per intermediazione e vendita conto terzi**, sono le somme conseguite dal grossista per la vendita in conto terzi, la intermediazione e il brokeraggio di merci non acquistate in proprio;
– **le provvigioni per intermediazione e vendita conto deposito**, sono le somme conseguite dal grossista per la intermediazione e la vendita in conto terzi di merci che, ancorché non acquistate in proprio dal grossista, sono immagazzinate presso lo stesso;

Prodotti merceologici venduti

– nei **righi** da **D07** a **D13**, la percentuale dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti merceologici di ciascuna delle tipologie individuate, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Servizi offerti

– nei **righi** da **D14** a **D15**, barrando una o più caselle, i servizi elencati offerti alla clientela;

Tipologia di clientela

– nei **righi** da **D16** a **D21**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti, in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Altri dati specifici

– nel **rigo D22**, il numero delle referenze o dei codici presenti in assortimento;

Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita

– nel **rigo D23**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite a stock/in blocco;
– nel **rigo D24**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite promozionali;
– nel **rigo D25**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti con marchio effettuate tramite corner. Al riguardo, si precisa che per "corner", si intendono le vendite effettuate in un angolo appositamente allestito all'interno dell'esercizio commerciale, generalmente dalle ditte produttrici;
– nel **rigo D26**, la percentuale dei ricavi derivanti dalle vendite di prodotti con marchio commerciale proprio;

Area di mercato

– nel **rigo D27**, il **codice 1, 2** o **3**, a seconda che l'area di mercato in cui l'impresa opera coincida, rispettivamente, con il territorio della provincia, della regione fino ad un massimo di tre, o di più regioni;
– nel **rigo D28**, barrare la casella se si effettuano operazioni commerciali con clientela appartenente ai Paesi dell'Unione Europea;
– nel **rigo D29**, barrare la casella se si effettuano operazioni commerciali in Paesi al di fuori di detta Unione.

Nel caso in cui vengano effettuate entrambe le tipologie di operazioni vanno compilate ambedue le caselle;

Modalità di acquisto

– nei **righi** da **D30** a **D34**, distintamente per ciascuna delle modalità di acquisto elencate, la percentuale dei costi sostenuti per l'acquisto delle merci, in rapporto all'ammontare complessivo degli acquisti.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Modalità organizzativa

– nei **righi** da **D35** a **D36**, barrando la relativa casella, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del questionario;

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

– nei **righi D37 e D38**, con riferimento agli addetti all'attività di vendita all'ingrosso, indicare:
  – nel **primo campo**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi e coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un banconista ha prestato servizio per due mesi ed un altro banconista per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo H8, il numero due;
  – nel **secondo campo**, il numero degli addetti, titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nel **terzo campo**, il numero delle giornate retribuite. (vedi istruzioni al quadro "Personale addetto all'attività");
– nel **rigo D39,** nel **primo campo,** il numero dei venditori diretti dipendente a tempo pieno o a tempo parziale e, nel **secondo campo**, il numero delle giornate retribuite;
– nel **rigo D40**, il numero degli agenti e rappresentanti;

Costi e spese specifici

– nel **rigo D41**, l'ammontare complessivo delle provvigioni e dei rimborsi spese sostenuti per agenti o rappresentanti di commercio;
– nel **rigo D42**, l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Rapporti speciali con la clientela

– nel **rigo D43**, barrando la relativa casella, se l'impresa si trova in rapporto di affiliazione;

Mezzi di trasporto

sono di seguito richieste le informazioni relative ai mezzi di trasporto posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo per lo svolgimento dell'attività alla data del 31 dicembre 2001. Si fa presente che non devono essere indicati i dati relativi ai mezzi utilizzati per la movimentazione delle merci quali, ad esempio, muletti, transpallets, ecc.
In particolare, indicare:
– nei **rigo D44**, il numero degli autocarri;
– nel **rigo D45**, indicare le spese sostenute per servizi di trasporto effettuati da terzi, integrativi o sostitutivi dei servizi effettuati con mezzi propri, comprendendo tra queste anche quelle sostenute per la spedizione attraverso corrieri o altri mezzi di trasporto (navi, aerei, treni, ecc.).

12 QUABRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E indicare, con riferimento al 31 dicembre 2001 e per ciascuna delle tipologie indicate, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo.
In particolare, al **rigo E05**, barrare l'apposita casella se la gestione del magazzino è computerizzata.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non diretta-

mente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.

Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di ser-

vizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria.
Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella prima colonna, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella seconda colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella terza colonna, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel primo campo, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel secondo campo, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'at-

tività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{6-0}{6} + \frac{6-4}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{14-5}{14} + \frac{14-9}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{20-0}{20} + \frac{20-2}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM37U**

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
- [ ] 51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unita' locali	

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati a uffici		Mq
B07	Locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B09	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B10	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	.000	
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero

Vendita al dettaglio con apposita licenza

B12	Comune		
B13	Provincia		
B14	Locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce		Mq
B15	Scaffalature		Metri lineari
B16	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari

		Non dipendenti	Dipendenti	
B17	Addetti alla vendita al dettaglio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
B18	Percentuale sui ricavi dei prodotti venduti al dettaglio provenienti dal proprio magazzino all'ingrosso			%
B19	Giorni di apertura nell'anno			Numero
B20	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
B21	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)			
B22	Marchi di vendita su licenza esclusiva			Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Tipologia di vendita

		Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Ingrosso ambulante (tentata vendita)	%
D05	Vendita al dettaglio autorizzata da apposita licenza	%
D06	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

Prodotti merceologici venduti

		Percentuale sui ricavi
D07	Detersivi/additivi/candeggine	%
D08	Profumi e colonie	%
D09	Toletteria	%
D10	Accessori toletteria e profumeria	%
D11	Trattamenti per il viso e prodotti per il make-up	%
D12	Articoli igienico-sanitari	%
D13	Altri	%
		TOT = 100%

Servizi offerti

D14	Consegna al destinatario	Barrare la casella
D15	Servizio di ordinazione on line	Barrare la casella

Tipologia di clientela

		Percentuale sui ricavi
D16	Commercianti al dettaglio	%
D17	Ambulanti	%
D18	Enti pubblici, privati e comunità	%
D19	Consumatori Privati	%
D20	Utilizzatori professionali e imprese di servizi	%
D21	Altri	%
		TOT = 100%

Altri dati specifici

D22	Referenze in assortimento	Numero

Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita

		Percentuale sui ricavi
D23	a stock/in blocco	%
D24	promozionali	%
D25	tramite corner (presso il dettaglio)	%
D26	di prodotti con marchio commerciale proprio	%

Area di mercato

D27	Nazionale: 1 = provincia; 2 = fino a 3 regioni; 3 = oltre	
D28	U.E.	Barrare la casella
D29	extra U.E.	Barrare la casella

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM37U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D30	Direttamente da imprese industriali in Italia per prodotti esclusivi e/o personalizzati	%
D31	Direttamente da imprese industriali in Italia per prodotti standard	%
D32	Direttamente da imprese industriali o commerciali all'Estero	%
D33	Da importatori/concessionari di marche estere	%
D34	Da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D35	Indipendente	Barrare la casella
D36	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

		Non dipendenti	Dipendenti	
D37	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Venditori diretti (dipendenti)		Numero	Numero giornate retribuite
D40	Agenti / rappresentanti	Numero		

Costi e spese specifici

D41	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	.000
D42	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Rapporti speciali con la clientela

D43	Affiliazione	Barrare la casella

Mezzi di trasporto

D44	Autocarri	Numero
D45	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	.000

QUADRO E Beni strumentali

E01	Muletti e carrelli elettrici	Numero
E02	Bilance	Numero
E03	Macchine da imballo di vario tipo	Numero
E04	Computer collegati in rete	Numero
E05	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

pagina 3

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SM37U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

pagina 4

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 51.44.4 Commercio all'ingrosso di saponi, detersivi e altri prodotti per la pulizia;
- [ ] 51.45.0 Commercio all'ingrosso di profumi e cosmetici.

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locale destinata all'attività di vendita

B00	Numero complessivo delle unita' locali		

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01	Comune		
B02	Provincia		
B03	Potenza impegnata		Kw
B04	Locali destinati a deposito/magazzino		Mq
B05	Locali per la vendita e l'esposizione della merce		Mq
B06	Locali destinati a uffici		Mq
B07	Locali destinati esclusivamente alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B08	Piazzali destinati alle operazioni di carico e scarico delle merci		Mq
B09	Localizzazione (1 = autonoma; 2 = in centro commerciale all'ingrosso; 3 = in parco commerciale)		
B10	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	,00	
B11	Giorni di apertura nell'anno		Numero

Vendita al dettaglio con apposita licenza

B12	Comune		
B13	Provincia		
B14	Locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce		Mq
B15	Scaffalature		Metri lineari
B16	Esposizione fronte strada (vetrine)		Metri lineari

		Non dipendenti	Dipendenti	
B17	Addetti alla vendita al dettaglio	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
B18	Percentuale sui ricavi dei prodotti venduti al dettaglio provenienti dal proprio magazzino all'ingrosso			%
B19	Giorni di apertura nell'anno			Numero
B20	Apertura stagionale (1= fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)			
B21	Orario giornaliero di apertura (1 = fino ad 8 ore; 2 = fino a 12 ore; 3 = più di 12 ore)			
B22	Marchi di vendita su licenza esclusiva			Numero

pagina 1

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Tipologia di vendita	Percentuale sui ricavi
D01	Ingrosso a libero servizio (cash & carry)	%
D02	Ingrosso con vendita al banco	%
D03	Ingrosso con vendita sul territorio (tramite venditori e/o via fax, modem, ecc.)	%
D04	Ingrosso ambulante (tentata vendita)	%
D05	Vendita al dettaglio autorizzata da apposita licenza	%
D06	Provvigioni per intermediazione e vendita c/terzi e/o c/deposito	%
		TOT = 100%

	Prodotti merceologici venduti	Percentuale sui ricavi
D07	Detersivi/additivi/candeggine	%
D08	Profumi e colonie	%
D09	Toletteria	%
D10	Accessori toletteria e profumeria	%
D11	Trattamenti per il viso e prodotti per il make-up	%
D12	Articoli igienico-sanitari	%
D13	Altri	%
		TOT = 100%

	Servizi offerti	
D14	Consegna al destinatario	Barrare la casella
D15	Servizio di ordinazione on line	Barrare la casella

	Tipologia di clientela	Percentuale sui ricavi
D16	Commercianti al dettaglio	%
D17	Ambulanti	%
D18	Enti pubblici, privati e comunità	%
D19	Consumatori Privati	%
D20	Utilizzatori professionali e imprese di servizi	%
D21	Altri	%
		TOT = 100%

	Altri dati specifici	
D22	Referenze in assortimento	Numero

	Fatturati conseguiti in base a tipologie particolari di vendita	Percentuale sui ricavi
D23	a stock/in blocco	%
D24	promozionali	%
D25	tramite corner (presso il dettaglio)	%
D26	di prodotti con marchio commerciale proprio	%

	Area di mercato	
D27	Nazionale: 1 = provincia; 2 = fino a 3 regioni; 3 = oltre	
D28	U.E.	Barrare la casella
D29	extra U.E.	Barrare la casella

(segue)

pagina 2

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

Modalità di acquisto

		Percentuale sul totale degli acquisti
D30	Direttamente da imprese industriali in Italia per prodotti esclusivi e/o personalizzati	%
D31	Direttamente da imprese industriali in Italia per prodotti standard	%
D32	Direttamente da imprese industriali o commerciali all'Estero	%
D33	Da importatori/concessionari di marche estere	%
D34	Da altri operatori	%
		TOT = 100%

Modalità organizzativa

D35	Indipendente	Barrare la casella
D36	Concessionario/esclusivista di un produttore	Barrare la casella

Addetti all'attività di vendita all'ingrosso

		Non dipendenti	Dipendenti	
D37	Banconisti	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D38	Magazzinieri	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Venditori diretti (dipendenti)		Numero	Numero giornate retribuite
D40	Agenti / rappresentanti	Numero		

Costi e spese specifici

D41	Costi sostenuti per provvigioni di vendita e rimborsi spese	,00
D42	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

Rapporti speciali con la clientela

D43	Affiliazione	Barrare la casella

Mezzi di trasporto

D44	Autocarri	Numero
D45	Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	,00

QUADRO E Beni strumentali

E01	Muletti e carrelli elettrici	Numero
E02	Bilance	Numero
E03	Macchine da imballo di vario tipo	Numero
E04	Computer collegati in rete	Numero
E05	Magazzino computerizzato	Barrare la casella

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 5

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG88U

74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche;
80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG88U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG88U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Richiesta certificati e disbrigo pratiche" - 74.83.4;
"Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche" - 80.41.0.

Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono una delle attività sopra indicate come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.

In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:

1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:

a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;

c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1°gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazio-

ne del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale.
Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- la congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;

- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;
– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.
Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio dell'attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A03**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A04**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro, ai dipendenti con contratto a termine e ai lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A05**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A06**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A08**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A09**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A07** ad **A12**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A13**, il numero degli amministratori non soci. Si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.
Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.
In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad aule per l'insegnamento;
– nel **rigo B04**, il numero complessivo dei posti per aula;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati ad uffici in sede;
– nel **rigo B06**, la localizzazione degli uffici, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di ufficio inserito presso autodromi, il **codice 2**, se si tratta di ufficio inserito in aeroporti, il **codice 3**, se si tratta di ufficio ubicato all'interno di porti;
– nel **rigo B07**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati a servizi (ad esempio spogliatoi, box, ecc) diversi da rimesse (veicoli) e da locali per il ricovero (imbarcazioni, aeromobili);
– nel **rigo B08**, il **codice 1**, **2** o **3**, se viene svolta attività stagionale per un periodo non superiore, rispettivamente, a tre, a sei o a nove mesi nell'anno. La casella non va compilata, pertanto, nei casi in cui l'attività viene svolta per un periodo superiore a nove mesi nell'anno;

– nel **rigo B09**, barrando la relativa casella, l'autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto;
– nel **rigo B10**, barrando la relativa casella, l'autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di autoscuola;
– nel **rigo B11**, barrando la relativa casella, la licenza per l'attività di disbrigo pratiche.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.
In particolare, indicare:

Attività svolta (Autoscuola, Scuola nautica, Disbrigo pratiche, Scuole di pilotaggio automobilistiche, Scuole di pilotaggio aeronautiche, Altre attività)

– nei **righi** da **D01** a **D35**, in percentuale, i ricavi derivanti per ciascuna tipologia di servizi resi, in rapporto ai ricavi complessivamente conseguiti.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Uffici presso i quali vengono richiesti i certificati

– nei **righi** da **D36** a **D48**, gli uffici presso i quali vengono richiesti i certificati, barrando le relative caselle;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D49** a **D55**, per ciascuna tipologia di clientela (utenza) individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.
Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

– nei **righi** da **D56** a **D60**, con riferimento agli addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/ profili professionali:
  • nella **prima colonna**, il numero degli addetti che non sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente come, ad esempio, coloro che effettuano prestazioni occasionali. Per l'individuazione del numero si devono sommare tutti gli addetti all'attività dell'impresa, indipendentemente dal periodo di tempo per il quale hanno prestato attività nel corso dell'anno. Ad esempio, se un meccanico ha prestato servizio per due mesi ed un altro meccanico per altri cinque mesi, andrà indicato, nel rigo D60, il numero due;
  • nella **seconda colonna**, il numero degli addetti, titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, e, nella **terza colonna**, il numero delle giornate retribuite;

– nei **righi D61** e **D62**, barrando la relativa casella se, in sede, sono presenti il medico e/o il notaio, anche periodicamente;

Modalità organizzativa

– nei **righi D63** e **D64**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del presente modello, barrando la relativa casella;

Costi specifici

– nel **rigo D65**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e/o la revisione dei macchinari (per i soggetti con il codice di attività 74.83.4) o dei veicoli (per i soggetti con il codice di attività 80.41.0) utilizzati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D66**, l'ammontare complessivo delle spese sostenute per l'acquisto di carburanti, lubrificanti, pneumatici, ecc., utilizzati per l'espletamento dell'attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche;
– nel **rigo D67**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta, nonchè di quelle per furto e incendio. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente;
– nel **rigo D68**,l'ammontare complessivo delle spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2, del TUIR, senza tener conto, per le spese di rappresentanza dei limiti di deducibilità previsti da tale disposizione, nonché quelle sostenute per la partecipazione a fiere e mostre;

Altri costi

– nel **rigo D69**, i compensi corrisposti a notai per prestazioni professionali afferenti l'attività esercitata;
– nel **rigo D70**, l'ammontare complessivo delle spese e delle quote di partecipazione e/o associative a qualsiasi titolo versate a Consorzi, Società consortili e Cooperative nell'esercizio dell'attività. Si tratta di spese già computate nel rigo F10 del quadro degli Elementi contabili, la cui separata indicazione nel presente rigo consentirà di acquisire informazioni utili alla evoluzione dello studio di settore;

Altri elementi specifici

– nei **righi** da **D71** a **D73**, il numero annuo di iscritti per il conseguimento di patenti (A,B,C,D,E,Cap,ADR), patenti nautiche e brevetti;
– nel **rigo D74**, il numero annuo di iscritti a corsi di pilotaggio.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.
Si precisa che vanno indicati in tale quadro anche i beni utilizzati dal contribuente appartenenti a Consorzi, Società consortili e Cooperative.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;

– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.

  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.

  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

  Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;
– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

  Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
  – non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
  – va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
  – le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
  – è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

  Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipo-

tesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

ATTENZIONE
Non va indicato il valore dei beni strumentali di proprietà di Consorzi, Società consortili e Cooperative utilizzati nell'esercizio dell'attività.

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

  Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
  In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
  Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
  Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);

– dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.

Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE

Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.

I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:

– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.

In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distacca-

taria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.
– nel **rigo Z15**, il numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente B;
– nel **rigo Z16**, il numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente A e per il rilascio del secondo foglio rosa.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

Modello **SG88U**

CODICE FISCALE

LIRE

☐ 74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
☐ 80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

Rigo	Descrizione	Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

Rigo	Descrizione	Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

Rigo	Descrizione	
B00	Numero complessivo delle unità locali	Numero
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Superficie locali destinati ad aule per l'insegnamento	Mq
B04	Posti per aula	Numero
B05	Superficie locali destinati ad uffici in sede	Mq
B06	Localizzazione uffici (1 = presso autodromi; 2 = aeroporti; 3 = porti)	
B07	Superficie locali destinati ad altri servizi escluse le rimesse (veicoli) ed i locali per il ricovero (imbarcazioni, aeromobili)	Mq
B08	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)	
B09	Autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Barrare la casella
B10	Autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di autoscuola	Barrare la casella
B11	Licenza per l'attività di disbrigo pratiche	Barrare la casella

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

ATTIVITÀ SVOLTA

		Percentuale sui ricavi
	Autoscuola	
D01	Patenti A, B	%
D02	Patenti C, D, E e Cap (Certificato di abilitazione professionale)	%
D03	Corsi ADR	%
D04	Pratiche patenti	%
D05	Lezioni di guida extra (persone già patentate)	%
	Scuola nautica	
D06	Patente vela entro le 12 Mg	%
D07	Patente motore entro le 12 Mg	%
D08	Patente vela oltre le 12 Mg	%
D09	Patente motore oltre le 12 Mg	%
D10	Patente per nave da diporto (superiore ai 24 metri di lunghezza)	%
	Disbrigo pratiche	
D11	Pratiche patenti nautiche	%
D12	Pratiche automobilistiche	%
D13	Pratiche nautiche e aeroportuali	%
D14	Pratiche assicurative e relativi certificati	%
D15	Pratiche scolastico/universitarie e relativi certificati	%
D16	Pratiche inerenti finanziamenti, mutui e relativi certificati	%
D17	Pratiche tributarie e relativi certificati	%
D18	Pratiche inerenti estero (passaporti, certificati doganali, pratiche consolari) e relativi certificati	%
D19	Pratiche di tipo commerciale (deposito atti e bilanci, deposito marchi e brevetti, licenze commerciali) e relativi certificati	%
D20	Visure camerali (ipotecarie, prospetti, bilanci)	%
D21	Altri certificati	%
D22	Altre tipologie di pratiche	%
	Scuole di pilotaggio automobilistiche	
D23	Corsi di guida sicura, sportiva, rally, altre	%
D24	Corsi di guida agonistica, formula	%
D25	Ore di esercitazione su pista (allenamento, gara, ecc.)	%
	Scuole di pilotaggio aeronautiche	
D26	Attestato di allievo pilota, licenza di pilota privato	%
D27	Licenza di pilota commerciale, abilitazione al volo strumentale	%
D28	Abilitazioni varie	%
D29	Ore di volo ad uso privato (per coloro che hanno già conseguito il brevetto)	%
D30	Altre tipologie di lezione (per aerei ultraleggeri, alianti, ecc.)	%
D31	Ore di sosta di aerei privati provenienti da altri aeroporti	%
	Altre attività	
D32	Attività di brokeraggio (compra vendita, intermediazione)	%
D33	Corsi aggiuntivi (meteorologia, astronomia, nautica, radar, ecc.)	%
D34	Escursioni domenicali	%
D35	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG88U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Uffici presso i quali vengono richiesti i certificati

D36	Tribunale	Barrare la casella
D37	C.C.I.A.A.	Barrare la casella
D38	I.V.A.	Barrare la casella
D39	Prefettura	Barrare la casella
D40	I.N.A.I.L.	Barrare la casella
D41	I.N.P.S.	Barrare la casella
D42	Catasto	Barrare la casella
D43	Conservatoria	Barrare la casella
D44	Comune	Barrare la casella
D45	Questura	Barrare la casella
D46	Procura	Barrare la casella
D47	Pretura	Barrare la casella
D48	R.E.C.	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D49	Privati	%
D50	Notai	%
D51	Altri professionisti	%
D52	Compagnie di assicurazione o leasing	%
D53	Concessionari d'auto	%
D54	Banche	%
D55	Altre imprese ed enti pubblici/privati	%
		TOT = 100%

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

		Non dipendenti	Dipendenti	
D56	Insegnanti abilitati	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D57	Istruttori abilitati	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D58	Addetti per l'attività di disbrigo pratiche	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D59	Istruttori non abilitati (professionisti per le scuole di pilotaggio)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Meccanici	Numero	Numero	Numero giornate retribuite

D61	Medico in sede	Barrare la casella
D62	Notaio in sede	Barrare la casella

Modalità organizzativa

D63	Indipendente	Barrare la casella
D64	In franchising o affiliato	Barrare la casella

Costi specifici

D65	Spese di manutenzione/revisione	.000
D66	Carburanti, lubrificanti, pnemautici (utilizzati per l'espletamento dell'attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche)	.000
D67	RC e assicurazioni	.000
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	.000

Altri costi

D69	Compensi corrisposti a notai	.000
D70	Spese e quote di partecipazione e/o associative versate a Consorzi, Società consortili e Cooperative	.000

Altri elementi specifici

D71	Iscritti patenti (A, B, C, D, E, Cap, ADR)	Numero annuo
D72	Iscritti patenti nautiche	Numero annuo
D73	Iscritti brevetti	Numero annuo
D74	Iscritti corsi di pilotaggio	Numero annuo

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG88U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO E
Beni strumentali

E01	P.C.		Numero		
E02	- di cui utilizzati esclusivamente per l'insegnamento		Numero		
E03	Modem		Numero		
E04	Videoregistratori, video proiettori		Numero		
E05	Telecamere		Numero		
	Materiale rotabile				
E06	Automobili a doppi comandi		Numero		
E07	Rimorchi		Numero		
E08	Autocarri a doppi comandi		Numero		
E09	Autobus a doppi comandi		Numero		
	Automobili				
E10	Automobili da competizione		Numero		Cilindrata
E11	Automobili di serie		Numero		Cilindrata
	Imbarcazioni				
E12	Barche a vela		Numero		Metri
E13	Barche a motore		Numero		Potenza motore
E14	Navi da diporto		Numero		Potenza motore
	Aeromobili				
E15	Aerei biposto/quadriposto		Numero		
E16	Aerei con posti superiori a quattro		Numero		
E17	Aerei ultraleggeri		Numero		
E18	Elicotteri		Numero		
E19	Altri tipi di velivoli		Numero		

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

	Imposte sui redditi		
F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000
	Imposta sul valore aggiunto		
F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG88U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente B Numero

Z16 Numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente A e per il rilascio del secondo foglio rosa Numero

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 74.83.4 Richiesta certificati e disbrigo pratiche
- [ ] 80.41.0 Autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale	
A03	Apprendisti	
A04	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A10	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A12	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A13	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	Numero

Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Superficie locali destinati ad aule per l'insegnamento	Mq
B04	Posti per aula	Numero
B05	Superficie locali destinati ad uffici in sede	Mq
B06	Localizzazione uffici (1 = presso autodromi; 2 = aeroporti; 3 = porti)	
B07	Superficie locali destinati ad altri servizi escluse le rimesse (veicoli) ed i locali per il ricovero (imbarcazioni, aeromobili)	Mq
B08	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)	
B09	Autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto	Barrare la casella
B10	Autorizzazione dell'amministrazione provinciale per l'attività di autoscuola	Barrare la casella
B11	Licenza per l'attività di disbrigo pratiche	Barrare la casella

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

ATTIVITÀ SVOLTA

		Percentuale sui ricavi
	Autoscuola	
D01	Patenti A, B	%
D02	Patenti C, D, E e Cap (Certificato di abilitazione professionale)	%
D03	Corsi ADR	%
D04	Pratiche patenti	%
D05	Lezioni di guida extra (persone già patentate)	%
	Scuola nautica	
D06	Patente vela entro le 12 Mg	%
D07	Patente motore entro le 12 Mg	%
D08	Patente vela oltre le 12 Mg	%
D09	Patente motore oltre le 12 Mg	%
D10	Patente per nave da diporto (superiore ai 24 metri di lunghezza)	%
	Disbrigo pratiche	
D11	Pratiche patenti nautiche	%
D12	Pratiche automobilistiche	%
D13	Pratiche nautiche e aeroportuali	%
D14	Pratiche assicurative e relativi certificati	%
D15	Pratiche scolastico/universitarie e relativi certificati	%
D16	Pratiche inerenti finanziamenti, mutui e relativi certificati	%
D17	Pratiche tributarie e relativi certificati	%
D18	Pratiche inerenti estero (passaporti, certificati doganali, pratiche consolari) e relativi certificati	%
D19	Pratiche di tipo commerciale (deposito atti e bilanci, deposito marchi e brevetti, licenze commerciali) e relativi certificati	%
D20	Visure camerali (ipotecarie, prospetti, bilanci)	%
D21	Altri certificati	%
D22	Altre tipologie di pratiche	%
	Scuole di pilotaggio automobilistiche	
D23	Corsi di guida sicura, sportiva, rally, altre	%
D24	Corsi di guida agonistica, formula	%
D25	Ore di esercitazione su pista (allenamento, gara, ecc.)	%
	Scuole di pilotaggio aeronautiche	
D26	Attestato di allievo pilota, licenza di pilota privato	%
D27	Licenza di pilota commerciale, abilitazione al volo strumentale	%
D28	Abilitazioni varie	%
D29	Ore di volo ad uso privato (per coloro che hanno già conseguito il brevetto)	%
D30	Altre tipologie di lezione (per aerei ultraleggeri, alianti, ecc.)	%
D31	Ore di sosta di aerei privati provenienti da altri aeroporti	%
	Altre attività	
D32	Attività di brokeraggio (compra vendita, intermediazione)	%
D33	Corsi aggiuntivi (meteorologia, astronomia, nautica, radar, ecc.)	%
D34	Escursioni domenicali	%
D35	Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

Uffici presso i quali vengono richiesti i certificati

D36	Tribunale	Barrare la casella
D37	C.C.I.A.A.	Barrare la casella
D38	I.V.A.	Barrare la casella
D39	Prefettura	Barrare la casella
D40	I.N.A.I.L.	Barrare la casella
D41	I.N.P.S.	Barrare la casella
D42	Catasto	Barrare la casella
D43	Conservatoria	Barrare la casella
D44	Comune	Barrare la casella
D45	Questura	Barrare la casella
D46	Procura	Barrare la casella
D47	Pretura	Barrare la casella
D48	R.E.C.	Barrare la casella

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D49	Privati	%
D50	Notai	%
D51	Altri professionisti	%
D52	Compagnie di assicurazione o leasing	%
D53	Concessionari d'auto	%
D54	Banche	%
D55	Altre imprese ed enti pubblici/privati	%
		TOT = 100%

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali

		Non dipendenti	Dipendenti	
D56	Insegnanti abilitati	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D57	Istruttori abilitati	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D58	Addetti per l'attività di disbrigo pratiche	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D59	Istruttori non abilitati (professionisti per le scuole di pilotaggio)	Numero	Numero	Numero giornate retribuite
D60	Meccanici	Numero	Numero	Numero giornate retribuite

D61	Medico in sede	Barrare la casella
D62	Notaio in sede	Barrare la casella

Modalità organizzativa

D63	Indipendente	Barrare la casella
D64	In franchising o affiliato	Barrare la casella

Costi specifici

D65	Spese di manutenzione/revisione	,00
D66	Carburanti, lubrificanti, pnemautici (utilizzati per l'espletamento dell'attività di autoscuole, scuole di pilotaggio e nautiche)	,00
D67	RC e assicurazioni	,00
D68	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	,00

Altri costi

D69	Compensi corrisposti a notai	,00
D70	Spese e quote di partecipazione e/o associative versate a Consorzi, Società consortili e Cooperative	,00

Altri elementi specifici

D71	Iscritti patenti (A, B, C, D, E, Cap, ADR)	Numero annuo
D72	Iscritti patenti nautiche	Numero annuo
D73	Iscritti brevetti	Numero annuo
D74	Iscritti corsi di pilotaggio	Numero annuo

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO E
Beni strumentali

E01	P.C.	Numero	
E02	- di cui utilizzati esclusivamente per l'insegnamento	Numero	
E03	Modem	Numero	
E04	Videoregistratori, video proiettori	Numero	
E05	Telecamere	Numero	
	Materiale rotabile		
E06	Automobili a doppi comandi	Numero	
E07	Rimorchi	Numero	
E08	Autocarri a doppi comandi	Numero	
E09	Autobus a doppi comandi	Numero	
	Automobili		
E10	Automobili da competizione	Numero	Cilindrata
E11	Automobili di serie	Numero	Cilindrata
	Imbarcazioni		
E12	Barche a vela	Numero	Metri
E13	Barche a motore	Numero	Potenza motore
E14	Navi da diporto	Numero	Potenza motore
	Aeromobili		
E15	Aerei biposto/quadriposto	Numero	
E16	Aerei con posti superiori a quattro	Numero	
E17	Aerei ultraleggeri	Numero	
E18	Elicotteri	Numero	
E19	Altri tipi di velivoli	Numero	

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili		,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO Z
Dati complementari

Lavoro interinale/distacco

		Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente B Numero

Z16 Numero annuo di iscritti per il conseguimento della patente A e per il rilascio del secondo foglio rosa Numero

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SG89U

74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SG89U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SG89U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità locali destinate all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:
1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Dattilografia e fotocopiatura" - 74.83.2.**
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggiore ammontare dei ricavi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello può essere, altresì, utilizzato dai soggetti che svolgono l'attività sopra indicata come attività secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.
Lo svolgimento di una attività stagionale o per parte di anno nel corso di periodi di imposta di durata non diversa da dodici mesi non è causa di esclusione o inapplicabilità degli studi di settore.
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro F. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'impresa sono coerenti con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione e delle cause di inapplicabilità elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
1. hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
2. hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
3. hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore;
4. determinano il reddito con criteri "forfetari";
5. sono incaricati alle vendite a domicilio;
6. non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
a) i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
b) i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio, perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
c) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;

d) il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. CAUSE DI INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE

Cooperative

Costituisce condizione di inapplicabilità degli studi di settore l'esercizio dell'attività da parte di:
a) società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate;
b) società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.

Studi di settore in vigore a partire dal 1°gennaio 2001

Con riferimento alle attività per le quali sono stati approvati i relativi studi di settore a decorrere dall'anno 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco degli studi approvati con decorrenza dal 1° gennaio 2001), è previsto che gli stessi non si applicano:
1) nel settore delle manifatture se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo di più punti di produzione e di vendita in locali non contigui a quelli di produzione;
2) nei settori del commercio e dei servizi se l'esercizio dell'attività di impresa è svolto attraverso l'utilizzo, rispettivamente, di più punti di vendita e di più punti di produzione;
3) nel caso di esercizio di due o più attività d'impresa non rientranti nel medesimo studio di settore ed in assenza di annotazione separata, se l'importo complessivo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non prevalenti (non rientranti tra quelle prese in considerazione dallo studio di settore) supera il 20 per cento dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

La causa di inapplicabilità di cui al punto 1), sussiste qualora l'attività sia esercitata attraverso l'utilizzo di più punti di produzione (in presenza o meno di punti vendita) ovvero di un punto di produzione e di più punti di vendita in locali non contigui a quello di produzione. Tale condizione di inapplicabilità non sussiste, invece, qualora l'attività sia svolta attraverso l'utilizzo di un punto di produzione (anche con annesso punto vendita) e di un punto di vendita in locali non contigui a quello di produzione.

Per le cause di inapplicabilità di cui ai punti 1) e 2), si configura l'esercizio dell'attività di produzione o di vendita in più punti, qualora questi ultimi siano diversi, ad esempio, da locali o spazi adibiti a depositi, magazzini, centri di raccolta, uffici.

Si rammenta che la condizione di inapplicabilità di cui al punto 2) non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. E' il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG66U; SG73A; SG73B; SG75U; SG88U; SG89U; SM11B; SM18B; SM22A; SM22B; SM22C; SM23U; SM24U; SM29U; SM31U; SM36U; SM37U.

Si precisa che qualora, in via facoltativa, sia stata tenuta separata annotazione per ciascun punto di produzione e/o di vendita, ovvero per ciascuna attività esercitata, di tutti gli elementi rilevanti ai fini della applicazione degli studi di settore, non si configurano le fattispecie di inapplicabilità di cui ai punti 1), 2) e 3).

ATTENZIONE
Nel caso di annotazione separata effettuata volontariamente, si applicano le disposizioni illustrate con riferimento agli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001.

Studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001

Per gli studi di settore in vigore antecedentemente al 1° gennaio 2001 (vedere nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002 l'elenco dei 45 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1998, dei 41 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 1999 e degli ulteriori 43 studi applicabili con decorrenza dal periodo d'imposta 2000) il decreto dirigenziale del 24 dicembre 1999, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 1999, n. 304, introducendo l'obbligo dell'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, rimuove, in linea di principio, le seguenti cause di inapplicabilità stabilite dai decreti ministeriali di approvazione degli studi stessi:
– esercizio dell'attività nel settore delle manifatture, dei servizi e del commercio, rispettivamente, in più punti di produzione e di vendita in locali non contigui alla produzione, in più punti di produzione e in più punti di vendita. Si rammenta, tuttavia, che la causa di inapplicabilità in esame, non si verifica quando la presenza di più punti di produzione o di vendita costituisce una caratteristica fisiologica dell'attività esercitata. È il caso delle attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore contraddistinti dai seguenti codici: SG39U; SG50U; SG61A; SG61B; SG61C; SG61D; SG61E; SG61F; SG61G; SG61H; SG68U; SG69A; SG69B; SG69C; SG69D; SG69E; SG70U; SG71U; SG72A; SG72B; SM03A; SM03B; SM03C; SM03D. Per gli studi di settore: SM17U, SM18A, SM19U, SM21A, SM21B, SM21C, SM21D, SM21E, SM21F, SM25A, SM25B e SM26U, la predetta condizione di inapplicabilità non sussiste soltanto nel caso in cui i diversi punti vendita siano situati nell'ambito dello stesso territorio comunale;
– esercizio di due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo studio di settore, se i ricavi provenienti dalle attività non prevalenti sono superiori al 20% del totale dei ricavi dichiarati.

L'introduzione dell'obbligo di annotazione separata fa venir meno le citate condizioni di inapplicabilità a seguito della rilevazione separata degli elementi, strutturali e contabili, sui quali si basa l'applicazione degli studi di settore relativamente ai diversi punti di produzione o di vendita ovvero alle diverse attività esercitate. Si ricorda che tale prescrizione sussiste solo se per tutte le attività esercitate è possibile applicare gli studi di settore. In presenza di una o più attività, anche marginali in termini di ricavi, non "soggette" a studi di settore, tale obbligo non sussiste. In tal caso occorre verificare l'eventuale sussistenza di cause di inapplicabilità al fine di stabilire l'assoggettamento agli studi di settore o ai parametri.

L'obbligo di annotazione separata non sussiste, inoltre, per i contribuenti che pur esercitando due o più attività d'impresa per le quali risultano applicabili gli studi, ovvero una o più attività in diverse unità di produzione o di vendita, presentano i seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni, pari a 51.645,69 euro;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attività svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti.

Detti contribuenti hanno, comunque, la facoltà di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto del 24 dicembre 1999.

ATTENZIONE
I contribuenti obbligati all'annotazione separata, per il periodo d'imposta 2001, devono indicare i dati contabili e strutturali relativi ai singoli punti o alle singole attività per le quali è stato osservato l'obbligo di separata annotazione degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con le modalità indicate nelle istruzioni per la compilazione del modello appositamente predisposto. L'indicazione dei suddetti dati consentirà, mediante il software GE.RI.CO., l'applicazione degli studi di settore all'insieme delle attività o dei punti di produzione e/o di vendita per i quali sia stata tenuta annotazione separata.

5. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. Tali variabili sono individuate nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

6. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio, la produttività per addetto, la rotazione del magazzino) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali degli operatori del settore che svolgono l'attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore inerenti le attività professionali nonché, ad altri studi individuati nell'appendice alle istruzioni per la compilazione del modello UNICO 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione dello stesso studio:
- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i ricavi o compensi derivanti dall'applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

7. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c) (CAF imprese) e i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:
– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:
a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001 è stata modificata la disciplina del visto di conformità e dell'asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 viene attestata la congruità dell'ammontare dei ricavi o dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi. Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:
- la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
- a congruità dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
- l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

8. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:
– in alto a destra, il codice fiscale;

– negli appositi campi, il comune e la provincia di domicilio fiscale.

Tali indicazioni consentono l'applicazione del correttivo territoriale per i contribuenti che si avvalgono del regime delle attività marginali di cui al comma 1, art. 14 legge 23 dicembre 2000, nel caso in cui nell'esercizio dell'attività:
– non utilizzano unità locali;
– non è prevista l'indicazione nel quadro "B" del comune in cui l'unità locale è ubicata.

9. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e i lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato per entrambi i rapporti di lavoro il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Si precisa che non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.

In particolare, indicare:
– nei **righi** da **A01** a **A05**, distintamente per qualifica, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A06**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sez. 1 della "Comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti a tempo parziale assunti con contratto di formazione e lavoro;
– nel **rigo A07**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli apprendisti che svolgono attività nell'impresa, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A08**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative agli assunti con contratto di formazione e lavoro e ai dipendenti con contratto a termine e lavoranti a domicilio, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A09**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che prestano la loro attività prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A10**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A11**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A12**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A13**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A14**, nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A15**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A16**, nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A11** ad **A16**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A17**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono l'attività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

10. QUADRO B – UNITÀ LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità locale che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità locale da indicare è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001. La superficie dell'unità locale deve essere quella effettiva, indipendentemente da quanto risulta dalla eventuale licenza amministrativa.

Per indicare i dati relativi a più unità locali è necessario, per ciascuna di queste, utilizzare una fotocopia del presente quadro.

In particolare indicare:
– nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità locali utilizzate per l'esercizio dell'attività;
– in corrispondenza di **"Progressivo unità locale"** attribuire all'unità locale di cui si stanno indicando i dati un numero progressivo barrando la casella corrispondente;
– nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità locale;
– nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
– nel **rigo B03**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti allo svolgimento dell'attività;
– nel **rigo B04**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali destinati esclusivamente ad uffici;
– nel **rigo B05**, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, degli spazi destinati a fotocopiatura senza operatore (self-service);
– nel **rigo B06**, la localizzazione degli uffici, utilizzando il **codice 1**, se si tratta di ufficio inserito presso zona universitaria/polo scolastico, il **codice 2**, se si tratta di ufficio inserito in prossimità di enti pubblici e centri direzionali, il **codice 3**, se si tratta di ufficio inserito all'interno di un centro commerciale.

11. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni che consentono di individuare le concrete modalità di svolgimento dell'attività e la natura dei servizi offerti alla clientela.

In particolare, indicare:

Attività svolta

– nei **righi** da **D01** a **D21**, per ciascuna tipologia di servizi resi, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia clientela

– nei **righi** da **D22** a **D25**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi conseguiti in rapporto ai ricavi complessivi.

Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

– nel **rigo D26**, la percentuale dei ricavi complessivamente conseguiti attraverso l'acquisizione di appalti;

Modalità organizzativa

– nei **righi D27** e **D28**, la modalità organizzativa che caratterizza l'impresa interessata alla compilazione del presente modello, barrando la rispettiva casella;

Costi specifici

– nei r**ighi** da **D29** a **D33**, per ciascuna tipologia di materiali individuata, l'ammontare complessivo delle spese di acquisto sostenute nell'anno dal contribuente interessato alla compilazione del presente modello;
– nel **rigo D34**, i costi sostenuti per l'affidamento di servizi a terzi;
– nel **rigo D35**, l'ammontare delle spese sostenute per la manutenzione e/o la revisione dei macchinari direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D36**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, derivante dall'attività svolta, nonchè di quelle per furto e incendio. Al riguardo, si precisa che non vanno indicati i premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge riguardanti gli infortuni sul lavoro per il titolare ed il personale dipendente;

Altri dati

– nei **righi** da **D37** a **D39**, barrando le relative caselle, se si effettuano servizi per l'editoria, per studenti universitari e per geometri,architetti e ingegneri.

12. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative al numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

13. QUADRO F – ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE

Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.

Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.
  Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).
  Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.
  Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.
  Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
  Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
  A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di

commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.
Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE
Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo di possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.
Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.
Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine,

che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.

  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  - le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  - le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  - le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  - non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  - tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  - i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

  Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte. Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

  I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;

  Non si deve tenere conto, invece:
  - dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  - degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  - dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  - dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici.

  Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.

  Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti per la vendita dei carburanti e dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE

Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.

Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi.

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  - operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);

– operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso di alcune variabili per le quali la Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore ha introdotto un correttivo. Tale correttivo consente di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei ricavi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle variabili considerate in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica delle imprese interessate. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei ricavi presunti evitando, così, su tali questioni il contraddittorio con l'Amministrazione finanziaria. Ad esempio, la variabile "spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti" non viene più presa in considerazione da GE.RI.CO. per il valore contabile indicato nei quadri dei modelli di dichiarazione dei redditi, ma per il minor importo che risulta dalla applicazione del correttivo.
Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.
Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio: l'ammontare complessivo del valore degli autoveicoli e l'ammontare complessivo del costo dei carburanti e lubrificanti).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione di tali riduzioni, il quadro degli elementi contabili va compilato con l'indicazione dei valori al lordo delle riduzioni. Ad esempio, in presenza di spese per apprendisti per lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14, e di spese per lavoro dipendente ed altre prestazioni diverse da lavoro dipendente e afferenti l'attività d'impresa per lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, nel rigo F12 del quadro degli elementi contabili andrà indicato l'importo complessivo di lire 70.000.000, pari a euro 36.151,98, al lordo della riduzione spettante a seguito dell'applicazione del correttivo per gli apprendisti.
I contribuenti che intendono avvalersi della riduzione in questione devono indicare:
– nel **rigo X01**, l'ammontare totale delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti;
– nel **rigo X02**, l'importo determinato applicando all'ammontare delle spese sostenute per il lavoro prestato dagli apprendisti, indicato al rigo X01, la formula indicata nella tabella n. 1.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
In particolare, indicare:

Lavoro interinale/distacco

– nel **rigo Z01**, con riferimento ai dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, nella **prima colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che tale rigo va compilato solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto esclusivamente il numero totale delle giornate retribuite riferibili al complesso dei lavoratori dipendenti (senza distinzione di qualifica) che svolgono attività a tempo pieno;
– nei **righi** da **Z02** a **Z06**, con riferimento alle qualifiche individuate, nella **prima colonna** dei righi da Z02 a Z04 e Z06, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese. Al riguardo, si precisa che i dati richiesti in tali righi vanno forniti solo se nel quadro A del presente modello "Personale addetto all'attività", è stato richiesto il numero delle giornate retribuite distintamente per ciascuna qualifica individuata. In tale ipotesi, non deve essere compilato il rigo Z01;
– nel **rigo Z07**, con riferimento ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z08**, con riferimento agli apprendisti, nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z09**, con riferimento agli assunti con contratto a termine, nella **prima colonna**, il numero di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nella **seconda colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale utilizzato dall'impresa distaccataria, nella **terza colonna**, il numero complessivo di giornate retribuite relativamente al personale distaccato presso altre imprese;
– nel **rigo Z10**, con riferimento al personale utilizzato ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 (lavoratori "temporanei"), nel **primo campo**, le spese complessivamente addebitate dall'impresa fornitrice del lavoro e, nel **secondo campo**, la quota di costo rimborsata a titolo di retribuzione e contribuzione;
– nel **rigo Z11**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccataria, il costo sostenuto dalla distaccante e riaddebitato alla distaccataria;
– nel **rigo Z12**, con esclusivo riferimento all'impresa distaccante, il costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria;

Altri dati

– nel **rigo Z13**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;

– nel **rigo Z14**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001;

– nel **rigo Z15**, il costo sostenuto nell'anno per il noleggio dei macchinari direttamente utilizzati nell'esercizio dell'attività, comprensivo delle spese per la manutenzione e la riparazione.

TABELLA 1 - *Apprendisti*

La formula di riduzione del peso degli apprendisti è la seguente:

% app = 30% x (TriTot - Tri1)/TriTot + (TriTot - Tri12)/TriTot)/2

dove:

TriTot è pari al numero di trimestri della durata del contratto di apprendistato;

Tri1 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 1 gennaio 2001 (Tri1 vale zero in caso di inizio del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001);

Tri12 è pari al numero di trimestri di apprendistato complessivamente effettuati alla data del 31 dicembre 2001 (Tri12 sarà pari a TriTot in caso di fine del contratto di apprendistato nel corso dell'anno 2001).

ESEMPIO 1

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 1 anno e mezzo iniziato in data 1/12/2000 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 6 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 4 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(6-0)}{6} + \frac{(6-4)}{6}\right)}{2} = \textbf{20\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 16.000.000 pari a euro 8.263,31.

ESEMPIO 2

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 3 anni e mezzo iniziato in data 1/8/99 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 14 trimestri
Tri1 5 trimestri
Tri12 9 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(14-5)}{14} + \frac{(14-9)}{14}\right)}{2} = \textbf{15\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 17.000.000 pari a euro 8.779,77.

ESEMPIO 3

Un artigiano ha un apprendista con un contratto di 5 anni iniziato in data 1/5/2001 a cui corrisponde la spesa per lavoro dipendente pari a L. 20.000.000 pari a euro 10.329,14:

TriTot 20 trimestri
Tri1 0 trimestri
Tri12 2 trimestri

$$\textbf{\% app} = 30\% \times \frac{\left(\frac{(20-0)}{20} + \frac{(20-2)}{20}\right)}{2} = \textbf{28,5\%}$$

La spesa per il lavoro dell'apprendista da utilizzare nella stima del ricavo sarà pari a L. 14.300.000 pari a euro 7.385,33.

La formula riduce il peso dell'apprendista nella stima del ricavo in modo decrescente rispetto al periodo di apprendistato complessivamente effettuato.

Minore è il periodo di apprendistato effettuato, maggiore sarà la percentuale di sconto.

ESEMPIO DI APPLICAZIONE: DURATA DEL CONTRATTO DI APPRENDISTATO 6 TRIMESTRI

Data di inizio del contratto di apprendistato	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 1/1/2001	Trimestri di Apprendistato complessivamente effettuati al 31/12/2001	% di riduzione del peso degli apprendisti nella stima del ricavo
01/12/2001	0	0	30,0%
01/10/2001	0	1	27,5%
01/06/2001	0	2	25,0%
01/04/2001	0	3	22,5%
01/01/2001	0	4	20,0%
01/10/2000	1	5	15,0%
01/06/2000	2	6	10,0%
01/04/2000	3	6	7,5%
01/01/2000	4	6	5,0%
01/10/1999	5	6	2,5%

CODICE FISCALE

LIRE

74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura

DOMICILIO FISCALE — Comune — Provincia

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	Numero
	Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Superficie complessiva per lo svolgimento dell'attività	Mq
B04	- di cui adibita esclusivamente ad uffici	Mq
B05	- di cui a disposizione del pubblico per fotocopiatura senza operatore (self-service)	Mq
B06	Localizzazione (1 = zona universitaria/polo scolastico; 2 = in prossimità di enti pubblici e centri direzionali; 3 = in centro commerciale)	

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SG89U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

ATTIVITÀ SVOLTA

Dattilografia e fotocopiatura

		Percentuale sui ricavi
D01	Trascrizione da nastri o da dischi	%
D02	Redazione atti di convegno	%
D03	Stenografia	%
D04	Dattilografia, impaginazione, fotocomposizione per editoria	%
D05	Dattilografia, impaginazione, fotocomposizione (esclusa quella di cui al rigo precedente)	%
D06	Cianografia	%
D07	Correzione di bozze	%
D08	Fascicolatura/Rilegatura	%
D09	Fotocopie in bianco e nero	%
D10	Fotocopie a colori	%
D11	Eliografie	%
D12	Stampa da dischetti	%
D13	Stampa con plotter	%
D14	Stampa su carta (colori, bianco e nero)	%
D15	Stampa su lucido	%
D16	Stampa su diapositiva	%
D17	Stampa off-set (volantini, biglietti da visita, depliants, ecc.)	%
D18	Servizio di mailing	%
D19	Invio e/o ricezione fax	%
D20	Vendita articoli di cartoleria, per ufficio, ecc.	%
D21	Altro	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D22	Privati	%
D23	Professionisti e studi professionali	%
D24	Imprese ed enti pubblici/privati	%
D25	Altri	%
		TOT = 100%
D26	Ricavi provenienti da appalti	%

Modalità organizzativa

D27	Indipendente	Barrare la casella
D28	In franchising o affiliato	Barrare la casella

Costi specifici

D29	Supporti magnetici (dischetti, dischi ottici, ecc.) e CD	.000
D30	Carta per eliografie/plotter e lucidi	.000
D31	Carta (esclusa quella di cui al rigo precedente)	.000
D32	Toner/Cartucce	.000
D33	Materiale per rilegature	.000
D34	Costi per servizi affidati a terzi	.000
D35	Spese di manutenzione/revisione	.000
D36	RC e assicurazioni	.000

Altri dati

D37	Servizi all'editoria	Barrare la casella
D38	Servizi a studenti universitari	Barrare la casella
D39	Servizi a geometri/architetti/ingegneri	Barrare la casella

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO E Beni strumentali

E01	P.C.	Numero
E02	Stampanti	Numero
E03	– di cui a colori	Numero
E04	Fotocopiatrici	Numero
E05	– di cui a colori	Numero
E06	Fascicolatori/rilegatori	Numero
E07	– di cui a caldo	Numero
E08	Macchine eliografiche	Numero
E09	Macchine xerografiche	Numero
E10	Macchine tipografiche (per stampe off-set)	Numero
E11	Plastificatrici	Numero
E12	Plotter	Numero

QUADRO F Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili	.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	.000

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	.000
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	.000

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) .000 di cui oneri retributivi e contributivi .000

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria .000

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria .000

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività .000

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi .000

Z15 Costo sostenuto per il noleggio dei macchinari comprensivo delle spese per la manutenzione e la riparazione .000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

CODICE FISCALE

EURO

74.83.2 Dattilografia e fotocopiatura

DOMICILIO FISCALE Comune Provincia

QUADRO A
Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dirigenti	
A02	Quadri	
A03	Impiegati	
A04	Operai generici	
A05	Operai specializzati	
A06	Dipendenti a tempo parziale	
A07	Apprendisti	
A08	Assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio	

		Numero	Percentuale di lavoro prestato
A09	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa		
A14	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A15	Soci con occupazione prevalente nell'impresa		
A16	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A17	Amministratori non soci		

QUADRO B
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	Numero
	Progressivo unità locale	1 2 3 4 5 6
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Superficie complessiva per lo svolgimento dell'attività	Mq
B04	- di cui adibita esclusivamente ad uffici	Mq
B05	- di cui a disposizione del pubblico per fotocopiatura senza operatore (self-service)	Mq
B06	Localizzazione (1 = zona universitaria/polo scolastico; 2 = in prossimità di enti pubblici e centri direzionali; 3 = in centro commerciale)	

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

ATTIVITÀ SVOLTA

Dattilografia e fotocopiatura

		Percentuale sui ricavi
D01	Trascrizione da nastri o da dischi	%
D02	Redazione atti di convegno	%
D03	Stenografia	%
D04	Dattilografia, impaginazione, fotocomposizione per editoria	%
D05	Dattilografia, impaginazione, fotocomposizione (esclusa quella di cui al rigo precedente)	%
D06	Cianografia	%
D07	Correzione di bozze	%
D08	Fascicolatura/Rilegatura	%
D09	Fotocopie in bianco e nero	%
D10	Fotocopie a colori	%
D11	Eliografie	%
D12	Stampa da dischetti	%
D13	Stampa con plotter	%
D14	Stampa su carta (colori, bianco e nero)	%
D15	Stampa su lucido	%
D16	Stampa su diapositiva	%
D17	Stampa off-set (volantini, biglietti da visita, depliants, ecc.)	%
D18	Servizio di mailing	%
D19	Invio e/o ricezione fax	%
D20	Vendita articoli di cartoleria, per ufficio, ecc.	%
D21	Altro	%
		TOT = 100%

Tipologia clientela

		Percentuale sui ricavi
D22	Privati	%
D23	Professionisti e studi professionali	%
D24	Imprese ed enti pubblici/privati	%
D25	Altri	%
		TOT = 100%
D26	Ricavi provenienti da appalti	%

Modalità organizzativa

D27	Indipendente	Barrare la casella
D28	In franchising o affiliato	Barrare la casella

Costi specifici

D29	Supporti magnetici (dischetti, dischi ottici, ecc.) e CD	,00
D30	Carta per eliografie/plotter e lucidi	,00
D31	Carta (esclusa quella di cui al rigo precedente)	,00
D32	Toner/Cartucce	,00
D33	Materiale per rilegature	,00
D34	Costi per servizi affidati a terzi	,00
D35	Spese di manutenzione/revisione	,00
D36	RC e assicurazioni	,00

Altri dati

D37	Servizi all'editoria	Barrare la casella
D38	Servizi a studenti universitari	Barrare la casella
D39	Servizi a geometri/architetti/ingegneri	Barrare la casella

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO E
Beni strumentali

E01	P.C.	Numero
E02	Stampanti	Numero
E03	– di cui a colori	Numero
E04	Fotocopiatrici	Numero
E05	– di cui a colori	Numero
E06	Fascicolatori/rilegatori	Numero
E07	– di cui a caldo	Numero
E08	Macchine eliografiche	Numero
E09	Macchine xerografiche	Numero
E10	Macchine tipografiche (per stampe off-set)	Numero
E11	Plastificatrici	Numero
E12	Plotter	Numero

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

QUADRO Z
Dati complementari

	Lavoro interinale/distacco	Numero giornate Lavoratori interinali	Numero giornate Personale utilizzato dall'impresa distaccataria	Numero giornate Personale distaccato presso altre imprese
Z01	Dipendenti a tempo pieno			
Z02	di cui dirigenti			
Z03	di cui quadri			
Z04	di cui impiegati			
Z05	di cui operai generici			
Z06	di cui operai specializzati			
Z07	Dipendenti a tempo parziale			
Z08	Apprendisti			
Z09	Assunti con contratto a termine			

Z10 Spese (lavoro interinale) ,00 di cui oneri retributivi e contributivi ,00

Personale utilizzato dall'impresa distaccataria

Z11 Costo sostenuto dalla distaccante, riaddebitato alla distaccataria ,00

Personale distaccato presso altre imprese

Z12 Costo sostenuto e riaddebitato alla distaccataria ,00

Altri dati

Z13 Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività ,00

Z14 Spese per i collaboratori coordinati e continuativi ,00

Z15 Costo sostenuto per il noleggio dei macchinari comprensivo delle spese per la manutenzione e la riparazione ,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE | COLORE AZZURRO

SK06U

74.12.C Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da altri soggetti

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SK06U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK06U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:
- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro G - Elementi contabili;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

ATTENZIONE
Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:
– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).
Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.
Si fa presente che:
1. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
2. il riferimento ai compensi "conseguiti" e alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei compensi e dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per le attività degli esercenti arti e professioni, è quello di cassa.

ATTENZIONE
Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.
I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente quella di **"Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da altri soggetti" – codice attività 74.12.C**.
Per attività prevalente si intende l'attività dalla quale è derivato il maggior ammontare dei compensi conseguiti nel 2001.
Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).
Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nel quadro G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i compensi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
a) hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569;
b) hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore anche la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. È il caso, ad esempio, di un professionista che fino ad aprile ha svolto l'attività di commercialista e da maggio in poi quella di avvocato. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore (ad esempio, consulente del lavoro che cessa l'attività per iniziare quella di ragioniere commercialista);
c) determinano il reddito con criteri "forfetari";
d) non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
1) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell'anno a causa di provvedimenti disciplinari;
2) il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione del quadro "Elementi contabili" i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "G". Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

5. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la po-

sizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio). Per conoscere l'ammontare dei compensi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.

L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:

– alla congruità dei compensi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la resa oraria per addetto) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comportamenti normali di soggetti che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore SK01U, SK02U, SK03U, SK04U, SK05U, SK06U, SK08U, SK10U, SK16U, SK17U, SK18U, SK19U, SK20U, SK21U, SK22U e SG56U nonché agli altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- le indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano compensi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale, a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE
Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

6. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili) possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. A tal fine, i predetti soggetti devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione.

Dovrà, ad esempio, essere accertato che i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore e le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi medesimi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE
Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei compensi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

– la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
– la congruità dei compensi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
– l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

7. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

– in alto a destra il codice fiscale;
– negli appositi spazi il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

Va barrata l'apposita casella nel caso in cui il contribuente svolga anche:

– attività di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale;
– altre attività artistiche o professionali e/o d'impresa.

In caso di lavoro dipendente a tempo parziale va indicato, inoltre, il numero delle ore settimanali di lavoro prestato.

Inizio attività

Nella sezione deve essere indicato l'anno di inizio dell'attività professionale.

Le sezioni non vanno compilate qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti.

8. QUADRO A - PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001. Con riferimento al personale dipendente, compresi gli assunti con contratto di formazione e lavoro o a termine va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale sia tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite.

In particolare, indicare:
- nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
- nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, degli assunti con contratto di formazione e lavoro, determinato per i primi, moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato e, per i secondi, desunto dai modelli DM10 relativi al 2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti assunti con contratti a termine;
- nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) bis, del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A04**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c) bis, del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
- nel **rigo A05**, nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati.
Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
- un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
- un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70).

9. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità immobiliare che, a qualsiasi titolo viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità immobiliare cui fare riferimento è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001 e la superficie da indicare deve essere quella effettiva.
Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare, per ciascuna di queste, una fotocopia del presente quadro.
In particolare, indicare:
- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di **"progressivo unità immobiliare",** attribuire all'unità immobiliare di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità immobiliare;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il numero di utenze telefoniche intestate al contribuente interessato alla compilazione del modello. Non vanno indicate le utenze relative a telefoni "cellulari";
- nel **rigo B04**, il canone di locazione annuo relativo all'unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B05**, le spese addebitate al professionista per lo svolgimento dell'attività se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (con esclusione degli studi associati) ed il professionista vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate ad un professionista da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati dal professionista per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale;
- nel **rigo B06**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività è una struttura polifunzionale in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - ragioniere commercialista e consulente del lavoro che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.);
  - ragioniere commercialista e avvocato che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. L'avvocato (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al medico (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE
Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B05 o B06, vanno incluse anche nell'insieme di quelle indicate nel rigo G04 del quadro G relativo agli elementi contabili e indicate nel rigo X04 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 13.
Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B04;

- nei **righi B07** e **B08**, in caso di unità immobiliari destinate esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati e quella destinata esclusivamente a biblioteche e/o a sale riunioni;
- nei **righi B09** e **B10,** per le unità immobiliari destinate ad uso promiscuo, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale e quella dei locali destinati ad abitazione.

10. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.
In particolare, indicare:

Modalità di espletamento dell'attività

- nei **righi** da **D01** a **D07,** da **D10** a **D12** e nel **rigo D15**, distintamente per ciascuna attività individuata:

– nella **prima colonna**, il numero delle prestazioni svolte per le quali sono stati percepiti compensi "a forfait". Si precisa al riguardo che per compensi "a forfait" si intendono quelli corrisposti a fronte di una pluralità di prestazioni di natura diversa (generalmente a carattere continuativo) per ognuna delle quali non è stato determinato lo specifico compenso;
– nella **seconda colonna**, il numero delle prestazioni non retribuite forfetariamente;
– nella **terza colonna**, in percentuale, i compensi percepiti a fronte delle prestazioni indicate nella seconda colonna, in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti nel 2001;
– nel **rigo D16**, la percentuale dei compensi "a forfait" in rapporto ai compensi complessivamente percepiti nell'anno 2001.
Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
 – un commercialista svolge per uno stesso cliente l'attività di redazione della dichiarazione Mod. UNICO – Società di capitali e della dichiarazione annuale IVA e percepisce per tali prestazioni un compenso determinato a forfait. In questo caso, in corrispondenza dei righi D05 e D07, deve indicare "1" nella prima colonna. La seconda e la terza colonna dei predetti righi non vanno compilate in quanto tutti i compensi sono determinati a forfait; nel rigo D16, invece, va indicato 100;
 – un commercialista svolge l'attività di redazione della dichiarazione Mod. UNICO – Società di capitali e della dichiarazione annuale IVA nei confronti di due clienti percependo, dal primo, un compenso determinato a forfait pari a 100 e, dal secondo, un compenso pari a 70 per la compilazione del Mod. UNICO – Società di capitali e pari a 30 per la compilazione della dichiarazione IVA. I compensi totali percepiti sono, pertanto, pari a 200.
 In questo caso, nei righi D05 e D07 va indicato:
  – nella prima colonna, "1"(corrispondente alle prestazioni a fronte delle quali il compenso è corrisposto "a forfait");
  – nella seconda colonna, "1" "(corrispondente alle prestazioni non retribuite forfetariamente);
  – nella terza colonna, rispettivamente "35" e "15" (corrispondente alla percentuale dei compensi percepiti a fronte di ciascuna prestazione non retribuita forfetariamente).
 Nel rigo D16, inoltre, va indicato "50" corrispondente al rapporto, espresso in percentuale, tra i compensi percepiti a forfait (100) e i compensi totali (200).

Con riferimento alle diverse tipologie di prestazioni individuate, nei righi sopra elencati, occorre distinguere tra prestazioni "a forfait" per le quali viene richiesto il numero delle prestazioni effettuate (righi da D01 a D07, da D09 a D12 e D15) e prestazioni "a forfait" per le quali è sufficiente indicarne lo svolgimento barrandone l'apposita casella (righi D08, D13 e D14).

Va indicato, in particolare:
– nel **rigo D10**, il numero di clienti per i quali si è svolta attività di consulenza aziendale;
– nel **rigo D11**, il numero di società per le quali si è svolta attività di sindaco effettivo;
– nel **rigo D12**, il numero di enti per i quali si è effettuata revisione contabile;
– nel **rigo D15**, il numero delle prestazioni diverse da quelle indicate ai righi precedenti. In questo rigo vanno indicati, ad esempio, gli incarichi di liquidatore e di arbitro.

Va indicato, inoltre:
– nel **rigo D08**, se a fronte dell'attività di consulenza fiscale e contenzioso tributario sono stati percepiti compensi "a forfait", barrando la casella posta nella **prima colonna**, ovvero, in caso di prestazione "non a forfait", nella **terza colonna**, la percentuale dei compensi percepiti per la predetta prestazione in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti nell'anno 2001;
– nel **rigo D09**, nella **prima colonna**, il numero di clienti per i quali si è svolta attività di consulenza contabile, fiscale e societaria con percezione di un compenso forfetario;
– nei **righi D13** e **D14,** barrando la casella posta nella **prima colonna**, se a fronte di ciascuna delle prestazioni individuate sono stati percepiti compensi "a forfait", ovvero, in caso di prestazione "non a forfait", nella **terza colonna**, la percentuale dei compensi percepiti per ciascuna delle predette prestazioni in rapporto ai compensi complessivamente conseguiti nell'anno 2001.

Il totale delle percentuali indicate nella terza colonna di ciascun rigo deve essere pari a 100.

ATTENZIONE

La percentuale indicata nel rigo D16 sarà utilizzata per rettificare l'ammontare dei compensi stimati dallo studio di settore mediante l'applicazione di un apposito correttivo. Il software GE.RI.CO. calcola automaticamente tale riduzione, in base alla formula riportata in Appendice.

Tipologia della clientela

Nei **righi** da **D17** a **D23**, indicare, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei compensi percepiti nel 2001, in rapporto ai compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Provenienza della clientela

In questa sezione indicare:
– nel **rigo D24**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti per prestazioni effettuate nei riguardi di soggetti provenienti dalla regione nella quale il professionista svolge l'attività professionale, rispetto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2001;
– nei **righi** da **D25** a **D29**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti per prestazioni effettuate nei riguardi di soggetti provenienti da regioni appartenenti alle diverse aree geografiche individuate, rispetto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2001. Al riguardo si precisa che ai soli fini dell'elaborazione degli studi di settore, analogamente a quanto indicato nella tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979 n. 18 (come sostituita dalla legge 9 aprile 1974, n. 61), concernente le elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento Europeo, nel NordOvest rientrano il Piemonte, la Valle d'Aosta, la Liguria e la Lombardia; nel NordEst rientrano il Veneto, il Trentino Alto Adige, il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna; nel Centro rientrano la Toscana, l'Umbria, le Marche ed il Lazio; nel Sud rientrano l'Abruzzo, il Molise, la Campania, la Basilicata, la Calabria e la Puglia; nelle Isole rientrano la Sicilia e la Sardegna;
– nel **rigo D30**, in percentuale, l'ammontare dei compensi percepiti per prestazioni effettuate nei riguardi di soggetti residenti all'estero, rispetto al totale dei compensi percepiti nell'anno 2001. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100.

Elementi contabili specifici

In questa sezione indicare:
– nel **rigo D31**, l'ammontare del premio annuo pagato per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività professionale svolta;
– nel **rigo D32**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, sostenute dal professionista per se stesso o per il personale addetto all'attività, senza tener conto dei limiti di deducibilità previsti dall'articolo 50, comma 5, del TUIR;
– nei **righi D35** e **D36** , rispettivamente, l'ammontare dei compensi percepiti assoggettati a ritenuta d'acconto e quello dei compensi non assoggettati. Il totale dei due righi deve coincidere con l'importo indicato al successivo rigo G07;
– nel **rigo D37**, l'ammontare dei compensi percepiti dal professionista per prestazioni svolte nei confronti di centri di elaborazione dati, indipendentemente dalla circostanza che il professionista possieda o meno una quota di partecipazione nei detti centri;
– nel **rigo D38**, il valore complessivo al 31 dicembre 2001, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data.

Altri elementi specifici

In questa sezione indicare:
– nel **rigo D39**, nella **prima colonna**, il numero di associazioni professionali in cui il professionista svolge la propria attività e, nella **seconda colonna**, la percentuale (su base

annua) di attività prestata nelle associazioni professionali rispetto alla medesima attività svolta complessivamente in forma individuale o associata. A maggior chiarimento si riporta il seguente esempio: un consulente tributario svolge la propria attività anche in uno studio associato; ipotizzando che presti nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla stessa attività professionale, la percentuale da riportare nella seconda colonna è pari a 50; nella colonna 1, evidentemente, andrà riportato il numero 1;
– nel **rigo D40**, barrando l'apposita casella, se il professionista o l'associazione professionale ha stipulato convenzioni con associazioni sindacali (dei lavoratori dipendenti o degli imprenditori), ovvero con albi o ordini professionali;
– nei **righi D41** e **D42**, barrando le apposite caselle, se il professionista ha disponibilità di studi all'estero, distinguendo quelli situati nell'ambito dell'Unione Europea da quelli situati al di fuori di detta Unione;
– nel **rigo D43**, il numero di banche dati di cui il professionista dispone e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2001 per acquisti e/o abbonamenti a tali banche dati;
– nel **rigo D44**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D45**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2001.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D44 e D45 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D44 e D45, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata in Appendice.

11. QUADRO E - BENI STRUMENTALI

Nel quadro E è richiesto, per ciascuna tipologia, il numero dei beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001.

12. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

Indicare:
– nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121- bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso;
– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali.
    Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
  – le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e

continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;
– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B05 del quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B06 del quadro B. Qualora, negli importi in questione siano, eventualmente, comprese le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, tali spese vanno riportate, altresì, nel rigo X04 del quadro X. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali siano distintamente evidenziate in fattura, vanno indicate esclusivamente nel rigo B04 del quadro B;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;
– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
– di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
– per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e soggiorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili;

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

13. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– all'acquisto di taluni beni strumentali, quali macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici;
– al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali variabili hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, le variabili:
– "Valore dei beni strumentali";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente";
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica";

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che vanno effettuati per determinare l'entità delle riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro G "Elementi contabili" dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.

I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:
– nel **rigo X01**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite successivamente al 31 dicembre 1996;
– nel **rigo X02**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite entro il 31 dicembre 1996;
– nel **rigo X03**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e/o e di segreteria;
– nel **rigo X04**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B05 o B06 del quadro B.

VALORE DEI BENI STRUMENTALI

La riduzione del valore dei beni strumentali è calcolata direttamente dal software GE.RI.CO. secondo i seguenti criteri:

Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici	Percentuale di abbattimento
acquisiti da oltre cinque anni	100%
acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni	50%

ESEMPIO:

Un professionista ha beni strumentali del valore di lire 65.000.000, pari a euro 33.569,70 di cui:
- lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni;
- lire 25.000.000 pari a euro 12.911,42 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni;
- lire 30.000.000 pari a euro 15.493,71 relativi a beni strumentali diversi da macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

100% del valore dei beni strumentali acquisiti da oltre cinque anni	L. 10.000.000	pari a € 5.164,57
50% del valore dei beni strumentali acquisiti negli ultimi cinque anni	L.12.500.000	pari a € 6.455,71
Riduzione complessiva	**L. 22.500.000**	pari a **€11.620,28**

Il "**Valore dei beni strumentali**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso sarà pertanto, pari a:
(in lire) 65.000.000 – 22.500.000 = 42.500.000
(in euro) 33.569,70 – 11.620,28 = 21.949,42

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G01	per L. 65.000.000	pari a € 33.569,70
– nel rigo X01	per L. 25.000.000	pari a € 12.911,42
– nel rigo X02	per L. 10.000.000	pari a € 5.164,57

SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente", è pari al 20% della spesa per personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

ESEMPIO:

Un professionista sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84 di cui:
lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:
(in lire) 20% di 20.000.000 = 4.000.000
(in euro) 20% di 10.329,14 = 2.065,83

Le "**Spese per prestazioni di lavoro dipendente**" considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:

(in lire) 50.000.000 – 4.000.000 = 46.000.000
(in euro) 25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G02	per L. 50.000.000	pari a€ 25.822,84
– nel rigo X03	per L. 20.000.000	pari a€ 10.329,14

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" mediante la riduzione delle voci "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di lire 60.000.000 pari a euro 30.987,41 così composto:

- lire 20.000.000 pari a euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- lire 40.000.000 pari a euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
(in lire) 10.000.000 + il 30% di (40.000.000 – 10.000.000) = 19.000.000
(in euro) 5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68
come riportato nel seguente schema:

	In lire	**In euro**
Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	40.000.000 –	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	10.000.000 =	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	30.000.000	15.493,70
Riduzione 30% su lire 30.000.000 ovvero euro 15.493,70	9.000.000 +	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	10.000.000 =	5.164,57 =
Totale riduzione	19.000.000	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
(in lire) 60.000.000 - 19.000.000 = 41.000.000
(in euro) 30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B05	per L. 40.000.000	pari a	€ 20.658,27
– nel rigo G04	per L. 60.000.000	pari a	€ 30.987,41
– nel rigo X04	per L. 10.000.000	pari a	€ 5.164,57

RIDUZIONE DELLA STIMA DEI COMPENSI (PUNTUALE E MINIMA) IN PRESENZA DI COMPENSI PERCEPITI "A FORFAIT"

La formula che il software Gerico utilizza per calcolare la percentuale di riduzione dei compensi stimati (stima puntuale e minima) nel caso in cui il professionista dichiari di percepire compensi a forfait, è la seguente:

Percentuale di riduzione = 12% della percentuale di "Compensi percepiti a forfait" indicata nel rigo D16

ESEMPIO:

Un professionista percepisce a forfait il 50% dei propri compensi.

Il software GE.RI.CO. applicherà automaticamente ai compensi stimati una riduzione pari al
12 % del 50% = 6 %

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \textbf{rigo G07} - \text{importo del } \textbf{rigo G03} - \text{importo del } \textbf{rigo G04}}{\text{"}\textbf{Numero addetti}\text{"} \times 40 \times 45}$$

dove:

– **rigo G07** = Compensi dichiarati;
– **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
– **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
  dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:

• le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
• i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.

L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2001 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

ESEMPIO 1:
Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2001 compensi pari a lire 50.000.000 pari a euro 25.822,84. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un dipendente a tempo parziale retribuito per 156 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2001 lire 6.800.000 pari a euro 3.511,91.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{50.000.000 - 6.800.000}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{43.200.000}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{43.200.000}{1.800} = 24.000$$

In euro

$$\frac{25.822,84 - ,3.511,91}{[1 \times (20/40 \times 45/45) + 156/312] \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{(1 \times 0,5 + 0,5) \times 40 \times 45} = \frac{22.310,93}{1.800} = 12,39$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:
• il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
  Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
• il **fattore correttivo** è pari a:
  [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/numero soci o associati)/45].

ESEMPIO 2:
Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2001 compensi pari a lire 126.000.000, pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un dipendente a tempo pieno retribuito per 312 giornate.

La "**resa oraria per addetto**" sarà pari a:

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

In lire

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40x45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

In euro

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40x45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46$$

CODICE FISCALE

LIRE

74.12.C - Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da altri soggetti

DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella		
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella		Per ore settimanali
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella		
INIZIO ATTIVITÀ		Anno di inizio attività			
QUADRO A Personale addetto all'attività			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
	A01	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo delle unità immobiliari	
		Progressivo unità immobiliare	1 2 3 4 5
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Utenze telefoniche	Numero
	B04	Canone di locazione	.000
	B05	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	.000
	B06	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	.000
	B07	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività - Superficie complessiva	Mq
	B08	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività - di cui per biblioteche/sale riunioni	Mq
	B09	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq
	B10	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie abitazione	Mq

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SK06U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Prestazioni a forfait		Prestazioni non a forfait Numero	Compensi
D01	Contabilità ordinaria		Numero		%
D02	Contabilità semplificata		Numero		%
D03	Mod. Unico persone fisiche		Numero		%
D04	Mod. Unico società di persone ed equiparate		Numero		%
D05	Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		Numero		%
D06	Mod.770 (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		Numero		%
D07	Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		Numero		%
D08	Consulenza fiscale e contenzioso tributario		Barrare la casella		%
D09	Compensi forfetari per consulenza contabile, fiscale e societaria		Numero		
D10	Consulenza aziendale		Numero		%
D11	Collegi sindacali		Numero		%
D12	Revisione contabile		Numero		%
D13	Perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte		Barrare la casella		%
D14	Convegni e corsi di formazione		Barrare la casella		%
D15	Altre prestazioni		Numero		%
D16	Compensi a forfait				%
					TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Compensi
D17	Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni	%
D18	Altre persone fisiche	%
D19	Società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti	%
D20	Società di capitali	%
D21	Altri enti pubblici e privati, commerciali e non	%
D22	Banche e compagnie di assicurazione	%
D23	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

(segue)

pagina 2

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SK06U**

CODICE FISCALE

LIRE

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività

	Provenienza della clientela	Compensi	
D24	Regione		%
	Altre Regioni		
D25	Nord-Ovest		%
D26	Nord-Est		%
D27	Centro		%
D28	Sud		%
D29	Isole		%
D30	Estero		%
		TOT = 100%	

	Elementi contabili specifici	
D31	Assicurazioni R.C. professionali	.000
D32	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/spese di aggiornamento professionale	.000
D33	Spese per aggiornamento software	.000
D34	Spese per cancelleria compresa modulistica	.000
D35	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	.000
D36	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	.000
D37	Compensi percepiti da centri di elaborazione dati propri o altrui	.000
D38	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	.000

	Altri elementi specifici		
D39	Partecipazioni in associazioni	Numero	%
D40	Convenzioni con associazioni sindacali, imprenditoriali ed ordini professionali	Barrare la casella	
D41	Disponibilità studi all'estero - Nell'ambito della U.E.	Barrare la casella	
D42	Disponibilità studi all'estero - Al di fuori della U.E.	Barrare la casella	
D43	Banche dati	Numero	.000
D44	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D45	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

QUADRO E Beni strumentali

	Hardware	
E01	Computer	Numero
E02	Computer in rete locale	Numero
E03	Stampanti	Numero
E04	Modem Fax	Numero

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali	.000
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	.000
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	.000
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	.000
G05	Consumi	.000
G06	Altre spese	.000
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore .000	.000

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	.000
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	.000
G11	IVA sulle operazioni imponibili	.000
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	.000

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	.000
X02	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	.000
X03	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	.000
X04	Quote per affitto locali	.000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma

pagina 4

CODICE FISCALE

EURO

74.12.C - Servizi in materia di contabilità, consulenza societaria, incarichi giudiziari, consulenza fiscale, forniti da altri soggetti

DOMICILIO FISCALE		Comune		Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ		Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella		
		Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella		Per ore settimanali
		Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella		
INIZIO ATTIVITÀ		Anno di inizio attività			
QUADRO A Personale addetto all'attività			Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
	A01	Dipendenti a tempo pieno			
	A02	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi dal rigo precedente			
	A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			%

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività	**B00**	Numero complessivo delle unità immobiliari	
		Progressivo unità immobiliare	1 2 3 4 5
	B01	Comune	
	B02	Provincia	
	B03	Utenze telefoniche	Numero
	B04	Canone di locazione	,00
	B05	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B06	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B07	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività - Superficie complessiva	Mq
	B08	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività - di cui per biblioteche/sale riunioni	Mq
	B09	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq
	B10	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie abitazione	Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Modalità di espletamento dell'attività	Prestazioni a forfait	Prestazioni non a forfait – Numero	Prestazioni non a forfait – Compensi
D01	Contabilità ordinaria	Numero		%
D02	Contabilità semplificata	Numero		%
D03	Mod. Unico persone fisiche	Numero		%
D04	Mod. Unico società di persone ed equiparate	Numero		%
D05	Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati	Numero		%
D06	Mod.770 (anche se compreso nella dichiarazione unificata)	Numero		%
D07	Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)	Numero		%
D08	Consulenza fiscale e contenzioso tributario	Barrare la casella		%
D09	Compensi forfetari per consulenza contabile, fiscale e societaria	Numero		
D10	Consulenza aziendale	Numero		%
D11	Collegi sindacali	Numero		%
D12	Revisione contabile	Numero		%
D13	Perizie e consulenze tecniche d'ufficio e di parte	Barrare la casella		%
D14	Convegni e corsi di formazione	Barrare la casella		%
D15	Altre prestazioni	Numero		%
D16	Compensi a forfait			%
				TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Compensi
D17	Imprenditori individuali e esercenti arti e professioni	%
D18	Altre persone fisiche	%
D19	Società di persone ed associazioni tra artisti e professionisti	%
D20	Società di capitali	%
D21	Altri enti pubblici e privati, commerciali e non	%
D22	Banche e compagnie di assicurazione	%
D23	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

(segue)

CODICE FISCALE

EURO

(segue)

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

	Provenienza della clientela		Compensi
D24	Regione		%
	Altre Regioni		
D25	Nord-Ovest		%
D26	Nord-Est		%
D27	Centro		%
D28	Sud		%
D29	Isole		%
D30	Estero		%
			TOT = 100%

	Elementi contabili specifici	
D31	Assicurazioni R.C. professionali	,00
D32	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/spese di aggiornamento professionale	,00
D33	Spese per aggiornamento software	,00
D34	Spese per cancelleria compresa modulistica	,00
D35	Compensi assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D36	Compensi non assoggettati a ritenuta d'acconto	,00
D37	Compensi percepiti da centri di elaborazione dati propri o altrui	,00
D38	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	,00

	Altri elementi specifici		
D39	Partecipazioni in associazioni	Numero	%
D40	Convenzioni con associazioni sindacali, imprenditoriali ed ordini professionali	Barrare la casella	
D41	Disponibilità studi all'estero - Nell'ambito della U.E.	Barrare la casella	
D42	Disponibilità studi all'estero - Al di fuori della U.E.	Barrare la casella	
D43	Banche dati	Numero	,00
D44	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero	
D45	Settimane di lavoro nell'anno	Numero	

QUADRO E
Beni strumentali

	Hardware	
E01	Computer	Numero
E02	Computer in rete locale	Numero
E03	Stampanti	Numero
E04	Modem Fax	Numero

EURO

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali	,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
G05	Consumi	,00
G06	Altre spese	,00
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore ,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	,00
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G11	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

QUADRO X
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	,00
X02	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	,00
X03	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	,00
X04	Quote per affitto locali	,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista — Firma

AGENZIA DELLE ENTRATE

Studi di settore 2002

PERIODO D'IMPOSTA 2001

Modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

Predisposto in due versioni:

LIRE COLORE VERDE

 COLORE AZZURRO

SK19U

85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche;
85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri;
85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti;
85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti.

Agenzia delle Entrate

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO SK19U

Studi di settore

1. GENERALITÀ

Il presente modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore SK19U va compilato con riferimento al periodo d'imposta 2001 ed è così composto:

- quadro A - Personale addetto all'attività;
- quadro B - Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività;
- quadro D - Elementi specifici dell'attività;
- quadro E - Beni strumentali;
- quadro F - Elementi contabili relativi all'attività d'impresa;
- quadro G - Elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo;
- quadro X - Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
- quadro Z - Dati complementari.

ATTENZIONE

Da quest'anno i modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore sono stati predisposti in due versioni grafiche:

– in lire (di colore verde con prestampati tre zeri finali);
– in euro (di colore azzurro con prestampati due zeri dopo la virgola).

Il contribuente dovrà utilizzare la stessa versione grafica scelta per la compilazione della dichiarazione Unico 2002.

Si fa presente che:

1. i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, qualora non è stato disposto diversamente nelle istruzioni, devono comunicare i dati che nel presente modello vengono richiesti con riferimento alla data del 31 dicembre tenendo in considerazione la situazione esistente alla data di chiusura del periodo d'imposta;
2. i dati contabili contenuti nei quadri destinati all'indicazione dei dati strutturali devono essere comunicati senza considerare eventuali variazioni fiscali, derivanti dall'applicazione di disposizioni tributarie, in quanto il dato rilevante è quello risultante dalle scritture contabili. Viceversa, i dati contabili da indicare nel quadro F ovvero nel quadro G e nel quadro X devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie;
3. il riferimento ai compensi "conseguiti" e alle spese "sostenute", contenuto nelle istruzioni, deve intendersi come un rinvio al criterio di imputazione dei compensi e dei costi previsto per la categoria di reddito presa in considerazione che, per quanto riguarda le attività d'impresa, è quello di competenza mentre per le attività degli esercenti arti e professioni è quello di cassa.

ATTENZIONE

Il presente modello è parte integrante della dichiarazione dei redditi modello Unico 2002 e deve essere inviato in via telematica unitamente alla dichiarazione.

I soggetti tenuti alla compilazione del presente modello devono barrare la casella "studi di settore" collocata nella seconda facciata del frontespizio del modello Unico 2002, in corrispondenza del tipo di dichiarazione.

2. SOGGETTI OBBLIGATI

Il presente modello può essere utilizzato dai soggetti che svolgono come attività prevalente una tra quelle di seguito elencate:

"Attività sanitarie svolte da ostetriche" – 85.14.A;
"Attività sanitarie svolte da infermieri" – 85.14.B;
"Attività sanitarie svolte da fisioterapisti" – 85.14.C;
"Altre attività professionali paramediche indipendenti" – 85.14.D;

sia in qualità di imprenditore che di esercente arti e professioni.

Nelle istruzioni è specificato quali parti del modello devono essere compilate dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa e quali dai contribuenti che la esercitano professionalmente. In particolare, nel modello sono presenti sia il quadro F sia il quadro G che devono essere compilati, alternativamente, a seconda che il contribuente eserciti l'attività in forma di impresa o professionalmente.

Per attività prevalente si intende quella dalla quale è derivato il maggiore ammontare:

– dei compensi, in caso di più attività esercitate professionalmente;
– dei ricavi, nel caso di più attività esercitate in forma di impresa per le quali non è stata tenuta annotazione separata.

Si precisa che l'indicazione del codice di attività prevalente non precedentemente comunicato o comunicato in modo errato, unitamente alla variazione dati da effettuare presso gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione del modello Unico 2002, ai sensi dell'art. 35, 3° comma, del D.P.R. n. 633/72, preclude l'irrogazione delle sanzioni. Si ricorda che non è, invece, necessaria la dichiarazione di variazione dati quando si verifica uno spostamento della prevalenza nell'ambito di codici di attività già in possesso dell'Amministrazione finanziaria. E' sufficiente, in tal caso, che il codice riguardante l'attività divenuta prevalente sia indicato nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dello studio di settore e nel relativo quadro per la determinazione del reddito di impresa e/o di lavoro autonomo (RE, RF, RG).

Il modello può essere, altresì, utilizzato dai contribuenti esercenti attività di impresa che svolgono l'attività sopra indicata in maniera secondaria per la quale abbiano tenuto annotazione separata.

L'individuazione dell'attività prevalente deve, comunque, essere effettuata nell'ambito di attività appartenenti alla medesima tipologia reddituale. Conseguentemente, qualora il contribuente svolga due attività, una in forma di impresa ed un'altra in qualità di esercente arti e professioni non dovrà effettuare alcun raffronto ed applicherà i diversi studi eventualmente approvati.

In base a tale principio:

1. i contribuenti che esercitano **professionalmente** una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e non risulti essere prevalente;
   – non devono compilare il presente modello se anche l'altra attività è una attività professionale e risulti prevalente. In tal caso si è tenuti, infatti, alla compilazione del modello relativo all' attività che risulta prevalente sempreché sia stato approvato il relativo studio di settore;
2. i contribuenti che svolgono **in forma di impresa** una delle attività sopra indicate e una seconda attività:
   – possono utilizzare il presente modello se l'altra attività è una attività di impresa e non risulti essere prevalente;
   – possono utilizzare il presente modello nel caso in cui l'altra attività sia un'attività di impresa e risulti prevalente, solo se per quest'ultima abbiano facoltativamente tenuto annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore. Resterà, ovviamente, fermo l'obbligo di presentare anche il modello relativo allo studio di settore riguardante l'attività prevalente se anche per tale attività risulta approvato lo studio di settore;
3. i contribuenti che esercitano professionalmente ovvero in forma di impresa una delle attività sopra indicate e una seconda attività devono compilare due diversi modelli se quest'ultima non appartiene alla medesima categoria reddituale nella quale è stata qualificata la prima e risulti approvato il relativo studio di settore.

Il modello deve essere utilizzato anche dai contribuenti che si avvalgono del regime fiscale delle attività marginali di cui all'art. 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il diritto ad accedere o a permanere nel regime agevolato va verificato confrontando i ricavi e i compensi del contribuente con quelli normalizzati, ottenuti applicando

ai ricavi e ai compensi minimi di riferimento, derivanti dall'applicazione degli studi di settore, le riduzioni stabilite dal provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2 gennaio 2002 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 15 del 18 gennaio 2002). I ricavi e i compensi normalizzati devono risultare di importo non superiore ai limiti individuati con appositi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

I soggetti che determinano il reddito con criteri "forfetari", ancorché sia precluso nei loro confronti l'accertamento in base agli studi di settore, sono tenuti a compilare il presente modello, ad eccezione dei dati contabili richiesti nei quadri F e G. I dati comunicati saranno utilizzati per valutare se le caratteristiche strutturali dell'attività sono coerenti con i compensi o con i ricavi dichiarati.
In presenza delle cause di esclusione elencate nei successivi paragrafi non è invece necessario compilare ed inviare il presente modello (fermo restando quanto precisato per i soggetti "forfetari").

3. CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Sono esclusi dalla applicazione degli studi di settore e dei parametri i contribuenti che:
a) hanno dichiarato compensi di cui all'articolo 50, comma 1, del TUIR, ovvero ricavi di cui all'articolo 53, comma 1, esclusi quelli di cui alla lett. c), del TUIR, di ammontare superiore ai 10 miliardi di lire, pari a euro 5.164.569. Ai fini delle verifica del limite di esclusione dalla applicazione degli studi di settore, i ricavi delle imprese interessate alla compilazione del presente modello vanno aumentati delle rimanenze finali e diminuiti delle esistenze iniziali valutate ai sensi degli articoli 59 e 60 del TUIR;
b) hanno un periodo di imposta di durata diversa da 12 mesi, indipendentemente dalla circostanza che tale arco temporale sia o meno a cavallo di due esercizi;
c) hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta. Si ricorda che il periodo che precede l'inizio della liquidazione è considerato periodo di cessazione dell'attività. Costituisce causa di esclusione dall'applicazione degli studi di settore la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata. E' il caso, ad esempio, di un professionista che fino ad aprile ha svolto l'attività di commercialista e da maggio in poi quella di avvocato ovvero di un imprenditore che fino ad aprile ha svolto l'attività di commerciante e da maggio in poi quella di artigiano. Non costituisce, invece, causa di esclusione la modifica in corso d'anno dell'attività esercitata qualora le due attività (quella cessata e quella iniziata) siano contraddistinte da codici di attività compresi nel medesimo studio di settore (ad esempio, consulente del lavoro che cessa l'attività per iniziare quella di ragioniere commercialista);
d) determinano il reddito con criteri "forfetari";
e) svolgendo l'attività in forma di impresa non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell'attività.

A titolo esemplificativo, si considerano di non normale svolgimento dell'attività:
1. i periodi nei quali l'impresa è in liquidazione ordinaria, ovvero in liquidazione coatta amministrativa o fallimentare;
2. i periodi nei quali l'impresa non ha ancora iniziato l'attività produttiva prevista dall'oggetto sociale, ad esempio perché:
   – la costruzione dell'impianto da utilizzare per lo svolgimento dell'attività si è protratta oltre il primo periodo d'imposta, per cause non dipendenti dalla volontà dell'imprenditore;
   – non sono state rilasciate le autorizzazioni amministrative necessarie per lo svolgimento dell'attività, a condizione che le stesse siano state tempestivamente richieste;
   – viene svolta esclusivamente un'attività di ricerca propedeutica allo svolgimento di altra attività produttiva di beni e servizi, sempreché l'attività di ricerca non consenta di per sé la produzione di beni e servizi e quindi la realizzazione di proventi;
3. il periodo in cui l'imprenditore individuale o la società hanno affittato l'unica azienda;
4. il periodo in cui il contribuente ha sospeso l'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Nel caso di attività professionali, il periodo in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per la maggior parte dell' anno a causa di provvedimenti disciplinari.

Si considera, infine, periodo di non normale svolgimento dell'attività quello in cui si è verificata l'interruzione dell'attività per tutto l'anno a causa della ristrutturazione dei locali. In questa ipotesi è però necessario che la ristrutturazione riguardi tutti i locali in cui viene esercitata l'attività;
Sono, altresì, esclusi dall'applicazione degli studi di settore i contribuenti che nel corso del periodo d'imposta sono stati interessati da:
– donazioni;
– trasformazioni;
– scissioni. In tal caso, gli studi di settore restano però eventualmente applicabili con riferimento alle attività che continuano ad essere esercitate dalle due società scisse.

4. MODALITÀ DI COMPILAZIONE

Per l'applicazione degli studi di settore si tiene conto di variabili di natura contabile ed extracontabile. La individuazione di tali variabili è contenuta nei decreti di approvazione dei singoli studi di settore. Le istruzioni per la determinazione del valore delle variabili di tipo contabile sono contenute in quelle relative alla compilazione dei quadri relativi agli elementi contabili, i cui righi, in analogia con i campi del prodotto informatico GE.RI.CO., sono individuati dalla lettera "F" (nel caso di attività esercitata in forma di impresa) ovvero dalla lettera "G" (nel caso di attività esercitata professionalmente). Nelle istruzioni per la compilazione del presente modello è definito il valore da attribuire alle variabili di carattere extracontabile, in analogia a quanto previsto nei questionari già inviati ai contribuenti, fatte salve alcune precisazioni che si è ritenuto utile fornire sulla base delle valutazioni emerse in sede di elaborazione e validazione dei singoli studi.
I dati richiesti in percentuale possono essere forniti con una approssimazione tale da non inficiare la sostanziale attendibilità dell'informazione richiesta.
Eventuali errate indicazioni assumeranno rilievo solo se tali da rendere palesemente non significativo il dato preso in considerazione ai fini dell'applicazione dello studio di settore.
Non vanno mai indicati importi con i decimali, neanche per i dati percentuali.

5. RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Inserendo i valori delle variabili contabili ed extracontabili nel prodotto software reso gratuitamente disponibile dall'Amministrazione finanziaria è possibile verificare la posizione del contribuente. L'applicazione GE.RI.CO. è prelevabile dal sito Internet dell'Agenzia delle Entrate **www.agenziaentrate.it** e dal Servizio telematico (per gli utenti del predetto Servizio).
Per conoscere l'ammontare dei compensi o dei ricavi presunti sulla base degli studi di settore i contribuenti possono anche rivolgersi agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate o a quelli delle imposte dirette in caso di mancata istituzione dei predetti uffici. A tali uffici dovrà essere presentato il modello debitamente compilato.
L'applicazione denominata GE.RI.CO. fornisce indicazioni in ordine:
– alla congruità dei compensi o dei ricavi dichiarati;
– alla coerenza dei principali indicatori economici (ad esempio la resa oraria per addetto) che caratterizzano l'attività svolta dal contribuente, rispetto ai valori minimi e massimi assumibili con riferimento a comporta-

menti normali di soggetti che svolgono la medesima attività con analoghe caratteristiche.

Al riguardo si ricorda che, in conformità al parere espresso dalla Commissione degli esperti, agli studi di settore SK01U, SK02U, SK03U, SK04U, SK05U, SK06U, SK08U, SK10U, SK16U, SK17U, SK18U, SK19U, SK20U, SK21U, SK22U ed SG56U nonché agli altri studi individuati nell'Appendice alle istruzioni per la compilazione del modello Unico 2002, è stato attribuito, inizialmente, carattere sperimentale. Tali studi sono definiti sperimentali in quanto, fino alla approvazione di una nuova versione degli stessi:

- indicazioni relative alla coerenza ed alla congruità, possono essere utilizzate per la formulazione dei criteri di selezione per l'attività di accertamento;
- i risultati derivanti dall'applicazione GE.RI.CO. non possono essere usati direttamente per l'azione di accertamento. Tale attività sarà fondata sull'utilizzo delle ordinarie metodologie di controllo, rispetto alle quali i risultati della applicazione degli studi di settore costituiranno uno strumento di ausilio;
- i contribuenti che dichiarano compensi o ricavi di importo non inferiore a quello risultante dagli studi sperimentali, ovvero vi si adeguano spontaneamente, evitano l'eventuale accertamento sulla base delle risultanze dello studio di settore che verrà approvato al termine della fase sperimentale a seguito di nuove elaborazioni. Tali contribuenti eviteranno il predetto accertamento anche nel caso in cui l'ammontare stimato dal nuovo studio di settore risulti superiore a quello determinato con l'applicazione GE.RI.CO. predisposta per il periodo d'imposta 2001;
- nei confronti dei contribuenti che non risultano congrui, i compensi o i ricavi derivanti dalla applicazione dello studio di settore approvato al termine della fase sperimentale potranno essere utilizzati per effettuare accertamenti in relazione a tutti i periodi di imposta che si sono succeduti nel periodo sperimentale.

ATTENZIONE

Ai soggetti che esercitano le attività economiche comprese negli studi di settore a carattere sperimentale, non si applicano i parametri di cui al D.P.C.M. 29 gennaio 1996, come modificato dal D.P.C.M. 27 marzo 1997.

6. ASSEVERAZIONE DEI DATI PRESI A BASE PER L'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

In base all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, i soggetti abilitabili alla trasmissione telematica delle dichiarazioni indicati alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, (professionisti abilitabili), possono rilasciare, su richiesta dei contribuenti, l'asseverazione prevista nel comma 1, lett. b), dello stesso articolo. I responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c) del citato decreto legislativo n. 241 del 1997 (CAF imprese), possono rilasciare la predetta asseverazione esclusivamente con riferimento ai contribuenti esercenti attività di impresa.

I soggetti sopraelencati devono verificare che gli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria nei modelli di dichiarazione e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore corrispondano a quelli risultanti dalle scritture contabili e da altra idonea documentazione. Dovrà, ad esempio, essere accertato che:

– il costo del venduto risulti effettivamente uguale alla differenza tra le esistenze iniziali più gli acquisti dell'esercizio e le rimanenze finali così come risultanti dalla contabilità, senza necessità di effettuare, a tal fine, accertamenti in ordine alla reale consistenza delle giacenze fisicamente esistenti in magazzino;
– i dati relativi ai beni strumentali, diversi dagli immobili, di cui si è tenuto conto nell'applicazione degli studi di settore trovino corrispondenza con quanto annotato nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari o, per i soggetti in regime di contabilità semplificata, nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le altre spese indicate nelle dichiarazioni e rilevanti ai fini degli studi, corrispondano effettivamente ai relativi importi annotati nelle scritture contabili.

L'asseverazione non deve essere effettuata relativamente ai dati:

a) per i quali è necessario esaminare l'intera documentazione contabile o gran parte di essa come nel caso della rilevazione dei fatti la cui rappresentazione è richiesta attraverso l'indicazione di dati espressi in forma percentuale;
b) che implicano valutazioni non rilevabili documentalmente e che, come tali, non possono che essere effettuate dal contribuente;
c) relativi alle unità destinate all'esercizio dell'attività.

ATTENZIONE

Con decreto ministeriale 18 gennaio 2001, è stata modificata la disciplina del visto di conformità e della asseverazione. Per effetto di tali modifiche con l'asseverazione di cui all'art. 35, comma 1, lett. b), del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, viene attestata la congruità dell'ammontare dei compensi o dei ricavi dichiarati a quelli determinabili sulla base degli studi di settore ovvero le cause che giustificano l'eventuale scostamento. Possono essere, altresì, attestate le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indicatori economici individuati dai rispettivi studi.

Per poter rilasciare l'asseverazione devono, quindi, essere congiuntamente attestate le seguenti circostanze:

– la corrispondenza dei dati contabili e di quelli extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria e rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore con quelli desunti dalle scritture contabili o da altra documentazione idonea;
– la congruità dei compensi o dei ricavi dichiarati ovvero l'esistenza di cause che giustificano un eventuale scostamento dei compensi o dei ricavi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dello studio di settore;
– l'esistenza di cause che giustificano la non coerenza economica rispetto agli indici individuati dai singoli studi di settore.

7. FRONTESPIZIO

Nel frontespizio va indicato:

– in alto a destra il codice fiscale;
– il codice dell'attività esercitata, secondo le indicazioni fornite nel paragrafo 2, barrando la relativa casella;
– negli appositi campi, il Comune e la Provincia di domicilio fiscale.

Altre attività

I primi quattro campi di questa sezione riguardano i contribuenti che determinano il reddito ai sensi delle disposizioni contenute nel capo V del TUIR (redditi di lavoro autonomo) e devono essere compilati qualora venga svolta anche attività dipendente a tempo pieno o a tempo parziale; in quest'ultimo caso, deve, altresì, essere indicato il numero delle ore settimanali di lavoro prestato; qualora, inoltre, il contribuente sia percettore di pensione, deve essere barrata la relativa casella. L'ultima casella della sezione, che riguarda tutti i contribuenti, deve essere barrata qualora vengano svolte anche altre attività di impresa e/o artistiche o professionali.

Altri dati

Nella sezione deve essere indicato l'anno di inizio dell'attività professionale o di impresa e la categoria reddituale nella quale è stata inquadrata l'attività svolta riportando nella relativa casella, il codice 1, se si tratta di reddito d'impresa ed il codice 2, se trattasi di reddito di lavoro autonomo.

Qualora il presente modello sia presentato da una società semplice o da una associazione tra artisti e professionisti, vanno riportati i dati anagrafici e va compilato esclusivamente il rigo "Tipologia di reddito", indicando il codice "2" nell'apposita casella.

8. QUADRO A – PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITÀ

Nel quadro A sono richieste informazioni relative al personale addetto all'attività. Il quadro è composto da tre sezioni. La prima (righi da A01 ad A04) deve essere compilata da tutti i contribuenti, indipendentemente dalla categoria reddituale alla quale appartiene il reddito dai medesimi prodotto. La seconda (rigo A05) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo V (redditi di lavoro autonomo) del TUIR. La terza (righi da A06 a A12) dai soli contribuenti che determinano il reddito ai sensi del capo VI (redditi di impresa) del TUIR.
Per individuare il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, degli associati in partecipazione e dei soci è necessario far riferimento alla data del 31 dicembre 2001.
Con riferimento al personale dipendente, compresi gli apprendisti e gli assunti con contratti di formazione e lavoro o a termine e lavoranti a domicilio va, invece, indicato il numero delle giornate retribuite a prescindere dalla durata del contratto e dalla sussistenza, alla data del 31 dicembre 2001, del rapporto di lavoro. Pertanto, ad esempio, un dipendente con contratto a tempo parziale dal 1° gennaio al 30 giugno e con contratto a tempo pieno dal 1° luglio al 20 dicembre, va computato sia tra i dipendenti a tempo parziale che tra quelli a tempo pieno e va indicato, per entrambi i rapporti di lavoro, il numero delle giornate retribuite. Non vanno indicati gli associati in partecipazione ed i soci che apportano esclusivamente capitale, anche se soci di società in nome collettivo o di società in accomandita semplice. Non possono essere considerati soci di capitale quelli per i quali sono versati contributi previdenziali e/o premi per assicurazione contro gli infortuni, nonché i soci che svolgono la funzione di amministratori della società.
In particolare, indicare:
– nel **rigo A01**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti che svolgono attività a tempo pieno, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001;
– nel **rigo A02**, il numero complessivo delle giornate retribuite relative ai lavoratori dipendenti a tempo parziale, determinato moltiplicando per sei il numero delle settimane indicato al punto 13 della parte C, sezione 1 della "comunicazione dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" del modello 770/2002 semplificato, e agli assunti con contratto di formazione e lavoro, desumibile dai modelli DM10 relativi al 2001. In tale rigo devono essere indicati anche i dati relativi ai lavoratori dipendenti assunti con contratti a termine;
– nel **rigo A03**, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, che al 31 dicembre prestano la loro attività prevalentemente per il contribuente interessato alla compilazione del modello;
– nel **rigo A04,** il numero dei collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 47, comma 1, lett. c-bis), del TUIR, diversi da quelli indicati nel rigo precedente che, al 31 dicembre, prestano la loro attività per il contribuente interessato alla compilazione del modello;

Personale addetto all'attività di lavoro autonomo

– nel **rigo A05,** nella **prima colonna**, il numero dei soci o associati che prestano attività nella società o nell'associazione (nel caso di esercizio in forma associata di arti e professioni). Nella **seconda colonna**, in percentuale e su base annua, il tempo dedicato all'attività prestata dai soci o associati nella società o nell'associazione rispetto a quello complessivamente dedicato alla medesima attività artistica o professionale svolta in forma individuale o associata.

La percentuale da indicare è pari alla somma delle percentuali relative a tutti i soci o associati. Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
– un'associazione professionale è composta da due associati X e Y, di cui X svolge l'attività esclusivamente nell'associazione e Y, oltre a prestare la propria attività nell'associazione, svolge anche in proprio la medesima attività professionale. Se si ipotizza che Y presta nell'associazione il 50% del tempo dedicato complessivamente alla propria attività professionale, la percentuale da riportare alla terza colonna è pari a 150, risultante dalla somma di 100 (relativa all'associato che svolge l'attività professionale esclusivamente nell'associazione) e 50 (relativa all'associato che svolge per l'associazione un'attività, in termini di tempo, pari al 50% della propria attività professionale complessiva);
– un'associazione professionale è composta da 3 associati di cui uno soltanto svolge la propria attività professionale esclusivamente nell'associazione. Per gli altri due associati il tempo dedicato all'attività lavorativa nell'associazione è, in rapporto alla propria attività professionale complessiva, rispettivamente del 50% e del 70%. La percentuale da indicare nella terza colonna è, quindi, 220, derivante dalla somma delle percentuali di lavoro, complessivamente prestato nell'associazione su base annua dai tre associati (100+50+70);

Personale addetto all'attività di impresa

– nel **rigo A06**, nella **prima colonna**, il numero dei collaboratori dell'impresa familiare di cui all'articolo 5, comma 4, del TUIR, ovvero il coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria;
– nel **rigo A07**, nella **prima colonna**, il numero dei familiari che prestano la loro attività nell'impresa, diversi da quelli indicati nel rigo precedente (quali, ad esempio, i cosiddetti familiari coadiuvanti per i quali vengono versati i contributi previdenziali);
– nel **rigo A08,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nel **rigo A09,** nella **prima colonna**, il numero degli associati in partecipazione diversi da quelli indicati nel rigo precedente;
– nel **rigo A10,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, con occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello. In tale rigo non vanno indicati i soci, inclusi i soci amministratori, che hanno percepito compensi derivanti da contratti di lavoro dipendente ovvero di collaborazione coordinata e continuativa. Tali soci vanno indicati nei righi appositamente previsti per il personale retribuito in base ai predetti contratti di lavoro;
– nel **rigo A11,** nella **prima colonna**, il numero dei soci, inclusi i soci amministratori, che non hanno occupazione prevalente nell'impresa interessata alla compilazione del modello;
– nei **righi** da **A06** ad **A11**, nella **seconda colonna**, le percentuali complessive dell'apporto di lavoro effettivamente prestato dal personale indicato nella prima colonna di ciascun rigo rispetto a quello necessario per lo svolgimento dell'attività a tempo pieno da parte di un dipendente che lavora per l'intero anno. Considerata, ad esempio, un'attività nella quale il titolare dell'impresa è affiancato da due collaboratori familiari, il primo dei quali svolge l'attività a tempo pieno e il secondo per la metà della giornata lavorativa ed a giorni alterni, nel rigo in esame andrà riportato 125 risultante dalla somma di 100 e 25, percentuali di apporto di lavoro dei due collaboratori familiari;
– nel **rigo A12**, il numero degli amministratori non soci. Al riguardo, si precisa che vanno indicati soltanto coloro che svolgono at-

tività di amministratore caratterizzata da apporto lavorativo direttamente afferente all'attività svolta dalla società e che non possono essere inclusi nei righi precedenti. Quindi, ad esempio, gli amministratori assunti con contratto di lavoro dipendente a tempo pieno non dovranno essere inclusi in questo rigo bensì nel rigo A01.

9. QUADRO B – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro B sono richieste informazioni relative all'unità immobiliare che, a qualsiasi titolo, viene utilizzata per l'esercizio dell'attività. L'unità immobiliare cui fare riferimento è quella esistente alla data del 31 dicembre 2001 e la superficie da indicare deve essere quella effettiva.

Per indicare i dati relativi a più unità immobiliari è necessario utilizzare, per ciascuna di queste, una fotocopia del presente quadro.

In particolare, indicare:

- nel **rigo B00**, il numero complessivo delle unità immobiliari utilizzate per l'esercizio dell'attività;
- in corrispondenza di "**Progressivo unità immobiliare**", attribuire all'unità immobiliare di cui si indicano i dati, un numero progressivo, barrando la casella corrispondente;
- nel **rigo B01**, il comune in cui è situata l'unità immobiliare;
- nel **rigo B02**, la sigla della provincia;
- nel **rigo B03**, il canone di locazione annuo relativo all'unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività, nella misura risultante dal contratto (comprese eventuali rivalutazioni e maggiorazioni), nonché le spese condominiali relative alla predetta unità;
- nel **rigo B04**, le spese addebitate al contribuente interessato alla compilazione del modello se la struttura in cui svolge l'attività e per la quale sta fornendo le informazioni è di terzi (ad esclusione degli studi associati) ed il contribuente vi svolge l'attività utilizzandone i servizi e/o i mezzi. Vanno indicate in questo rigo, ad esempio, le spese periodicamente addebitate da una società di servizi per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il contribuente interessato alla compilazione del modello si avvale;
- nel **rigo B05**, le spese sostenute se la struttura in cui viene svolta l'attività e per la quale si stanno fornendo le informazioni è una struttura polifunzionale in cui operano più contribuenti che svolgono una medesima o una diversa attività e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo dell'unità immobiliare, per i servizi di segreteria, ecc.). Per maggior chiarimento si riportano i seguenti esempi:
  - fisioterapista e medico ortopedico che svolgono la propria attività in una unità immobiliare di proprietà di terzi, ripartendo le spese sostenute (locazione dell'immobile, pulizia dei locali, segretaria che presta lavoro per entrambi i professionisti, ecc.).
  - medico ortopedico e fisioterapista che svolgono la propria attività in un immobile di proprietà del primo. Il medico (proprietario dell'immobile), al quale sono intestate le utenze telefoniche e i servizi accessori, addebita periodicamente parte delle spese sostenute al disegnatore (spese di locazione dell'immobile per la parte utilizzata da quest'ultimo, spese sostenute per le utenze telefoniche, per il riscaldamento, ecc.).

ATTENZIONE

Le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05, vanno incluse anche nel rigo G04 del quadro G ovvero nel rigo F10 del quadro F degli Elementi contabili e indicate nel rigo X04 del quadro X. Sarà in tal modo possibile rettificare tale componente di costo, relativamente alla quale è stato introdotto un apposito correttivo che viene calcolato come indicato in Appendice, secondo i chiarimenti forniti nel paragrafo 14.

Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali siano fatturate in maniera distinta vanno indicate esclusivamente nel rigo B03;

- nei **righi** da **B06** a **B08** in caso di unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività, la superficie totale, espressa in metri quadrati, dei locali utilizzati per l'attività e quella destinata esclusivamente a studi o ambulatori e palestre;
- nei **righi B09** e **B10,** per l'unità immobiliare destinata ad uso promiscuo, la superficie complessiva, espressa in metri quadrati, dei locali adibiti all'esercizio dell'attività e quella dei locali destinati ad abitazione.

10. QUADRO D – ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITÀ

Nel quadro D sono richieste informazioni relative ad alcuni aspetti che caratterizzano le concrete modalità di svolgimento dell'attività.

In particolare, indicare:

Tipologia delle prestazioni

- nei **righi** da **D01** a **D04,** in percentuale, i ricavi o compensi derivanti dalle diverse tipologie di prestazioni elencate, in rapporto all'ammontare totale dei ricavi o compensi complessivamente conseguiti nel 2001. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Tipologia dell'attività

- nei **righi** da **D05** a **D19,** barrando le relative caselle, la tipologia di attività svolta dal contribuente. In particolare, si precisa che nel rigo D06 vanno inclusi i terapisti occupazionali e gli psicometristi;

Tipologia della clientela

- nei **righi** da **D20** a **D27**, per ciascuna tipologia di clientela individuata, la percentuale dei ricavi o compensi percepiti nel 2001, in rapporto ai ricavi o compensi complessivi. Il totale delle percentuali indicate deve risultare pari a 100;

Elementi contabili specifici

- nel **rigo D28**, la spesa complessivamente sostenuta per l'acquisto di materiale sanitario inerente l'attività svolta;
- nel **rigo D29**, l'ammontare del premio annuo dovuto per polizze di assicurazione stipulate per la copertura dei rischi connessi alla responsabilità civile verso i terzi, derivanti dall'attività svolta, con esclusione dei premi relativi ad assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività;
- nel **rigo D30**, le spese sostenute per riviste, giornali, pubblicazioni, banche dati, ecc. e per aggiornamento professionale, includendo nelle stesse la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione, senza tener conto di eventuali limiti di deducibilità previsti dal TUIR;
- nel **rigo D31**, l'ammontare dei compensi percepiti dal contribuente per attività di docenza in corsi di formazione;
- nel **rigo D32**, le spese sostenute per lo smaltimento dei rifiuti speciali;
- nel **rigo D33**, il valore complessivo, al 31 dicembre 2001, dei beni strumentali di proprietà al netto delle quote di ammortamento dedotte sino alla predetta data;
- nel **rigo D34**, le spese sostenute per consulenze e certificazioni della qualità e sicurezza del servizio erogato;

Altri elementi specifici

– nel **rigo D35**, il numero delle giornate in cui il contribuente ha partecipato in qualità di relatore a convegni e/o congressi;
– nel **rigo D36**, le ore settimanali dedicate all'esercizio dell'attività;
– nel **rigo D37**, il numero complessivo delle settimane dedicate all'attività nel corso del 2001.

Nel caso di attività esercitata in forma associata, nei righi D36 e D37 va indicata la somma dei dati riferiti a ciascun associato.

ATTENZIONE
I dati riportati nei righi D36 e D37, saranno confrontati con il tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno. La percentuale individuata mediante tale rapporto, sarà utilizzata nel calcolo dell'indicatore della "resa oraria per addetto", al fine di tener conto dell'eventuale minor tempo dedicato all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di attività di lavoro dipendente o di altre attività. La formula matematica utilizzata dal software GE.RI.CO. per il calcolo del predetto indicatore è riportata in Appendice.

11. QUADRO E – BENI STRUMENTALI

Nel quadro E sono richieste informazioni relative ai beni strumentali posseduti e/o detenuti a qualsiasi titolo alla data del 31 dicembre 2001. In particolare indicare:
– nei **righi** da **E01** a **E21**, per ciascuna tipologia e classe di costo individuata, il numero dei beni strumentali;
– nel **rigo E22**, il costo complessivo del software specifico per l'attività esercitata.

12. QUADRO F - ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA

Nel quadro F devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal TUIR. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio dell'impresa vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del TUIR.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.
In particolare, indicare:

Imposte sui redditi

– nel **rigo F01**, il valore delle esistenze iniziali relative a materie prime e sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti nonché ai prodotti in corso di lavorazione e ai servizi non di durata ultrannuale.

Non si deve tener conto delle esistenze iniziali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle esistenze iniziali relative ai carburanti ed ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F02**, il valore delle sole esistenze iniziali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F01;
– nel **rigo F03**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F04**, il valore delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, del TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F03;
– nel **rigo F05**, il valore delle rimanenze finali relative a:
  1) materie prime e sussidiarie, semilavorati, prodotti finiti e merci (art. 59, comma 1, del TUIR);
  2) prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale (art. 59, comma 5, del TUIR).

Non si deve tener conto delle rimanenze finali relative ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché delle rimanenze finali relative ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F06**, il valore delle sole rimanenze finali relative a prodotti finiti. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F05;
– nel **rigo F07**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione (art. 60 del TUIR);
– nel **rigo F08**, il valore delle rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale in corso di esecuzione, valutate ai sensi dell'art. 60, comma 5, dello stesso TUIR. Si precisa che l'ammontare indicato in questo rigo è anche compreso nel valore da riportare nel rigo F07;
– nel **rigo F09**, l'ammontare del costo di acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci, incluse le spese sostenute per le lavorazioni effettuate da terzi esterni all'impresa.

Non si deve tener conto dei costi di acquisto relativi ai generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari e ai generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi), nonché dei costi di acquisto relativi ai carburanti e ai beni commercializzati dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici;
– nel **rigo F10,** l'ammontare dei costi relativi all'acquisto di beni e servizi strettamente correlati alla produzione dei ricavi che originano dall'attività di impresa esercitata.

Non vanno considerati, ai fini della compilazione di questo rigo, i costi di tipo gestionale che riguardano il complessivo svolgimento dell'attività, quali, ad esempio, quelli relativi alle tasse di concessione governativa, alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e, in genere, alle imposte e tasse non direttamente correlate alla produzione dei ricavi.
Per attività di produzione di servizi devono intendersi quelle aventi per contenuto prestazioni di fare, ancorché, per la loro esecuzione, siano impiegati beni, materie prime o materiali di consumo.
A titolo esemplificativo, vanno considerate: le spese per i carburanti e i lubrificanti sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi, dagli agenti e rappresentanti di commercio e dai titolari di licenza per l'esercizio taxi; le spese per l'appalto di trasporti commissionati a terzi dalle imprese di autotrasporto; le spese per l'acquisto dei prodotti utilizzati dai barbieri e dai parrucchieri per lo

svolgimento della loro attività (ad esempio, per il lavaggio e la cura dei capelli); i costi sostenuti per l'acquisto di materiale elettrico dagli installatori di impianti elettrici; i diritti pagati alla SIAE dai gestori delle sale da ballo; i costi sostenuti per l'acquisto dei diritti d'autore; i costi sostenuti per il pagamento delle scommesse e per il prelievo UNIRE dalle agenzie ippiche; le spese per i pedaggi autostradali sostenute dalle imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi. Devono essere incluse nel rigo in oggetto anche le spese sostenute per prestazioni di terzi ai quali è appaltata, in tutto o in parte, la produzione del servizio.

Le spese per consumi di energia vanno, di regola, computate nella determinazione del valore da indicare al rigo F13 "spese per acquisti di servizi". Tuttavia, qualora in contabilità le spese sostenute per il consumo di energia direttamente utilizzata nel processo produttivo siano state rilevate separatamente da quelle sostenute per l'energia non direttamente utilizzata nell'attività produttiva, le prime possono essere collocate in questo rigo. A titolo esemplificativo, nel caso in cui un'impresa utilizzi energia elettrica per "usi industriali" ed energia elettrica per "usi civili" e contabilizzi separatamente le menzionate spese, può inserire il costo per l'energia ad uso industriale tra le spese da indicare nel rigo in oggetto;

ATTENZIONE

Devono essere inclusi, in questo rigo i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi da parte del professionista. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B.

Qualora, negli importi in questione siano, eventualmente, comprese le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, tali spese vanno riportate, altresì, nel rigo X04 del quadro X.

Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali siano distintamente evidenziate in fattura, vanno indicate esclusivamente nel rigo B03 del quadro B;

– **nel rigo F11,** il valore dei beni strumentali ottenuto sommando:
  a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l'avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 67 e 68 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA, al lordo degli ammortamenti, considerando le eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
  b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
  c) il valore normale al momento dell'immissione nell'attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d'azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell'atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell'atto.

ATTENZIONE

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini IVA;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'impresa ed all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso del periodo d'imposta a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame.

Si precisa, inoltre, che per la determinazione del "valore dei beni strumentali" si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all'art. 76, comma 1, del TUIR.

Per i beni strumentali acquisiti nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che di fatto non hanno fruito dell'agevolazione prevista dall'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all'acquisto di beni usati).

– nel **rigo F12**, l'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
  1. le spese per prestazioni di lavoro, incluse quelle sostenute per i contributi e per i premi Inail, rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale e dagli apprendisti che abbiano prestato l'attività per l'intero anno o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nell'anno, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa;
  2. le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente (cioè quelle sostenute per i lavoratori autonomi, i collaboratori coordinati e continuativi, ecc.), direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente, comprensive delle quote di indennità di fine rapporto dei collaboratori coordinati e continuativi maturate nel periodo di imposta, ad eccezione delle somme corrisposte ai collaboratori che hanno cessato l'attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.

Si precisa, altresì, che vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 62, comma 1-ter, del TUIR.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all'attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestatori al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, a condizione che abbiano una diretta correlazione con l'attività svolta dal contribuente stesso e, quindi, una diretta influenza sulla capacità di produrre ricavi. Si considerano spese direttamente afferenti l'attività esercitata, ad esempio, quelle sostenute: da un'impresa edile per un progetto di ristrutturazione realizzato da un architetto; da un laboratorio di analisi per le prestazioni rese da un medico che effettua i prelievi; da un fabbricante di mobili per un progetto realizzato da un designer.
Non possono, invece, essere considerate spese direttamente afferenti all'attività quelle sostenute, ad esempio, per le prestazioni di un legale che ha assistito il contribuente per un procedimento giudiziario, né quelle sostenute per prestazioni rese nell'esercizio di un'attività d'impresa (pertanto non vanno considerate nel presente rigo, ad esempio, le provvigioni corrisposte dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio). Si fa presente, infine, che non vanno computate nel valore da inserire nel rigo in esame le spese indicate al rigo F13 "Spese per acquisti di servizi" quali, ad esempio, quelle corrisposte ai professionisti per la tenuta della contabilità;

– nel **rigo F13**, l'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione; la tenuta della contabilità; il trasporto dei beni connesso all'acquisto o alla vendita; i premi di assicurazione relativi all'attività; i servizi telefonici, compresi quelli accessori; i consumi di energia; i carburanti, lubrificanti e simili destinati all'autotrazione.
  Con riferimento a tale elencazione, da intendersi tassativa, si precisa che:
  – le spese per l'acquisto di servizi inerenti all'amministrazione non includono le spese di pubblicità, le spese per imposte e tasse, nonché le spese per l'acquisto di beni, quali quelli di cancelleria. Rientrano, invece, in tali spese, ad esempio, le provvigioni attribuite dalle case mandanti agli agenti e rappresentanti di commercio e quelle attribuite dagli agenti di assicurazione ai propri sub-agenti. Sono, inoltre, compresi i compensi corrisposti agli amministratori non soci delle società di persone e agli amministratori delle società ed enti soggetti all'Irpeg;
  – le spese di tenuta della contabilità includono quelle per la tenuta dei libri paga e per la compilazione delle dichiarazioni fiscali; non comprendono, invece, quelle sostenute, ad esempio, per l'assistenza in sede contenziosa;
  – le spese per il trasporto dei beni vanno considerate solo se non sono state comprese nel costo degli stessi beni quali oneri accessori;
  – non si tiene conto dei premi riguardanti le assicurazioni obbligatorie per legge, ancorché l'obbligatorietà sia correlata all'esercizio dell'attività d'impresa (quali, ad esempio, i premi riguardanti l'assicurazione delle autovetture, comprendendo tra gli stessi, ai fini di semplificazione, oltre alla RCA, anche quelli per furto e incendio, e i premi Inail relativi all'imprenditore, e ai collaboratori familiari);
  – tra i consumi di energia vanno comprese le spese sostenute nel periodo d'imposta per qualsiasi tipo di fonte energetica (energia elettrica, metano, gasolio, ecc) utilizzata per consentire lo svolgimento del processo produttivo, con esclusione delle spese per il riscaldamento dei locali;
  – i costi relativi a carburanti e simili includono tutto ciò che serve per la trazione degli automezzi (benzina, gasolio, metano, gas liquido, ecc.).

Si precisa, a titolo esemplificativo, che non rientrano tra le spese in oggetto quelle di rappresentanza, di custodia, di manutenzione e riparazione e per viaggi e trasferte.
Non si tiene conto, altresì, dei costi considerati per la determinazione del "Costo per la produzione dei servizi" da indicare al rigo F10;

– nel **rigo F14**, l'ammontare dei ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR cioè dei corrispettivi di cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e dei corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.

I ricavi delle attività per le quali si percepiscono aggi o ricavi fissi non vanno compresi nel rigo in esame, ma vanno indicati nel rigo F15;
Non si deve tenere conto, invece:
  – dei ricavi derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87 del TUIR, comprese quelle non rappresentate da titoli, nonché di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  – delle indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi;
  – degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato;
  – dei ricavi derivanti dall'affitto di un ramo d'azienda, ovvero, da attività di vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio: la gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; la vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; la gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto);
  – dei ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici anche su supporti audiovideomagnetici e dai rivenditori di carburante.

Non vanno, altresì, presi in considerazione gli altri componenti positivi che concorrono a formare il reddito, compresi i proventi conseguiti in sostituzione di redditi derivanti dall'esercizio di attività di impresa e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, per il risarcimento dei danni consistenti nella perdita dei citati redditi, con esclusione dei danni dipendenti da invalidità permanente o da morte.
Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei ricavi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

– nel **rigo F15**, l'ammontare degli aggi conseguiti dai rivenditori di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, indipendentemente dal regime di contabilità adottato e dei proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso (ad esempio, dalla gestione di ricevitorie totocalcio, totogol, totip, totosei; dalla vendita di schede telefoniche, abbonamenti, biglietti e tessere per i mezzi pubblici, viacard, tessere e biglietti per parcheggi; dalla gestione di concessionarie superenalotto, enalotto, lotto) nonché dei ricavi conseguiti dai rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici e dai rivenditori di carburante. Si precisa che i ricavi da indicare in questo rigo vanno considerati per l'entità dell'aggio percepito e del ricavo al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei beni, indipendentemente dalle modalità con cui tali ricavi sono stati contabilizzati.

ATTENZIONE
Nell'apposito campo interno, va barrata la casella "Annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi" qualora il contribuente sia in grado di individuare tutti i costi afferenti le attività per le quali si conseguono aggi o ricavi fissi e di compilare il presente modello escludendo tali costi da quelli indicati nei precedenti righi.
Se il contribuente non ha la possibilità di individuare i costi direttamente afferenti alle attività per le quali ha conseguito aggi o ricavi fissi, il software GERICO (in presenza di casella non barrata) provvederà a calcolare la quota parte dei costi che fa riferimento a tale attività per neutralizzarne l'effetto ai fini dell'applicazione degli studi di settore nei confronti delle attività diverse da quelle per le quali si sono conseguiti aggi e ricavi fissi;

– nel **rigo F16**, l'ammontare degli altri proventi considerati ricavi, diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR, evidenziando nell'apposito spazio quelli di cui alla lett. d) del menzionato comma 1 dell'art. 53 (indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni da cui originano ricavi);

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo F17**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'IVA;
– nel **rigo F18,** ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. n. 633/72, l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo F19**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a ricavi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA (ad es.: artt. 2, ultimo comma, 3, 4° comma, 7 e 74, 1° comma del D.P.R. n. 633/72);
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui agli artt. 36 bis e 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72;
– nel **rigo F20**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo F21**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa alle operazioni di intrattenimento di cui all'art. 74, 6° comma, del D.P.R. n. 633/72 (al lordo delle detrazioni);
– nel **rigo F22**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del D.P.R. n. 633/72;
  – ai vari regimi speciali per i quali risulta detraibile forfetariamente (ad esempio: intrattenimenti, spettacoli viaggianti, agricoltura, agriturismo, ecc.).

13. QUADRO G - ELEMENTI CONTABILI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO

Nel quadro G devono essere indicati gli elementi contabili necessari per l'applicazione dello studio di settore. Come già precisato nel paragrafo 2, i soggetti che determinano il reddito con criteri forfetari non devono indicare i dati contabili richiesti nel presente quadro.

ATTENZIONE
Per la determinazione del valore dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore da indicare nel presente quadro, occorre avere riguardo alle disposizioni previste dal Tuir. Pertanto, ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121 bis del Tuir.
Si precisa che i dati da indicare nel quadro in commento devono essere comunicati applicando i criteri forniti nelle istruzioni a questo modello, prescindendo da quanto stabilito nelle istruzioni per la compilazione dei quadri del modello UNICO 2002 finalizzati alla determinazione del risultato di esercizio.

Imposte sui redditi

In particolare, indicare:
– nel **rigo G01**, l'ammontare complessivo del valore dei beni strumentali.

Ai fini della determinazione di tale voce va considerato:
a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione, dei beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 50, commi 2, 3 e 3-bis, del Tuir, al lordo degli ammortamenti;
b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all'esercizio dell'opzione di acquisto;
c) il valore normale, al momento dell'immissione nell'attività, dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria.

Nella determinazione del "Valore dei beni strumentali":
– non si tiene conto degli immobili;
– va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad un milione di lire, pari a euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili ovvero nel registro degli acquisti tenuto ai fini iva e delle imposte dirette;
– le spese relative all'acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte e professione e all'uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento;
– le spese relative all'acquisto e alla locazione finanziaria dei ciclomotori, dei motocicli, delle autovetture e degli autocaravan, indicati nell'art. 121- bis, comma 1, lett. b) del Tuir, si assumono nei limiti del costo fiscalmente rilevante. Per quanto riguarda gli stessi beni, acquisiti in dipendenza di contratto di locazione non finanziaria, si assume il valore normale nei limiti del costo fiscalmente rilevante per l'acquisto.

Nell'ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell'opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall'art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all'art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame;
– è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali inutilizzati nel corso dell'esercizio a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento.

Si ricorda che, concluso il periodo transitorio disposto al paragrafo 12.3 della circolare n. 54/E del 13 giugno 2001, per la determinazione del valore dei beni strumentali vanno considerati i beni esistenti alla data di chiusura del periodo d'imposta (31 dicembre per i soggetti con periodo coincidente con l'anno solare). Ne deriva che non si tiene conto del valore dei beni ceduti, mentre va considerato l'intero valore dei beni acquisiti nel corso del periodo d'imposta. Non è, pertanto, più consentito l'utilizzo del criterio di determinazione del valore dei beni strumentali ragguagliando il valore di detti beni al periodo possesso;
– nel **rigo G02**, relativamente ai lavoratori dipendenti:
  – l'ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione al personale dipendente, a tempo pieno e a tempo parziale, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del dipendente e del datore di lavoro e delle ritenute fiscali. Si ricorda che le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori del

territorio comunale dai lavoratori dipendenti degli esercenti arti e professioni vanno considerate per un ammontare giornaliero non superiore a lire 350.000 (pari a euro 180,76); il predetto limite è elevato a lire 500.000 (pari a euro 258,23) per le trasferte all'estero. Il limite di deducibilità si riferisce esclusivamente alle spese rimborsate a piè di lista;
– le quote di accantonamento per indennità di quiescenza e di previdenza maturate nel periodo d'imposta. Non si deve tenere conto delle somme corrisposte nel periodo d'imposta a titolo di acconto o anticipazione relative al trattamento di fine rapporto;
– i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno.

ATTENZIONE
Non sono deducibili, quindi non vanno indicati, i compensi corrisposti per il lavoro prestato o l'opera svolta, in qualità di lavoratore dipendente, di collaboratore coordinato e continuativo o di collaboratore occasionale, al coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli ascendenti. L'indeducibilità si riferisce anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, nonché ai premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte i suddetti accantonamenti maturati nel periodo d'imposta. Vanno, invece, indicati i contributi previdenziali e assistenziali versati dall'artista o professionista per i familiari sopra citati;

– nel **rigo G03**, relativamente ai collaboratori coordinati e continuativi:
  – l'ammontare dei compensi corrisposti nel periodo d'imposta al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali, compresi i due terzi del contributo previdenziale versato alla gestione separata presso l'Inps. Si fa presente che vanno considerati anche i compensi corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi che hanno effettuato prestazioni di lavoro non direttamente afferenti l'attività esercitata dal contribuente. Si precisa che in questa voce devono essere considerate anche:
  – le spese sostenute per le trasferte effettuate fuori del territorio comunale dai collaboratori coordinati e continuativi;
  – le quote di accantonamento maturate nel periodo d'imposta relative alle indennità per cessazione del rapporto di collaborazione;
  – i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote maturate nell'anno;

– nel **rigo G04**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni professionali e servizi direttamente afferenti l'attività artistica o professionale del contribuente. A titolo esemplificativo, si comprendono nella voce in esame le spese sostenute da un commercialista per i compensi corrisposti ad un consulente del lavoro per l'elaborazione di buste paga o da un medico ad altro medico che per un periodo lo ha sostituito nella gestione dello studio.

ATTENZIONE
Devono essere inclusi, in questo rigo:
– i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività artistica o professionale non distintamente evidenziate in fattura. Si tratta, ad esempio, di corrispettivi che, ancorché non evidenziati in fattura, si riferiscono a spese periodicamente addebitate dalle predette società per l'affitto dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, per l'utilizzo dei beni strumentali, delle utenze telefoniche e di altri servizi di cui il professionista si avvale. I compensi in questione vanno riportati, altresì, nel rigo B04 del quadro B;
– le spese sostenute per strutture polifunzionali in cui operano più esercenti arti e professioni che svolgono una medesima o una diversa attività professionale e ripartiscono tra loro una parte o la totalità delle spese sostenute per l'espletamento dell'attività (ad esempio, le spese per l'utilizzo delle unità immobiliari, per i servizi di segreteria, ecc.). Le spese in questione vanno riportate, altresì, nel rigo B05 del quadro B.

Qualora, negli importi in questione siano, eventualmente, comprese le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, tali spese vanno riportate, altresì, nel rigo X04 del quadro X. Qualora, invece, le spese sostenute per la locazione e le spese condominiali relative ai locali siano distintamente evidenziate in fattura, vanno indicate esclusivamente nel rigo B03 del quadro B;

– nel **rigo G05**, i consumi. Ai fini della determinazione del dato in esame va considerato l'ammontare delle spese sostenute nell'anno per:
  – i servizi telefonici compresi quelli accessori;
  – i consumi di energia elettrica;
  – i carburanti, lubrificanti e simili utilizzati esclusivamente per la trazione di autoveicoli.

Con riferimento a tale elencazione di spese, da ritenersi tassativa, si precisa che in questo rigo vanno indicati:
– l'ammontare delle spese telefoniche sostenute nel periodo d'imposta, comprensive di quelle relative ad eventuali servizi accessori (quali telefax, videotel ecc.) tenendo presente che se si tratta di servizi utilizzati in modo promiscuo le spese sono deducibili nella misura del 50 per cento. Le spese d'impiego relative ad apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n.131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641 (corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa) vanno sempre computate in misura pari al 50 per cento;
– l'ammontare della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per il consumo di energia elettrica, tenendo presente che, se si tratta di servizio utilizzato in modo promiscuo, la spesa va indicata nella misura del 50 per cento;
– il 50 per cento della spesa sostenuta nel periodo d'imposta per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.) utilizzati esclusivamente per la trazione di autovetture e autocaravan, limitatamente ad un solo veicolo, nonché l'intero ammontare delle stesse spese sostenute per i citati veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta. Le spese sostenute per l'utilizzo di ciclomotori e motocicli, da comprendere nelle "Altre spese documentate", vanno incluse nel rigo G06;

– nel **rigo G06**, il valore complessivo derivante dalla somma delle seguenti spese:
  – per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande nei pubblici esercizi. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore al 2 per cento del totale dei compensi dichiarati;
  – di rappresentanza. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate, per un importo complessivo non superiore all'1 per cento dell'ammontare dei compensi dichiarati. Si precisa che sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione, nonché quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito;
  – per la partecipazione a convegni, congressi e simili, ovvero a corsi di aggiornamento professionale comprese quelle sostenute per l'eventuale viaggio e sog-

giorno ai fini della citata partecipazione. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute e idoneamente documentate;
– per la manutenzione di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione soggette alla tassa di cui al n. 131 della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, corrispondente all'articolo 21 della vigente tariffa. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e simili (benzina, gasolio, metano, ecc.), limitatamente a un solo veicolo, utilizzati esclusivamente per la trazione di ciclomotori e motocicli, nella misura del 50 per cento di quelle effettivamente sostenute nel periodo d'imposta, nonché l'intero ammontare di tali spese sostenute per i ciclomotori e motocicli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta;
– di impiego dei beni mobili adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente e utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria o di noleggio. Va indicato l'ammontare, pari alla deduzione spettante, nella misura del 50 per cento, in relazione alle spese effettivamente sostenute nel periodo d'imposta;
– inerenti l'attività professionale o artistica effettivamente sostenute e debitamente documentate, inclusi i premi di assicurazione per rischi professionali, tenendo presente che le spese afferenti a beni o servizi utilizzati in modo promiscuo sono deducibili, quindi vanno conseguentemente indicate, nella misura del 50 per cento.

ATTENZIONE
Non devono essere inclusi, in questo rigo:
- le quote di ammortamento;
- i canoni di locazione finanziaria;
- canoni di locazione non finanziaria;
- le spese relative agli immobili;

– nel **rigo G07**, l'ammontare lordo complessivo dei compensi, in denaro e in natura, anche sotto forma di partecipazione agli utili, al netto dell'Iva, derivanti dall'attività professionale o artistica, percepiti nell'anno, compresi quelli derivanti da attività svolte all'estero, nonché i compensi lordi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che comportano lo svolgimento di attività rientranti nell'oggetto proprio della professione (ad esempio, compensi percepiti da geometri in qualità di componenti del Consiglio nazionale o dei Collegi provinciali della categoria di appartenenza o da dottori commercialisti o ragionieri per l'ufficio di amministratore, sindaco o revisore ricoperti in società o enti). I citati compensi devono essere dichiarati al netto dei contributi previdenziali o assistenziali corrisposti alle casse professionali posti dalla legge a carico del soggetto che li corrisponde. Al riguardo, si ricorda che l'ammontare della maggiorazione del 4 per cento addebitata ai committenti in via definitiva, ai sensi dell'art. 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non va considerato alla stregua dei contributi previdenziali e pertanto costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel presente rigo.

Nell'apposito campo interno, va indicato l'ammontare dei compensi dichiarati ai fini dell'adeguamento agli studi di settore qualora il contribuente intenda avvalersi delle disposizioni previste dall'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146;

Imposta sul valore aggiunto

– nel **rigo G08**, barrando la relativa casella, l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto;
– nel **rigo G09**, ai sensi dell'art. 20 del DPR n. 633/72, l'ammontare complessivo delle prestazioni effettuate nell'anno, registrate o soggette a registrazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26 del citato decreto;
– nel **rigo G10**, l'ammontare delle altre operazioni, effettuate nell'anno 2001, che hanno dato luogo a componenti positivi dichiarati ai fini delle imposte sui redditi, quali:
  – operazioni "fuori campo di applicazione" dell'IVA, ad esempio, artt. 2, ultimo comma, 3, quarto comma e 7 del DPR n. 633/72;
  – operazioni non soggette a dichiarazione di cui all'art. 36 bis del DPR n. 633/72;
– nel **rigo G11**, l'ammontare complessivo dell'IVA sulle operazioni imponibili;
– nel **rigo G12**, l'ammontare complessivo dell'IVA relativa:
  – alle cessioni di beni ammortizzabili;
  – ai passaggi interni di beni e servizi tra attività separate di cui all'art. 36, ultimo comma, del DPR n. 633/72.

14. QUADRO X - ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE

Nel quadro X possono essere fornite ulteriori informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

I contribuenti che non risultano congrui hanno, infatti, la facoltà di rettificare il peso delle spese relative:
– all'acquisto di taluni beni strumentali, quali macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici;
– al personale che svolge prevalentemente attività amministrativa o di segreteria;
– all'utilizzo di locali in strutture di terzi e/o polifunzionali.

Per tali spese, in conformità al parere della Commissione di esperti che ha validato gli studi di settore, sono stati introdotti appositi correttivi che consentono di verificare se l'eventuale differenza tra l'ammontare dei compensi contabilizzati e quello risultante dalla applicazione dello studio di settore derivi, in tutto o in parte, dal peso attribuito alle predette voci di costo in misura tale da non consentire un'esatta rappresentazione della realtà economica dei soggetti interessati. I contribuenti possono in tal modo segnalare che la non congruità deriva dalla particolare rilevanza che tali costi hanno assunto nella determinazione dei compensi presunti. Nessuna segnalazione deve essere effettuata, naturalmente, dai contribuenti che risultano congrui.

In base a tali correttivi, le variabili:
– "Valore dei beni strumentali";
– "Spese per prestazioni di lavoro dipendente"(in caso di lavoro autonomo) ovvero "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa (in caso di attività d'impresa);
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica"(in caso di lavoro autonomo) ovvero "Costo per la produzione di servizi" (in caso di attività d'impresa),

non vengono più assunte nel valore contabile che risulta indicato nel corrispondente quadro F o quadro G del presente modello di comunicazione, ma nel minor importo che risulta dalla applicazione dei predetti correttivi, calcolati nei modi indicati in Appendice.

Si fa presente che i dati contabili da prendere a base per il calcolo delle riduzioni devono essere forniti tenendo conto delle eventuali variazioni fiscali determinate dall'applicazione di disposizioni tributarie (ad esempio, le spese e i componenti negativi relativi ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati nell'esercizio di arti e professioni vanno assunti tenendo conto di quanto previsto dall'art. 121-bis del Tuir).

ATTENZIONE
Il software GE.RI.CO. contiene le funzioni di applicazione per l'esecuzione dei calcoli che

vanno effettuati per determinare l'entità di tali riduzioni. Ne deriva che, anche nella ipotesi in cui è prevista l'applicazione delle riduzioni, il quadro F o il quadro G relativo agli elementi contabili dell'applicazione GE.RI.CO. va compilato con l'indicazione dei valori al lordo della riduzione.
I contribuenti che intendono avvalersi delle predette riduzioni devono indicare:
– nel **rigo X01**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite successivamente al 31 dicembre 1996;
– nel **rigo X02**, il valore delle macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici ed elettronici acquisite entro il 31 dicembre 1996;
– nel **rigo X03**, le spese sostenute per personale dipendente prevalentemente addetto a mansioni amministrative e/o di segreteria;
– nel **rigo X04**, la spesa sostenuta per la locazione e le spese condominiali relative ai locali utilizzati per l'esercizio dell'attività corrisposte a società di servizi o sostenute per l'utilizzo di strutture polifunzionali, pattuite unitariamente ad altri servizi senza un diretto corrispettivo, eventualmente comprese negli importi indicati nei righi B04 o B05 del quadro B.

15. QUADRO Z - DATI COMPLEMENTARI

Nel quadro Z, che deve essere compilato dai contribuenti che esercitano l'attività in forma di impresa, vanno indicati ulteriori dati utili per l'aggiornamento dello studio di settore.
I contribuenti che esercitano l'attività in qualità di esercenti arti e professioni, invece, possono non compilare il quadro Z, in quanto le medesime informazioni sono già richieste nei righi G03 e G04 del quadro G degli elementi contabili relativi all'attività di lavoro autonomo.
In particolare indicare:
– nel **rigo Z01**, l'ammontare complessivo dei compensi corrisposti a terzi per prestazioni e servizi direttamente afferenti l'attività esercitata. Vanno compresi, ad esempio, i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all'art. 81, comma 1, lett. l), del Tuir. Si precisa che devono essere inclusi i compensi corrisposti a società di servizi come corrispettivo di una pluralità di prestazioni direttamente correlate all'attività svolta dall'impresa non direttamente evidenziate in fattura;
– nel **rigo Z02**, l'ammontare delle spese complessivamente sostenute per tutti i collaboratori coordinati e continuativi che, nell'anno 2001, hanno prestato la loro attività per l'impresa interessata alla compilazione del modello, a prescindere dalla durata del rapporto di collaborazione e dalla sussistenza dello stesso alla data del 31 dicembre 2001.

VALORE DEI BENI STRUMENTALI

La riduzione del valore dei beni strumentali è calcolata direttamente dal software GE.RI.CO. secondo i seguenti criteri:

Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche, compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici	Percentuale di abbattimento
acquisiti da oltre cinque anni	100%
acquisiti nel corso degli ultimi cinque anni	50%

ESEMPIO:

Un professionista ha beni strumentali del valore di lire 65.000.000, pari a euro 33.569,70 di cui:
- lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni;
- lire 25.000.000 pari a euro 12.911,42 relativi a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni;
- lire 30.000.000 pari a euro 15.493,71 relativi a beni strumentali diversi da macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:

100% del valore dei beni strumentali acquisiti da oltre cinque anni	L. 10.000.000	pari a € 5.164,57
50% del valore dei beni strumentali acquisiti negli ultimi cinque anni	L.12.500.000	pari a € 6.455,71
Riduzione complessiva	**L. 22.500.000**	pari a **€11.620,28**

Il "**Valore dei beni strumentali**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso sarà pertanto, pari a:
(in lire) 65.000.000 – 22.500.000 = 42.500.000
(in euro) 33.569,70 – 11.620,28 = 21.949,42

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G01	(se professionista) ovvero nel rigo F11 (se imprenditore) per L. 65.000.000	pari a € 33.569,70
– nel rigo X01	per L. 25.000.000	pari a € 12.911,42
– nel rigo X02	per L. 10.000.000	pari a € 5.164,57

SPESE PER PERSONALE DI SEGRETERIA E/O AMMINISTRATIVO

La riduzione, direttamente applicata dal software GE.RI.CO. alle

- "Spese per prestazioni di lavoro dipendente" (se il contribuente è un esercente arti e professioni)
- "Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente offerenti l'attività dell'impresa" (se il contribuente è un imprenditore);

è pari al 20% della spesa per il personale dipendente che si occupa prevalentemente di segreteria e/o di amministrazione.

ESEMPIO:

Un contribuente sostiene spese per prestazioni di lavoro dipendente pari a lire 50.000.000, pari a euro 25.822,84, di cui lire 20.000.000, pari a euro 10.329,14 per il personale che si occupa prevalentemente di segreteria e/o amministrazione.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sarà pari a:
(in lire) 20% di 20.000.000 = 4.000.000
(in euro) 20% di 10.329,14 = 2.065,83

Le "**Spese per prestazioni di lavoro dipendente**" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) ovvero le "**Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diversa da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa**" (se il contribuente è un imprenditore) considerate dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso o del ricavo saranno pertanto, pari a:

(in lire) 50.000.000 – 4.000.000 = 46.000.000
(in euro) 25.822,84 – 2.065,83 = 23.757,01

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo G02	(se professionista) ovvero nel rigo F12 (se imprenditore) per L. 50.000.000	€ pari a 25.822,84
– nel rigo X03	per L. 20.000.000	pari a € 10.329,14

SPESE E COSTI SOSTENUTI PER UTILIZZO DI SERVIZI DI TERZI E DI STRUTTURE POLIFUNZIONALI

Il software GE.RI.CO. applica automaticamente un correttivo alla voce:
– "Costo per la produzione dei servizi" (se il contribuente è un imprenditore) ;
– "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" (se il contribuente è un esercente arti e professioni) rispettivamente dei quadri F o G relativi agli elementi contabili, mediante la riduzione delle voci "Spese sostenute per l'utilizzo di strutture di terzi " e "Costo sostenuto per strutture polifunzionali" del quadro B "Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività", secondo i seguenti criteri:

Spese e costi sostenuti	riduzione
spesa sostenuta per la locazione e spese condominiali dei locali utilizzati per l'esercizio dell'attività, incluse in maniera indistinta in "Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e/o in "Costi sostenuti per strutture polifunzionali"	100%
"Spese per l'utilizzo di servizi di terzi" e "Costi sostenuti per strutture polifunzionali", al netto della precedente riduzione relativa alle spese sostenute per i locali	30%

ESEMPIO:

Un professionista contabilizza alla voce "Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica" un importo di lire 60.000.000 pari a euro 30.987,41 così composto:

- lire 20.000.000 pari a euro 10.329,14 per compensi corrisposti ad un collaboratore occasionale;
- lire 40.000.000 pari a euro 20.658,28 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di servizi di terzi sarà pari a:
(in lire) 10.000.000 + il 30% di (40.000.000 – 10.000.000) = 19.000.000
(in euro) 5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68

come riportato nel seguente schema:

	In lire	**In euro**
Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	40.000.000 –	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	10.000.000 =	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	30.000.000	15.493,70
Riduzione 30% su lire 30.000.000 ovvero euro 15.493,70	9.000.000 +	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	10.000.000 =	5.164,57 =
Totale riduzione	19.000.000	9.812,68

I "**Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica**" utilizzati dal software GE.RI.CO. nella stima del compenso saranno, pertanto, pari a:
(in lire) 60.000.000 - 19.000.000 = 41.000.000
(in euro) 30.987,41 - 9.812,68 = 21.174,73

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per L. 40.000.000	pari a	€ 20.658,27
– nel rigo G04	per L. 60.000.000	pari a	€ 30.987,41
– nel rigo X04	per L. 10.000.000	pari a	€ 5.164,57

***ESEMPIO 2*:**

Un imprenditore contabilizza alla voce "Costo per la produzione dei servizi" un importo di lire 40.000.000 pari a euro 20.658,27 per spese per l'utilizzo di servizi di terzi, in cui sono incluse spese per la locazione e spese condominiali dei locali, pari a lire 10.000.000 pari a euro 5.164,57.

La riduzione calcolata da GE.RI.CO. sulle spese per l'utilizzo di strutture di terzi sarà pari a:
(in lire) 10.000.000 + il 30% di (40.000.000 – 10.000.000) = 19.000.000
(in euro) 5.164,57 + il 30% di (20.658,27 – 5.164,57) = 9.812,68

come riportato nel seguente schema:

	In lire	**In euro**
Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	40.000.000 –	20.658,27 –
- canone di locazione compreso nella voce di cui sopra	10.000.000 =	5.164,57 =
Base di calcolo della riduzione del 30%	30.000.000	15.493,70
Riduzione 30% su lire 30.000.000 ovvero euro 15.493,70	9.000.000 +	4.648,11 +
Riduzione canone di locazione	10.000.000 =	5.164,57 =
Totale riduzione	19.000.000	9.812,68

Il "**Costo per la produzione dei servizi**" utilizzato dal software GE.RI.CO. nella stima del ricavo sarà, pertanto, pari a:

(in lire) 40.000.000 – 19.000.000 = 21.000.000
(in euro) 20.658,27 – 9.812,68 = 10.845,59

I dati necessari per fruire della predetta riduzione sono indicati:

– nel rigo B04	per L. 40.000.000	pari a	€20.658,27
– nel rigo F10	per L. 40.000.000	pari a	€20.658,27
– nel rigo X04	per L. 10.000.000	pari a	€5.164,57

CALCOLO DELL'INDICATORE DELLA "RESA ORARIA PER ADDETTO"

L'indicatore della resa oraria per addetto è calcolato dal software GE.RI.CO., tenendo conto degli eventuali costi sostenuti dal professionista qualora quest'ultimo si avvalga di collaboratori anche occasionali ovvero di altri professionisti e del minor tempo dedicato dal professionista stesso all'attività a causa, ad esempio, dello svolgimento di altre attività di lavoro dipendente o di impresa. La formula utilizzata dal software GE.RI.CO. è la seguente:

$$\frac{\text{importo del } \textbf{rigo G07} - \text{importo del } \textbf{rigo G03} - \text{importo del } \textbf{rigo G04}}{\text{"}\textbf{Numero addetti}\text{"} \times 40 \times 45}$$

dove:
– **rigo G07** = Compensi dichiarati;
– **rigo G03** = Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;
– **rigo G04** = Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica.
– **Numero addetti** = Professionista x **fattore correttivo** + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro") / 312
dove il **fattore correttivo** = (numero delle ore settimanali lavorate/40) x (numero delle settimane lavorate nell'anno/45).

In base alla formula, pertanto, dai compensi conseguiti dal professionista, che si trovano al numeratore del rapporto vanno sottratti:
• le spese per i collaboratori coordinati e continuativi;
• i compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività artistica o professionale.
L'importo così calcolato viene posto in relazione con il "numero degli addetti" all'attività, moltiplicato per il numero complessivo delle "ore lavorate nell'anno" determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.
Nel "numero degli addetti" sono compresi, oltre al professionista, i lavoratori dipendenti di cui il medesimo si avvale, determinati sulla base del numero delle giornate complessive retribuite.
Inoltre, nel misurare l'apporto del professionista si tiene conto dell'eventuale svolgimento di altre attività mediante l'applicazione di un fattore di riduzione determinato confrontando il numero delle ore settimanali e delle settimane dedicate all'esercizio dell'attività nel corso del 2001 col tempo medio dedicato all'attività da un professionista che la svolge a tempo pieno per l'intero anno, determinato convenzionalmente in 40 ore settimanali per 45 settimane all'anno.

***ESEMPIO*:**
Un professionista svolge anche attività di lavoro dipendente, dedicando alla propria attività professionale 30 ore settimanali per 45 settimane all'anno, conseguendo nel 2001 compensi pari a lire 80.000.000 pari a euro 41.316,55. Si avvale inoltre, per la propria attività professionale, di un apprendista retribuito per 312 giornate e di un collaboratore occasionale al quale ha corrisposto nel 2001 lire 4.400.000 pari a euro 2.272,41.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{80.000.000 - 4.400.000}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{75.600.000}{3.150} = 24.000$$

In euro

$$\frac{41.316,55 - 2.272,41}{[1 \times (30/40 \times 45/45) + 312/312] \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{(1 \times 0,75 + 1) \times 40 \times 45} = \frac{39.044,14}{3.150} = 12,39$$

Qualora l'attività venga svolta **in forma associata**, ferma restando la modalità di calcolo sopra descritta, nella determinazione del fattore correttivo relativo all'apporto di lavoro nell'ambito dell'associazione occorre fare riferimento alla sommatoria delle ore settimanali e delle settimane nell'anno dedicate all'attività da parte di tutti gli associati.

Pertanto:

- il "**Numero degli addetti**" posto al denominatore del rapporto è pari a:
  Numero associati x (**fattore correttivo**) + ("Numero giornate retribuite dipendenti a tempo pieno" + "Numero giornate retribuite apprendisti" + "Numero giornate retribuite dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro")/ 312;
  il **fattore correttivo** è pari a:
- [(numero complessivo delle ore settimanali lavorate/numero soci o associati)/40] x [(numero complessivo delle settimane lavorate nell'anno/ numero soci o associati)/45].

***ESEMPIO*:**

Una associazione composta da due professionisti - dei quali uno dedica all'attività professionale 40 ore settimanali all'anno per 45 settimane e l'altro 20 ore settimanali per 45 settimane all'anno - consegue nel 2001 compensi pari a lire 126.000.000 pari a euro 65.073,57. Si avvale inoltre, di un apprendista retribuito per 312 giornate.

La "resa oraria per addetto" sarà pari a:

In lire

$$\frac{126.000.000}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{126.000.000}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{126.000.000}{4.500} = 28.000$$

In euro

$$\frac{65.073,57}{\{2 \times [(40 + 20)/2/40] \times [(45 + 45)/2/45] + 312/312\} \times 40 \times 45} =$$

$$\frac{65.073,57}{[2 \times 0,75 \times 1 + 1] \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{2,5 \times 40 \times 45} = \frac{65.073,57}{4.500} = 14,46$$

CODICE FISCALE

LIRE

- [ ] 85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche
- [ ] 85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri
- [ ] 85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti
- [ ] 85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività		
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità immobiliari	
	Progressivo unità immobiliare 1 2 3 4 5	
B01	Comune	
B02	Provincia	
B03	Canone di locazione	.000
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	.000
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	.000
B06	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - Superficie complessiva	Mq
B07	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per studi o ambulatori	Mq
B08	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per palestre	Mq
B09	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio	Mq
B10	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie abitazione	Mq

pagina 1

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Tipologia delle prestazioni

		Compensi o ricavi	
D01	Prestazioni domiciliari		%
D02	Prestazioni presso lo studio di cui si è titolari		%
D03	Prestazioni presso altre strutture private o pubbliche, sanitarie e non		%
D04	Altre prestazioni		%
		TOT = 100%	

Tipologia dell'attività

D05	Assistente odontoiatrico		Barrare la casella
D06	Terapista della riabilitazione		Barrare la casella
D07	Idroterapista		Barrare la casella
D08	Igienista dentale		Barrare la casella
D09	Infermiere		Barrare la casella
D10	Logopedista		Barrare la casella
D11	Massofisioterapista e massaggiatore		Barrare la casella
D12	Ortottista		Barrare la casella
D13	Ostetrica		Barrare la casella
D14	Podologo		Barrare la casella
D15	Agopuntore		Barrare la casella
D16	Chiropratico		Barrare la casella
D17	Dietista		Barrare la casella
D18	Audioprotesista		Barrare la casella
D19	Altro		Barrare la casella

Tipologia della clientela

		Compensi o ricavi	
D20	Privati		%
D21	Attività in convenzione con il SSN		%
D22	Studio sanitario non medico		%
D23	Medico e/o studio medico		%
D24	Altre strutture sanitarie (ospedali, cliniche, etc.)		%
D25	Imprese o società		%
D26	Scuole, enti sportivi, sindacati, enti diversi pubblici e privati		%
D27	Altri soggetti		%
		TOT = 100%	

Elementi contabili specifici

D28	Spesa complessiva per consumi di materiale inerente l'attività	.000
D29	Assicurazioni R.C.	.000
D30	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	.000
D31	Compensi derivanti dallo svolgimento di attività formativa docente	.000
D32	Spese per smaltimento rifiuti speciali	.000
D33	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	.000
D34	Spese per consulenze e certificazioni della qualità e sicurezza del servizio erogato	.000

Altri elementi specifici

D35	Giornate di partecipazione a convegni come relatori		Numero
D36	Ore settimanali dedicate all'attività		Numero
D37	Settimane di lavoro nell'anno		Numero

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SK19U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO E
Beni strumentali

	Apparecchiature elettromedicali fisse	Numero fino a 2 milioni (pari a 1.032 euro)	Numero oltre 2 milioni (pari a 1.032 euro) fino a 20 milioni (pari a 10.329 euro)	Numero oltre 20 milioni (pari a 10.329 euro)
E01	Elettroterapia			
E02	Infrarossi - Ultravioletti			
E03	Laser			
E04	Magnetoterapia			
E05	Marconi - Radar - Ultrasuoni			
E06	Riunito podologico completo			
E07	Podoscopio			
E08	Apparecchiature computerizzate per l'analisi del passo			
E09	Autoclave			
E10	Cardiografo			
E11	Cyclette			
E12	Lettino fisso			
E13	Lettino portatile			
E14	Macchine per isocinetica			
E15	Sfignomanometro			
E16	Sonicaid			
E17	Tapis-roulant			
E18	Vasche per idromassaggio			
E19	Attrezzature per lavorazione delle ortesi ed accessori			
E20	Kit professionale per assistenza domiciliare			
E21	Apparecchiature elettromedicali portatili			
E22	Costo complessivo del software ad uso professionale	.000		

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		.000
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		.000
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		.000
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		.000
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		.000
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		.000
F10	Costo per la produzione di servizi		.000
F11	Valore dei beni strumentali		.000
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		.000
F13	Spese per acquisti di servizi		.000
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	.000	.000
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	.000
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA		Barrare la casella
F18	Volume d'affari		.000
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		.000
F20	IVA sulle operazioni imponibili		.000
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento		.000
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		.000

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali		.000
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		.000
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		.000
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		.000
G05	Consumi		.000
G06	Altre spese		.000
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore	.000	.000

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA		Barrare la casella
G09	Volume d'affari		.000
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		.000
G11	IVA sulle operazioni imponibili		.000
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		.000

UNICO 2002
Studi di settore
AGENZIA DELLE ENTRATE
Modello **SK19U**

CODICE FISCALE

LIRE

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	.000
	X02	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	.000
	X03	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	.000
	X04	Quote per affitto locali	.000
QUADRO Z Dati complementari	**Z01**	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	.000
	Z02	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	.000

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

CODICE FISCALE

EURO

- [ ] 85.14.A Attività sanitarie svolte da ostetriche
- [ ] 85.14.B Attività sanitarie svolte da infermieri
- [ ] 85.14.C Attività sanitarie svolte da fisioterapisti
- [ ] 85.14.D Altre attività professionali paramediche indipendenti

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella	Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o d'impresa	Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno d'inizio attività		
	Tipologia di reddito (1 = impresa; 2 = lavoro autonomo)		

QUADRO A Personale addetto all'attività

		Numero	Numero giornate retribuite	Percentuale di lavoro prestato
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro			
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A05	Soci o associati che prestano attività nello studio			
	Personale addetto all'attività di impresa			
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A10	Soci con occupazione prevalente nell'impresa			
A11	Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente			
A12	Amministratori non soci			

QUADRO B Unità immobiliare destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità immobiliari					
	Progressivo unità immobiliare	1	2	3	4	5
B01	Comune					
B02	Provincia					
B03	Canone di locazione					,00
B04	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi					,00
B05	Costi sostenuti per strutture polifunzionali					,00
B06	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - Superficie complessiva					Mq
B07	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per studi o ambulatori					Mq
B08	Unità immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale - di cui per palestre					Mq
B09	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie studio					Mq
B10	Uso promiscuo dell'abitazione - Superficie abitazione					Mq

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO D
Elementi specifici dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Tipologia delle prestazioni

		Compensi o ricavi
D01	Prestazioni domiciliari	%
D02	Prestazioni presso lo studio di cui si è titolari	%
D03	Prestazioni presso altre strutture private o pubbliche, sanitarie e non	%
D04	Altre prestazioni	%
		TOT = 100%

Tipologia dell'attività

D05	Assistente odontoiatrico	Barrare la casella
D06	Terapista della riabilitazione	Barrare la casella
D07	Idroterapista	Barrare la casella
D08	Igienista dentale	Barrare la casella
D09	Infermiere	Barrare la casella
D10	Logopedista	Barrare la casella
D11	Massofisioterapista e massaggiatore	Barrare la casella
D12	Ortottista	Barrare la casella
D13	Ostetrica	Barrare la casella
D14	Podologo	Barrare la casella
D15	Agopuntore	Barrare la casella
D16	Chiropratico	Barrare la casella
D17	Dietista	Barrare la casella
D18	Audioprotesista	Barrare la casella
D19	Altro	Barrare la casella

Tipologia della clientela

		Compensi o ricavi
D20	Privati	%
D21	Attività in convenzione con il SSN	%
D22	Studio sanitario non medico	%
D23	Medico e/o studio medico	%
D24	Altre strutture sanitarie (ospedali, cliniche, etc.)	%
D25	Imprese o società	%
D26	Scuole, enti sportivi, sindacati, enti diversi pubblici e privati	%
D27	Altri soggetti	%
		TOT = 100%

Elementi contabili specifici

D28	Spesa complessiva per consumi di materiale inerente l'attività	,00
D29	Assicurazioni R.C.	,00
D30	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/spese di aggiornamento professionale/partecipazione a convegni	,00
D31	Compensi derivanti dallo svolgimento di attività formativa docente	,00
D32	Spese per smaltimento rifiuti speciali	,00
D33	Valore dei beni strumentali al netto delle quote di ammortamento	,00
D34	Spese per consulenze e certificazioni della qualità e sicurezza del servizio erogato	,00

Altri elementi specifici

D35	Giornate di partecipazione a convegni come relatori	Numero
D36	Ore settimanali dedicate all'attività	Numero
D37	Settimane di lavoro nell'anno	Numero

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO E
Beni strumentali

	Apparecchiature elettromedicali fisse	Numero fino a 2 milioni (pari a 1.032 euro)	Numero oltre 2 milioni (pari a 1.032 euro) fino a 20 milioni (pari a 10.329 euro)	Numero oltre 20 milioni (pari a 10.329 euro)
E01	Elettroterapia			
E02	Infrarossi - Ultravioletti			
E03	Laser			
E04	Magnetoterapia			
E05	Marconi - Radar - Ultrasuoni			
E06	Riunito podologico completo			
E07	Podoscopio			
E08	Apparecchiature computerizzate per l'analisi del passo			
E09	Autoclave			
E10	Cardiografo			
E11	Cyclette			
E12	Lettino fisso			
E13	Lettino portatile			
E14	Macchine per isocinetica			
E15	Sfignomanometro			
E16	Sonicaid			
E17	Tapis-roulant			
E18	Vasche per idromassaggio			
E19	Attrezzature per lavorazione delle ortesi ed accessori			
E20	Kit professionale per assistenza domiciliare			
E21	Apparecchiature elettromedicali portatili			
E22	Costo complessivo del software ad uso professionale	,00		

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO F
Elementi contabili

Imposte sui redditi

F01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
F03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
F06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
F08	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
F09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
F10	Costo per la produzione di servizi		,00
F11	Valore dei beni strumentali		,00
F12	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa		,00
F13	Spese per acquisti di servizi		,00
F14	Ricavi di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 53 del TUIR adeguamento da studi di settore	,00	,00
F15	Aggi e proventi derivanti dalla vendita di generi soggetti a ricavo fisso annotazione distinta per costi relativi ad aggi e ricavi fissi	Barrare la casella	,00
F16	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del Tuir	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

F17	Esenzione IVA	Barrare la casella
F18	Volume d'affari	,00
F19	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74, 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36-bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00
F20	IVA sulle operazioni imponibili	,00
F21	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00
F22	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	,00

QUADRO G
Elementi contabili

Imposte sui redditi

G01	Valore dei beni strumentali		,00
G02	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		,00
G03	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G04	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G05	Consumi		,00
G06	Altre spese		,00
G07	Compensi dichiarati adeguamento da studi di settore	,00	,00

Imposta sul valore aggiunto

G08	Esenzione IVA	Barrare la casella
G09	Volume d'affari	,00
G10	Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
G11	IVA sulle operazioni imponibili	,00
G12	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00

CODICE FISCALE

EURO

QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	**X01**	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti nel corso degli ultimi 5 anni	,00
	X02	Valore dei beni strumentali riferiti a macchine di ufficio elettromeccaniche ed elettroniche compresi i computer ed i sistemi telefonici elettronici acquisiti da oltre 5 anni	,00
	X03	Spese per personale di segreteria e/o amministrativo	,00
	X04	Quote per affitto locali	,00
QUADRO Z Dati complementari	**Z01**	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività	,00
	Z02	Spese per i collaboratori coordinati e continuativi	,00

Asseverazione

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

02A03712

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651387/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

MARCHE

- **ANCONA**
  LIBRERIA FOGOLA
  Piazza Cavour, 4-5-6
- **ASCOLI PICENO**
  LIBRERIA PROSPERI
  Largo Crivelli, 8
- **MACERATA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA
  Via Don Minzoni, 6
- **PESARO**
  LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
  Via Mameli, 34
- **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
  LA BIBLIOFILA
  Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
  Via Capriglione, 42-44
  CENTRO LIBRARIO MOLISANO
  Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

- **ALBA**
  CASA EDITRICE I.C.A.P.
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **ALESSANDRIA**
  LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
- **BIELLA**
  LIBRERIA GIOVANNACCI
  Via Italia, 14
- **CUNEO**
  CASA EDITRICE ICAP
  Piazza dei Galimberti, 10
- **NOVARA**
  EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
  Via Costa, 32
- **TORINO**
  LIBRERIA DEGLI UFFICI
  Corso Vinzaglio, 11
- **VERBANIA**
  LIBRERIA MARGAROLI
  Corso Mameli, 55 - Intra
- **VERCELLI**
  CARTOLIBRERIA COPPO
  Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

- **ALTAMURA**
  LIBRERIA JOLLY CART
  Corso V. Emanuele, 16
- **BARI**
  CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
  Via Arcidiacono Giovanni, 9
  LIBRERIA PALOMAR
  Via P. Amedeo, 176/B
  LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
  Via Sparano, 134
  LIBRERIA FRATELLI LATERZA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  LIBRERIA PIAZZO
  Corso Garibaldi, 38/A
- **CERIGNOLA**
  LIBRERIA VASCIAVEO
  Via Gubbio, 14
- **FOGGIA**
  LIBRERIA PATIERNO
  Via Dante, 21
- **LECCE**
  LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA**
  LIBRERIA IL PAPIRO
  Corso Manfredi, 126
- **MOLFETTA**
  LIBRERIA IL GHIGNO
  Via Campanella, 24
- **TARANTO**
  LIBRERIA FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- **CAGLIARI**
  LIBRERIA F.LLI DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30-32
- **ORISTANO**
  LIBRERIA CANU
  Corso Umberto I, 19
- **SASSARI**
  LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 11
  LIBRERIA AKA
  Via Roma, 42

SICILIA

- **ACIREALE**
  LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
  Via Caronda, 8-10
  CARTOLIBRERIA BONANNO
  Via Vittorio Emanuele, 194
- **AGRIGENTO**
  TUTTO SHOPPING
  Via Panoramica dei Templi, 17
- **CALTANISSETTA**
  LIBRERIA SCIASCIA
  Corso Umberto I, 111
- **CASTELVETRANO**
  CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
  Via Q. Sella, 106-108
- **CATANIA**
  LIBRERIA LA PAGLIA
  Via Etnea, 393
  LIBRERIA ESSEGICI
  Via F. Riso, 56
  LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
  Via Vittorio Emanuele, 137
- **GIARRE**
  LIBRERIA LA SENORITA
  Corso Italia, 132-134
- **MESSINA**
  LIBRERIA PIROLA MESSINA
  Corso Cavour, 55
- **PALERMO**
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Via Ruggero Settimo, 37
  LIBRERIA FORENSE
  Via Maqueda, 185
  LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
  Piazza V. E. Orlando, 15-19
  LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
  Piazza S. G. Bosco, 3
  LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
  Viale Ausonia, 70
  LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
  Via Villaermosa, 28
  LIBRERIA SCHOOL SERVICE
  Via Galletti, 225
- **S. GIOVANNI LA PUNTA**
  LIBRERIA DI LORENZO
  Via Roma, 259
- **SIRACUSA**
  LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
  Piazza Euripide, 22
- **TRAPANI**
  LIBRERIA LO BUE
  Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

- **AREZZO**
  LIBRERIA PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **FIRENZE**
  LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
  Via Cavour, 46/R
  LIBRERIA MARZOCCO
  Via de' Martelli, 22/R
  LIBRERIA ALFANI
  Via Alfani, 84-86/R
- **GROSSETO**
  NUOVA LIBRERIA
  Via Mille, 6/A
- **LIVORNO**
  LIBRERIA AMEDEO NUOVA
  Corso Amedeo, 23-27
  LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
  Via Fiorenza, 4/B
- **LUCCA**
  LIBRERIA BARONI ADRI
  Via S. Paolino, 45-47
  LIBRERIA SESTANTE
  Via Montanara, 37
- **MASSA**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Europa, 19
- **PISA**
  LIBRERIA VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
  Via Macallè, 37
- **PRATO**
  LIBRERIA GORI
  Via Ricasoli, 25
- **SIENA**
  LIBRERIA TICCI
  Via delle Terme, 5-7
- **VIAREGGIO**
  LIBRERIA IL MAGGIOLINO
  Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- **TRENTO**
  LIBRERIA DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- **FOLIGNO**
  LIBRERIA LUNA
  Via Gramsci, 41
- **PERUGIA**
  LIBRERIA SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
  LIBRERIA LA FONTANA
  Via Sicilia, 53
- **TERNI**
  LIBRERIA ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VENETO

- **BELLUNO**
  LIBRERIA CAMPDEL
  Piazza Martiri, 27/D
- **CONEGLIANO**
  LIBRERIA CANOVA
  Via Cavour, 6/B
- **PADOVA**
  LIBRERIA DIEGO VALERI
  Via Roma, 114
- **ROVIGO**
  CARTOLIBRERIA PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  CARTOLIBRERIA CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA-MESTRE**
  LIBRERIA SAMBO
  Via Torre Belfredo, 60
- **VERONA**
  LIBRERIA L.E.G.I.S.
  Via Adigetto, 43
  LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
  Via Costa, 5
- **VICENZA**
  LIBRERIA GALLA 1880
  Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

Integrando con la somma di **€ 80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035